



YOOX GROUP

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI**

LARGENTA ITALIA S.P.A.

in

YOOX S.P.A.

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA
unica convocazione 21 luglio 2015**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

REDATTA DAGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501-*QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE, DELL'ARTICOLO 125-*TER* DEL D.LGS. 58/1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO

SOMMARIO

Premessa	3
1. Illustrazione e motivazioni dell'operazione	8
1.1 Illustrazione dell'operazione	8
1.2 Società partecipanti alla Fusione	12
1.3 Statuto dell'Incorporante.....	16
1.4 Motivazioni dell'operazione, obiettivi gestionali e programmi formulati per il loro conseguimento	55
1.5 Profili giuridici dell'operazione.....	57
2. Situazioni patrimoniali di riferimento per la fusione	57
3. Criteri e metodi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio	57
4. Modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante	64
5. Data di efficacia dell'operazione e data di imputazione delle operazioni dell'Incorporanda al bilancio dell'Incorporante	65
5.1 Data dalla quale le azioni dell'Incorporante assegnate in concambio partecipano agli utili	65
6. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo dell'Incorporante a seguito dell'operazione ed effetti della Fusione sui patti parasociali.....	65
6.1 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo dell'Incorporante a seguito dell'operazione	65
6.2 Effetti della Fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF, aventi a oggetto le azioni delle società partecipanti alla Fusione, ove tali effetti siano comunicati agli aderenti ai patti medesimi.....	68
7. Riflessi tributari sulle società partecipanti all'operazione	68
8. Valutazione in ordine alla ricorrenza del diritto di recesso a favore degli azionisti dell'Incorporanda.....	69
9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni ó Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.....	69

1. Progetto di fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. in YOOX S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria

Premessa

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, in sede straordinaria, in merito al progetto di fusione (il **Progetto di Fusione**), redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile e delle applicabili disposizioni dettate per gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati, relativo alla fusione per incorporazione (la **Fusione**) di Largentia Italia S.p.A. (già Deal S.r.l.)⁽¹⁾ (di seguito, anche **Largentia Italia** o **Incorporanda**) in YOOX S.p.A. (di seguito, anche **YOOX** o **Incorporante** o **Emittente**), società avente azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**MTA**).

La Fusione si inserisce nel contesto dell'operazione di aggregazione delle attività di YOOX e della società The Net-A-Porter Group Limited (**NAP**), una società di diritto inglese indirettamente controllata da Compagnie Financière Richemont S.A. (**Richemont**), anche per il tramite di Richemont Holdings (UK) Limited (**RH**), operante nello stesso settore in cui opera YOOX, sulla base delle intese disciplinate nell'accordo di fusione (**Accordo di Fusione**) sottoscritto in data 31 marzo 2015 tra la stessa YOOX, da una parte, e Richemont e RH, dall'altra parte (YOOX, Richemont e RH, di seguito, le **Parti**).

L'operazione è strutturata come una fusione per incorporazione in YOOX di Largentia Italia; quest'ultima è una società non operativa di recente costituzione che, a seguito del conferimento in natura di cui al successivo paragrafo 1.1, controllerà indirettamente NAP. A esito e per effetto della Fusione, pertanto, NAP diventerà una società indirettamente controllata da YOOX.

Per effetto della Fusione, gli azionisti di Largentia Italia riceveranno in concambio un numero di azioni YOOX rappresentative di una partecipazione nel capitale sociale di YOOX (post-Fusione) (calcolato su base *fully diluted*) pari al 50% di detto capitale, restando inteso che le azioni che saranno assegnate a RH (alla data della presente relazione unico azionista di Largentia Italia) saranno ripartite in modo che alla stessa sia attribuito (i) un numero di azioni ordinarie rappresentative di una partecipazione pari al 25% del capitale sociale ordinario votante di YOOX (calcolato sulla base del numero di azioni YOOX in circolazione alla data del Progetto di Fusione); e (ii) per la restante parte, un numero di azioni prive del diritto di voto (le **Azioni B**). Agli eventuali ulteriori azionisti di Largentia Italia (che siano divenuti tali nelle more del processo di Fusione) saranno assegnate, in proporzione alla rispettiva partecipazione in tale società, esclusivamente azioni ordinarie dell'Emittente.

Ai sensi dell'Accordo di Fusione, le Parti hanno concordato che lo statuto di YOOX che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione rifletterà, tra l'altro, le previsioni di seguito descritte:

- (a) le Azioni B non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria, né nell'Assemblea straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di

⁽¹⁾ Già Deal S.r.l. e così ridenominata a seguito di deliberazioni di trasformazione in società per azioni e modifica della denominazione sociale, adottata dall'assemblea in data 23 aprile 2015 e iscritta presso il registro delle imprese di Milano in data 27 aprile 2015.

qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili;

- (b) ciascun socio titolare di Azioni B può disporre liberamente delle proprie azioni ad eccezione di n. 1 (una) Azione B che, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di efficacia della Fusione, dovrà restare nella titolarità del socio titolare di Azioni B o di parti correlate di quest'ultimo (come individuate nel successivo punto (c)).
- (c) in caso di trasferimento delle Azioni B a un soggetto diverso da una parte correlata (ai sensi dei Principi Contabili Internazionali IAS IFRS) di Richemont, le Azioni B trasferite saranno automaticamente convertite, nel rapporto 1:1 (il **Rapporto di Conversione**), in azioni ordinarie di YOOX;
- (d) ciascun socio titolare di Azioni B avrà la facoltà di convertire, in qualsiasi momento, nel Rapporto di Conversione, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l'ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista nei principi contabili internazionali IAS IFRS di volta in volta vigenti, di seguito le **Affiliate**) non ecceda il 25% del capitale sociale di YOOX rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
- (e) nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto almeno il 60% delle azioni ordinarie dell'Emittente, ciascun socio titolare di Azioni B avrà la facoltà di convertire, nel Rapporto di Conversione, tutte o parte delle Azioni B possedute al fine esclusivo di trasferire all'offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l'efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell'offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa ed effettivamente trasferite all'offerente.

Ai sensi dell'Accordo di Fusione, le Parti hanno inoltre concordato che lo statuto dell'Emittente (post-Fusione) conterrà un meccanismo volto a limitare i diritti di RH (e delle sue parti correlate ai sensi dei Principi Contabili Internazionali IAS IFRS) di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di YOOX, in modo che tali soggetti non possano nominare più di n. 2 membri del Consiglio di Amministrazione di YOOX.

Ai sensi dell'Accordo di Fusione, come modificato e integrato dall'accordo modificativo sottoscritto in data 24 aprile 2015 (l'**Accordo Modificativo**), le Parti hanno concordato che la stessa Assemblea chiamata a deliberare in merito alla Fusione debba provvedere alla rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla nomina dei nuovi consiglieri ó in carica fino all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria della Società che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 ó al fine di dotare la Società di un organo amministrativo costituito da un numero di 10 consiglieri, con la seguente composizione:

- (i) n. 7 saranno i consiglieri nominati dall'Assemblea dei soci di YOOX del 30 aprile 2015, di cui n. 5 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato e integrato (il **TUF**);
- (ii) n. 2 membri designati (direttamente o indirettamente) da Richemont e, ai sensi dell'Accordo di Fusione, designati nelle persone dei signori Richard Lepeu e Gary Saage.

Richard Lepeu è membro del consiglio di amministrazione di Richemont dal 2004 e ne è co-CEO dall'aprile 2013. Il signor Lepeu si è laureato all'Institut d'Etudes Politiques de Paris e all'Université de Sciences Economiques de Paris X. Ha iniziato la propria attività presso Cartier nel 1979 e nel 2001 è diventato COO di Richemont.

Gary Saage è membro del consiglio di amministrazione di Richemont dal 2010. Il signor Saage si è laureato al Fairleigh Dickinson University, USA. Ha iniziato la propria attività presso Cartier negli USA nel 1988. Dal 1988 al 2006 è stato COO di Richemont North America e di Alfred Dunhill in London. Attualmente è presidente di Richemont North America e membro del Consiglio di Amministrazione di NAP e Peter Millar LLC;

e

(iii) la signora Natalie Massenet, la quale ricoprirà la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione.

Natalie Massenet è presidente esecutivo e fondatore di NAP. Si è laureata in letteratura inglese presso la University of California, Los Angeles. Ha fondato NAP nel 2000. È altresì presidente del British Fashion Council dal 2013 e nel 2009 ha ricevuto un MBE (Member of the British Empire) per servizi resi nel settore della moda.

L'Accordo di Fusione prevede che detta proposta di rideterminazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e la proposta di nomina dei nuovi Amministratori, siano sottoposte alla deliberazione della stessa Assemblea chiamata a deliberare in merito alla Fusione, fermo restando che tali delibere avranno efficacia, ove approvate, alla data di efficacia della Fusione e che l'approvazione delle stesse non è condizione di efficacia della Fusione.

L'Accordo di Fusione, come modificato dall'Accordo Modificativo, prevede inoltre che una successiva Assemblea ordinaria di YOOX ó da tenersi entro 45 giorni dalla data di efficacia della Fusione ó provveda a una nuova rideterminazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione al fine di dotare la Società, fino all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria della Società che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, di un organo amministrativo costituito da un numero di consiglieri compreso tra dodici e quattordici, nominando da un minimo di n. 2 fino ad un massimo di n. 4 ulteriori consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, ristabilendo così la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero di amministratori indipendenti pari ad almeno la metà dei membri dell'organo amministrativo; YOOX (mediante il proprio Consiglio di Amministrazione) provvederà alla determinazione del numero nonché all'individuazione di tali membri e Richemont potrà fornire commenti sulla scelta operata da YOOX.

Nell'Accordo di Fusione le Parti hanno, tra l'altro, previsto che, al fine di fornire alla società risultante dalla Fusione nuova liquidità per l'attuazione del proprio piano industriale, successivamente alla Fusione potrà darsi esecuzione a un aumento di capitale delegato al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, secondo i principali termini e condizioni di seguito descritti (la "Delega"):

- (i) ammontare massimo di Euro 200.000.000,00;
- (ii) numero massimo di azioni di YOOX di nuova emissione pari al 10% del capitale sociale quale risulterà a esito della Fusione;
- (iii) l'aumento di capitale a valere sulla Delega potrà essere offerto:

- (x) in opzione agli azionisti di YOOX; ovvero
- (y) a investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato (il **Regolamento Consob**), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile; ovvero
- (z) a *partner* strategici e/o industriali di YOOX, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile; ovvero
- (k) attraverso una combinazione delle tre alternative di cui ai punti (x), (y) e (z) che precedono

Con riferimento all'aumento di capitale delegato, resta in ogni caso fermo quanto previsto nel patto parasociale tra YOOX, Richemont e RH in merito al voto favorevole di n. 1 consigliere designato da Richemont in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione *sub* (y) e (z), per cui si veda *infra*.

Ai fini di quanto sopra descritto, l'Accordo di Fusione prevede che l'Assemblea di YOOX chiamata a deliberare in merito alla Fusione ó nonché alla proposta di rideterminazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e la proposta di nomina dei nuovi tre Amministratori come sopra descritto ó sia altresì chiamata a deliberare in merito alla Delega. Tali proposte di deliberazione saranno sottoposte all'esame e approvazione dell'Assemblea rispettivamente ai separati punti all'ordine del giorno di parte straordinaria (secondo punto) e di parte ordinaria (unico punto), fermo restando che (a) tali delibere avranno efficacia, ove approvate, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione e (b) l'approvazione di nessuna di tali deliberazioni costituisce condizione di efficacia della Fusione. Per maggiori informazioni in merito alle suddette proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea degli Azionisti si rinvia alle relative relazioni redatte e messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e consultabili sul sito internet dell'Emittente (www.yooxgroup.com) (Sezione Governance / Assemblea dei Soci) e depositate presso il sistema di stoccaggio *Market Storage*.

* * *

Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione, le Parti hanno altresì sottoscritto un accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti *ex* articolo 122 del TUF, volto a disciplinare i principi relativi ad alcuni aspetti della *corporate governance* di YOOX (post-Fusione) nonché le regole applicabili alle partecipazioni azionarie che RH verrà a detenere in YOOX (post-Fusione), nonché il relativo trasferimento (il **Patto Parasociale**).

L'entrata in vigore del Patto Parasociale è condizionata all'efficacia della Fusione.

Di seguito vengono descritte le principali pattuizioni contenute nel Patto Parasociale. Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alle informazioni essenziali del Patto Parasociale, redatte e pubblicate ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Consob e disponibili sul sito internet dell'Emittente (www.yooxgroup.com).

Conferma e rinnovo dell'Amministratore Delegato

Richemont ha convenuto essere di interesse delle Parti ó al fine di preservare l'indipendenza della gestione dell'Incorporante e delle attività congiunte dell'Incorporante e dell'Incorporanda ó che l'attuale Amministratore Delegato dell'Emittente, Federico Marchetti (**FM**) sia riconfermato per un periodo di 3 anni dalla data di efficacia della Fusione e fino all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria di YOOX del bilancio di esercizio al 31

dicembre 2017 (il **Primo Periodo**), mantenendo le attuali deleghe gestionali su tutto il *business* dell'Emittente (post-Fusione).

A tal fine, il Patto Parasociale prevede che, alla scadenza del Primo Periodo e a condizione che FM sia in carica alla scadenza di detto Primo Periodo, RH si impegni a compiere (e Richemont si impegni a far sì che RH compia) quanto segue: (i) votare a favore della nomina di FM quale consigliere dell'Emittente per ulteriori 3 anni e, pertanto, votare a favore della lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente all'interno della quale sarà ricompreso FM, ai termini e alle condizioni previsti dal Patto Parasociale; e (ii) esercitare i poteri spettanti a RH in qualità di azionista dell'Emittente al fine di sostenere la nomina di FM alla carica di Amministratore Delegato dell'Emittente per un ulteriore periodo di 3 anni, a termini e condizioni non peggiorativi rispetto al Primo Periodo.

Comitato Nomine

Il Comitato Nomine di YOOX includerà tra i propri membri almeno n. 1 consigliere designato da Richemont; il primo membro del Comitato Nomine designato da Richemont sarà il signor Richard Lepeu.

Aumento di capitale delegato

Nel caso in cui l'aumento di capitale a valere sulla Delega non venga offerto in opzione agli Azionisti YOOX, l'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione di YOOX richiederà il, e sarà subordinato al, voto favorevole di n. 1 consigliere designato da Richemont.

Piano di incentivazione

Ai sensi del Patto Parasociale, inoltre, ciascuna delle Parti, per quanto di propria competenza, farà tutto quanto necessario al fine di procurare l'attuazione dei nuovi piani di incentivazione basati su azioni da approvarsi da parte dei competenti organi dell'Incorporante (i **Piani**), non appena possibile dopo la data di efficacia della Fusione e in conformità ai principi di cui al Patto Parasociale medesimo. Detti principi prevedono, tra l'altro, che sia riservato a servizio dei Piani medesimi un numero di azioni fino a un massimo del 5% del capitale sociale dell'Incorporante (calcolato su base *fully diluted*), di cui una quota da assegnarsi a FM in sede di assegnazione dei relativi diritti.

Lock-up

Per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, RH non potrà, direttamente o indirettamente, trasferire o comunque disporre delle azioni di YOOX (ordinarie e Azioni B) rappresentative del: (i) 25% del capitale sociale complessivo di YOOX, inclusa almeno n. 1 Azione B; e (ii) 25% delle azioni di YOOX (comprensivo, per chiarezza, di azioni ordinarie e Azioni B) emesse a seguito dell'aumento di capitale a valere sulla Delega e sottoscritte da RH.

Tali restrizioni non limitano il diritto di RH di aderire ó ai termini e alle condizioni previste dello statuto (post-Fusione) ó a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa nei confronti di tutti gli azionisti di YOOX o di azionisti rappresentativi di almeno il 60% del capitale di YOOX.

Standstill

Né Richemont, né alcuna delle sue Affiliate potranno, senza il preventivo consenso scritto di YOOX, per un periodo di 3 anni successivi alla data di efficacia della Fusione, acquistare azioni o altri strumenti finanziari di YOOX (compresi opzioni o derivati relativi alle azioni di

YOOX), fermo restando il diritto di sottoscrivere qualunque azione di nuova emissione di YOOX da emettere in conseguenza dell'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione o di qualsiasi successivo aumento di capitale di YOOX.

Quanto sopra non potrà impedire a Richemont o ad alcuna delle sue Affiliate di convertire qualunque Azione B in azione ordinaria di YOOX, a condizione che la percentuale delle azioni con diritto di voto detenute complessivamente da Richemont e sue Affiliate non sia superiore al 25% del capitale sociale con diritto di voto di YOOX.

Tali restrizioni non impediranno a Richemont o a qualunque sua Affiliata di promuovere un'offerta pubblica di acquisto concorrente avente ad oggetto le azioni di YOOX ovvero di acquistare ulteriori azioni di YOOX nel caso in cui un terzo non collegato a Richemont promuova un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni di YOOX ovvero renda nota la propria intenzione, vincolante e irrevocabile, di promuovere tale offerta.

Impegno a non sottoscrivere patti parasociali

Richemont e RH si sono impegnate, per un periodo di 3 anni dalla data di efficacia della Fusione, a non stipulare alcun altro patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

* * *

Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione e del Patto Parasociale, Richemont e FM hanno sottoscritto un accordo (**Accordo di Lock-up**) in forza del quale FM ha assunto l'impegno, per un periodo di 3 anni dall'efficacia della Fusione e per tutto il tempo in cui rivestirà la carica di Amministratore Delegato, a non disporre di nessuna azione di nuova emissione di YOOX dallo stesso sottoscritta a valere su qualsiasi futuro aumento di capitale di YOOX (inclusi gli aumenti di capitale a servizio della Delega) e in esecuzione di qualsiasi nuovo piano di incentivazione/*stock option*.

Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alle informazioni essenziali dell'Accordo di Lock-up, redatte e pubblicate ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Consob, disponibili sul sito internet dell'Emittente (www.yooxgroup.com).

* * *

La presente Relazione illustra la proposta sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di YOOX ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, dell'articolo 125-*ter* del TUF e dell'articolo 70 del Regolamento Consob per quanto concerne l'approvazione del Progetto di Fusione.

La sopra menzionata proposta è effettuata anche in applicazione dell'articolo 49, comma 1, n. 3), lett. g) del Regolamento Emittenti ai fini dell'esenzione dall'obbligo di promuovere, a norma dell'articolo 49, comma 3 del Regolamento Emittenti (c.d. *whitewash*). Al riguardo si rinvia al successivo paragrafo 6.1 della presente Relazione.

1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

1.1 Illustrazione dell'operazione

La Fusione si inserisce nel contesto dell'operazione di aggregazione delle attività di YOOX e di NAP, sulla base di quanto previsto nell'Accordo di Fusione. Alla data della presente Relazione, NAP è indirettamente controllata da RH, a sua volta controllata da Richemont; RH detiene altresì l'intero capitale sociale di Largentia Italia. Alla data di efficacia della Fusione, a

seguito e per effetto del conferimento in natura di cui *infra*, Largentia Italia controllerà indirettamente NAP. A esito e per effetto della Fusione, pertanto, NAP diventerà una società indirettamente controllata da YOOX.

L'operazione di aggregazione prevede le seguenti fasi principali:

- (i) la costituzione oppure l'acquisto da parte di RH di un veicolo societario di diritto italiano. In esecuzione di tale fase, in data 1° aprile 2015 RH ha acquisito l'intero capitale sociale di Largentia Italia, società non operativa di recente costituzione;
- (ii) il conferimento in natura da parte di RH a favore di Largentia Italia delle azioni (ed eventualmente dei diritti a ricevere azioni, insieme rappresentativi del capitale sociale di Largentia Limited (o **Largentia UK**), una società di diritto inglese controllata da RH, che è alla data di stipula dell'atto di Fusione (o **Atto di Fusione**) è sarà a propria volta titolare di azioni ed eventualmente di diritti a ricevere azioni, insieme rappresentativi dell'intero capitale sociale di NAP (il **Conferimento**). In esecuzione di tale fase, in data 23 aprile 2015, Largentia Italia ha deliberato, tra l'altro, l'aumento del proprio capitale sociale in via inscindibile per massimi Euro 909.000.000, di cui Euro 605.955,97 di valore nominale ed Euro 908.394.044,03 di sovrapprezzo, al servizio del Conferimento, il quale sarà eseguito antecedentemente la stipula dell'Atto di Fusione;
- (iii) la Fusione per incorporazione di Largentia Italia in YOOX, da eseguirsi con efficacia successiva alla data di efficacia del Conferimento, con conseguente annullamento delle azioni ed estinzione dell'incorporanda e subentro dell'incorporante nella titolarità giuridica di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'incorporanda, ivi inclusa la partecipazione di controllo indiretta in NAP attraverso la propria partecipazione in Largentia UK.

1.1.1. I presupposti della Fusione

Costituisce presupposto essenziale della Fusione che, a seguito del perfezionamento della Fusione stessa, (i) YOOX sia titolare del 100% del capitale sociale di Largentia UK, il cui patrimonio consiste sostanzialmente solo della sua partecipazione in NAP e (ii) Largentia UK sia titolare del 100% del capitale sociale di NAP.

Più in dettaglio, alla data del Progetto di Fusione, RH è titolare del 96% circa del capitale sociale ordinario di Largentia UK, ed è altresì titolare del diritto incondizionato a che a essa venga trasferita l'intera residua partecipazione nel capitale sociale di Largentia UK. Tale diritto riviene dal fatto che RH, sulla base delle previsioni dello statuto di Largentia UK e di un patto parasociale avente a oggetto la stessa sottoscritto con gli altri titolari di azioni ordinarie, ha esercitato delle opzioni di acquisto su tale intera residua partecipazione nel capitale sociale di Largentia UK e, per l'effetto, riceverà le relative azioni al completamento della procedura prevista dalla relativa documentazione contrattuale e societaria, per la determinazione del prezzo di trasferimento delle stesse dovuto da RH. Ai sensi del diritto inglese l'esercizio dei sopra menzionati diritti di opzione attribuisce a RH la c.d. *beneficial ownership* sulle azioni opzionate (e pertanto il diritto incondizionato al trasferimento a suo favore di tali azioni), di talché, qualora è alla data prevista per l'esecuzione del Conferimento è il processo di determinazione del prezzo e di trasferimento di tali azioni non si fosse ancora concluso, RH conferirà a Largentia Italia le azioni di cui è titolare, nonché i sopra indicati diritti (ma non l'obbligo di pagamento del corrispettivo delle azioni, che rimarrà in capo a RH), i quali è per effetto della Fusione di Largentia Italia in YOOX è entreranno nel patrimonio dell'incorporante.

In data 23 aprile 2015, l'Assemblea di Largentia Italia ha deliberato un aumento di capitale a pagamento e in via inscindibile al servizio del Conferimento delle azioni (ed eventualmente di diritti al trasferimento di azioni) rappresentative del 100% del capitale sociale di Largentia UK, per nominali Euro 605.955,97, mediante emissione di n. 65.595.989 nuove azioni ordinarie prive del valore, con un sovrapprezzo complessivo pari a Euro 908.394.044,03 e così per un importo complessivo, tra nominale e sovrapprezzo, di Euro 909.000.000 e da sottoscrivere e liberarsi entro il 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'Accordo di Fusione, il Conferimento si basa su una valutazione predisposta ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, lett. b) del codice civile e l'Atto di Conferimento sarà stipulato (e il Conferimento sarà eseguito), almeno cinque giorni lavorativi prima della stipula dell'Atto di Fusione, cosicché alla data della predetta stipula, il capitale sociale di Largentia Italia sarà pari a Euro 655.955,97, suddiviso in n. 65.599.597 azioni, prive di valore nominale.

Alla data della presente Relazione, Largentia UK è titolare del 97% circa del capitale sociale ordinario di NAP e ha esercitato i diritti di opzione su una residua partecipazione costituita da azioni di categoria B a essa spettanti in forza dello statuto di NAP. Per l'effetto, ai sensi del diritto inglese, Largentia UK è titolare della c.d. *beneficial ownership* sulle suddette azioni rappresentative di categoria B (e pertanto del diritto incondizionato al trasferimento a suo favore di tali azioni). Tale trasferimento avrà luogo all'esito della procedura di determinazione del relativo prezzo di trasferimento dovuto da Largentia UK secondo quanto previsto nello statuto di NAP. In base a quanto previsto nell'Accordo di Fusione, tale prezzo sarà corrisposto da Largentia UK per mezzo di fondi messi a disposizione, senza obbligo di rimborso da parte di Largentia UK medesima, da RH.

Alla data della presente Relazione, RH ha a sua volta esercitato i diritti di opzione su una residua partecipazione pari a circa il 3% del capitale sociale di NAP (costituita da azioni di categoria C) ad essa spettanti in forza dello statuto di NAP. Per l'effetto, ai sensi del diritto inglese, RH è titolare della c.d. *beneficial ownership* sulle azioni rappresentative del suddetto 3% del capitale sociale ordinario di NAP (e pertanto del diritto incondizionato al trasferimento a suo favore di tali azioni). Tale trasferimento avrà luogo all'esito della procedura di determinazione del relativo prezzo di trasferimento secondo quanto previsto nello statuto di NAP. L'Accordo di Fusione prevede che la *beneficial ownership* di tali azioni ordinarie di categoria C sia trasferita a Largentia UK (senza alcun onere a carico della stessa) prima del perfezionamento del Conferimento, restando in ogni caso i connessi oneri a carico di RH.

Il capitale di NAP include anche un numero minimo di *deferred shares*, detenute da due azionisti di minoranza, che comunque saranno trasferite a Largentia o riacquistate dalla stessa NAP, a prezzo simbolico, entro la data di efficacia della Fusione.

Infine, il capitale di NAP comprende anche una *special share* di titolarità di RH, che sarà trasferita a Largentia UK, a prezzo simbolico, dopo il completamento del processo per la determinazione del prezzo delle azioni di NAP oggetto di esercizio delle opzioni di acquisto da parte di RH e il trasferimento delle azioni opzionate a RH o Largentia UK, secondo il caso.

Nelle more del processo di Fusione e del Conferimento, è possibile, anche se non probabile che alcuni degli azionisti di minoranza di Largentia e NAP chiedano di prendere parte all'operazione di Fusione. In tal caso, Largentia UK o RH, secondo il caso, intende rinunciare all'opzione esercitata e consentire a tali azionisti di dar corso ad un'operazione di *roll over* che preveda: (i) limitatamente agli azionisti di NAP che partecipino all'operazione, il conferimento in Largentia delle suddette azioni NAP a fronte della sottoscrizione di azioni di nuova emissione; (ii) il conferimento in Largentia Italia delle azioni Largentia UK di nuova emissione o di titolarità degli attuali azionisti di Largentia UK, diversi da RH, che partecipino

all'operazione di Fusione, in sottoscrizione di nuove azioni della Incorporanda. Tale operazione non avrebbe alcun impatto sul rapporto di cambio della Fusione in quanto comporterebbe esclusivamente la modifica del rapporto tra azioni Largentia UK e azioni Largentia Italia nell'ambito del Conferimento. Nel contesto del *roll over*, peraltro, è possibile che si renda necessario operare delle modifiche agli statuti di NAP e Largentia UK al fine di convertire parte delle azioni esistenti di Largentia Italia in azioni prive del diritto di voto, fermo in ogni caso il rapporto di cambio di cui al successivo paragrafo 3. Ove necessario ai fini di consentire il suddetto *roll over* e le conseguenti conversioni di azioni, la delibera di aumento di capitale di Largentia Italia al servizio del Conferimento sarà integrata e modificata secondo quanto necessario, senza tuttavia variazioni dell'importo dell'aumento di capitale a servizio del Conferimento.

1.1.2. Condizioni per la Fusione

In base a quanto previsto nell'Accordo di Fusione, la stipula dell'Atto di Fusione, oltre che al completamento del Conferimento, è condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- a) l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni delle autorità antitrust in Austria, Germania, Giappone, Regno Unito, Ucraina e USA entro il 31 dicembre 2015;
- b) l'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea di YOOX entro il 22 ottobre 2015, con la maggioranza richiesta dall'articolo 49, comma 1, n. 3, lett. (g), del Regolamento Consob, ai fini dell'esenzione ivi prevista dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di YOOX, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dello stesso articolo 49;
- c) la mancata presentazione di opposizioni alla Fusione da parte dei creditori di YOOX ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile ovvero, ove tali opposizioni siano presentate, il fatto che le stesse cessino di essere pendenti entro il 31 dicembre 2015; e
- d) l'ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie YOOX emesse a servizio del concambio della Fusione, entro il 31 dicembre 2015.

Peraltro, la condizione di cui al punto (c) è posta nell'esclusivo interesse di Richemont e pertanto è da questa unilateralmente rinunciabile.

1.1.3. La Fusione

Il Progetto di Fusione, unitamente a quanto al medesimo allegato che ne costituisce parte integrante, è stato approvato dagli organi amministrativi di YOOX e di Largentia Italia rispettivamente in data 23 aprile 2015 e in data 24 aprile 2015, ed è stato depositato in data 15 giugno 2015 dalle società partecipanti alla Fusione presso le rispettive sedi sociali, nonché depositato per l'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese di Bologna e di Milano in data 15 giugno 2015, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2501-ter del codice civile. Il Progetto di Fusione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna e presso quello di Milano in data 16 giugno 2015. Il Progetto di Fusione è inoltre allegato alla presente Relazione *sub* Allegato 1.1.3.

Il Consiglio di Amministrazione di YOOX del 24 aprile 2015 ha approvato il Progetto di Fusione, e il rapporto di cambio dallo stesso descritto, anche sulla base delle conclusioni contenute nelle *fairness opinion* rilasciate in pari data per il Consiglio di Amministrazione e per i consiglieri indipendenti, rispettivamente, da Mediobanca e Banca di Credito Finanziario

S.p.A. e Banca IMI S.p.A., allegate alla presente relazione, rispettivamente, *sub* Allegato 1.1.3(A) e Allegato 1.1.3(B).

La Fusione sarà deliberata sulla base (i) del progetto di bilancio di esercizio di YOOX al 31 dicembre 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2015 e dall'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2015 in unica convocazione e (ii) della situazione patrimoniale di Deal S.r.l. (oggi Largentia Italia S.p.A.) al 10 aprile 2015 redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Largentia Italia in data 23 aprile 2015 (le **Situazioni Patrimoniali di Fusione**).

Per una completa informativa agli azionisti delle società partecipanti alla Fusione è allegata al Progetto di Fusione (quale Allegato *sub* B al medesimo) anche una situazione patrimoniale proforma di Deal S.r.l. (oggi Largentia Italia S.p.A.) al 10 aprile 2015 che riflette gli effetti del Conferimento come se lo stesso avesse già avuto luogo a tale data di riferimento.

Il Progetto di Fusione, unitamente alle Situazioni Patrimoniali di Fusione, alla situazione patrimoniale *pro-forma* di Deal S.r.l. (oggi Largentia Italia S.p.A.) al 10 aprile 2015 e ai bilanci di esercizio di YOOX relativi agli esercizi 2014, 2013 e 2012, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di YOOX (in Zola Predosa, (Bo), Via Nannetti n. 1), gli Uffici Amministrativi della stessa (in Milano, Via Morimondo n. 17) e presso la sede legale di Largentia Italia (in Milano, Via Cesare Cantù n. 1), nonché consultabili sul sito internet di YOOX (www.yooxgroup.com) (Sezione Governance / Assemblea dei Soci) e depositati presso il sistema di stoccaggio *Market Storage*.

Con le medesime modalità, nei termini di legge sarà a disposizione del pubblico la relazione sulla congruità del rapporto di cambio rilasciata dall'esperto Baker Tilly Revisa S.p.A., nominato dal Tribunale di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile, quale esperto comune al fine della predisposizione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio.

Come sopra illustrato, l'operazione di Fusione si realizzerà successivamente al perfezionamento del Conferimento (descritto al precedente paragrafo 1.1 della presente Relazione).

La Fusione si realizzerà mediante emissione di n. 20.693.964 nuove azioni ordinarie YOOX e di n. 44.905.633 nuove Azioni B, per complessive n. 65.599.597 nuove azioni YOOX, con aumento di capitale per Euro 0,01 per ogni azione emessa, per un ammontare complessivo di Euro 655.995,97. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al successivo paragrafo 4 della presente Relazione.

1.2 Società partecipanti alla Fusione

Le società partecipanti alla Fusione sono le seguenti.

A. Incorporante

YOOX S.p.A., sede legale in Zola Predosa (Bo), Via Nannetti n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna n. 02050461207, con capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, di Euro 620.992,32 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 62.099.232 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e ammesse alle negoziazioni sull'MTA.

Alla data di pubblicazione della presente Relazione, sulla base delle informazioni disponibili sul sito internet della Consob (www.consob.it), delle risultanze del libro soci e delle altre

comunicazioni disponibili, gli azionisti che detengono, direttamente ed indirettamente, partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale con diritto di voto di YOOX sono i seguenti:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	AZIONI POSSEDUTE	% SU CAPITALE
Renzo Rosso	Red Circle Investments S.r.l.	3.425.867	8,538
	Red Circle S.r.l. Unipersonale	1.663.797	
	Renzo Rosso	212.342	
Federico Marchetti	Federico Marchetti	4.760.697	7,666
Capital Research and Management Company	Capital Research and Management Company	2.998.469	4,829
Balderton Capital EU Holdings Limited	Balderton Capital I L.P.	2.185.145	3,519
OppenheimerFunds, Inc.	Oppenheimerfunds Inc.	2.037.264	3,281
William Blair & Company, LLC	William Blair & Company Llc	1.310.680	2,111

Alla data di pubblicazione della presente Relazione YOOX detiene in portafoglio n. 17.339 azioni ordinarie proprie pari allo 0,028% del capitale sociale.

Ai sensi dell'Art. 5 dello statuto sociale di YOOX vigente alla data della presente Relazione:

- (i) L'Assemblea straordinaria in data 18 luglio 2002 e 2 dicembre 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte, per il periodo di 5 anni dal 18 luglio 2002, fino ad un ammontare massimo di Euro 17.555,20, mediante emissione di n. 33.760 azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna con un sovrapprezzo complessivo di Euro 1.551.609,60; tale aumento è da destinarsi a un piano di incentivazione aziendale. Il Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2007 ha integralmente fruito della sopracitata delega aumentando il capitale sociale mediante emissione di massime n. 1.755.520 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società. Il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio 2017 e qualora a detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte ⁽²⁾;
- (ii) L'Assemblea straordinaria in data 10 dicembre 2003 e 2 dicembre 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di 5 anni a decorrere dal 10 dicembre 2003, il capitale sociale mediante emissione di massime n. 19.669 nuove azioni ordinarie (aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione) del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, con sovrapprezzo unitario di Euro 45,96, e così per complessivi massimi nominali Euro 10.227,88 con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 903.987,24, da destinarsi in sottoscrizione a dipendenti, nonché a collaboratori, consulenti e amministratori di YOOX, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e pertanto con esclusione del diritto di opzione. Il Consiglio di Amministrazione del 1° dicembre 2008 ha integralmente fruito della

⁽²⁾ L'aumento di capitale è stato parzialmente sottoscritto e, del relativo importo, tiene conto l'indicazione di cui sopra alla voce "Capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione".

sopracitata delega aumentando il capitale sociale ó a servizio del piano di *stock option* ó mediante emissione di massime n. 1.022.788 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società. Il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al giorno 1° dicembre 2018 e qualora a detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- (iii) l'Assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005 e 12 luglio 2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, *ex* articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, per il periodo massimo di 5 anni dal 2 dicembre 2005, con esclusione del diritto di opzione *ex* articolo 2441, commi 5 e 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 31.303 nuove azioni ordinarie (aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione) del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore a Euro 58,65, e così per complessivi massimi nominali Euro 16.277,56 con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore a Euro 1.835.920,95. Tale aumento è destinato alla realizzazione di piani di incentivazione a favore di: (a) dipendenti di YOOX o di società da essa controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne n. 26.613 azioni e (b) degli amministratori e/o lavoratori a progetto e/o collaboratori della YOOX e/o di società da essa controllate, per quanto concerne n. 4.690 azioni. Il Consiglio di Amministrazione del 3 settembre 2009 ha integralmente fruito della sopracitata delega aumentando il capitale sociale mediante emissione di massime numero 1.627.756 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo unitario di Euro 1,1279, godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione. Il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019 e qualora a detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
- (iv) l'Assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, *ex* articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine di 5 anni dal 16 maggio 2007, con esclusione del diritto di opzione *ex* articolo 2441 del codice civile, commi 5 e 8, mediante emissione di massime n. 104.319 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, e così per complessivi massimi nominali Euro 54.245,88. Tale aumento è destinato alla realizzazione di un piano di *stock option* a favore di amministratori, collaboratori e dipendenti di YOOX e delle società controllate. Le singole delibere consiliari dovranno essere assunte in quanto compatibile, nel rispetto del procedimento *ex* articolo 2441, comma 6, del codice civile, con determinazione del prezzo, a cura degli amministratori, in misura non inferiore a Euro 59,17 per ciascuna azione. Il Consiglio di Amministrazione del 3 settembre 2009 ha parzialmente fruito della sopracitata delega aumentando il capitale sociale mediante emissione di massime n. 5.176.600 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01 e un prezzo di emissione determinato: (a) in Euro 1,1379 cadauna quanto a n. 4.784.000 nuove azioni e (b) in Euro 2,0481 cadauna quanto a n. 392.600 nuove azioni. Il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019 e qualora a detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- (v) l'Assemblea straordinaria in data 8 settembre 2009 ha eliminato il valore nominale delle azioni e ha provveduto al frazionamento delle azioni esistenti e alla modifica di alcuni termini ex articolo 2439 del codice civile ai fini della scindibilità degli aumenti di capitale;
- (vi) l'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 15.000,00, a pagamento, in via scindibile, ex articolo 2441, comma 4, del codice civile, mediante l'emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo ó non inferiore alla parità contabile di emissione ó da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso l'MTA nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle opzioni. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del piano di *stock option* approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 giugno 2012, riservato agli amministratori esecutivi di YOOX ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2017 e qualora a detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
- (vii) l'Assemblea straordinaria del 17 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 5.000,00, a pagamento, in via scindibile, ex articolo 2441, comma 8, del codice civile, mediante l'emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo ó non inferiore alla parità contabile di emissione ó da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso l'MTA nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle opzioni. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del piano di *stock option* approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2014, riservato esclusivamente ai dipendenti di YOOX e delle società dalla stessa, direttamente e indirettamente, controllate, ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2020 e qualora a detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.


Si precisa che ai fini della descrizione degli aumenti di capitale di cui sopra, riportati nell'Art. 5 dello statuto sociale di YOOX vigente alla data della presente Relazione, sono stati eliminati i riferimenti alle clausole statutarie relative agli aumenti del capitale sociale il cui termine di sottoscrizione sia già scaduto o che hanno avuto integrale esecuzione. Per l'Art. 5 dello statuto sociale dell'Incorporante (post-Fusione) si rinvia al successivo paragrafo 1.3 della presente Relazione.

B. *Incorporanda*

Largenta Italia S.p.A. (già Deal S.r.l., così ridenominata a seguito di deliberazioni di trasformazione in società per azioni e modifica della denominazione sociale, adottate dall'Assemblea in data 23 aprile 2015 e iscritte presso il registro delle imprese di Milano in data 27 aprile 2015), sede legale in Milano, Via Cesare Cantù n. 1, codice fiscale e numero di

iscrizione nel Registro Imprese di Milano 08867720966 con capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, di Euro 50.000,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 3.608 azioni ordinarie, prive di valore nominale. Alla data della presente Relazione RH è l'unico azionista di Largentia Italia.

Il seguente grafico illustra i soggetti controllanti, direttamente e indirettamente, Largentia Italia, nonché le società da essa, direttamente e indirettamente, controllate, a esito del Conferimento.



In merito al Conferimento, si ricorda che in data 23 aprile 2015, l'Assemblea di Largentia Italia ha deliberato un aumento di capitale inscindibile al servizio del Conferimento per complessivi Euro 909.000.000, tramite emissione di n. 65.595.989 azioni ordinarie prive di valore nominale. Pertanto, alla data di stipula dell'Atto di Fusione, a seguito dell'avvenuta esecuzione del Conferimento, il capitale sociale di Largentia Italia sarà pari ad Euro 655.955,97, suddiviso in n. 65.599.597 azioni ordinarie, prive di valore nominale ed Euro 908.394.044,03 di sovrapprezzo (al riguardo si rinvia al precedente paragrafo 1.1 della presente Relazione).

1.3 Statuto dell'Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea straordinaria di YOOX sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Statuto sociale che sarà adottato dall'Incorporante con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, senza che agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetti il diritto di recesso in quanto le deliberazioni proposte non configurano alcuna delle ipotesi previste dalla legge.

Posto che la proposta di attribuzione della Delega al Consiglio di Amministrazione, per aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 200 milioni, viene sottoposta agli azionisti nella medesima Assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla Fusione e sull'adozione di un nuovo testo statutario (quale autonomo successivo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria rispetto alla proposta relativa alla Fusione), alla data di efficacia della Fusione entrerà in vigore uno dei testi statutari allegati al Progetto di Fusione in ragione di quanto deliberato dall'Assemblea in merito alla proposta di Delega.

Si riportano di seguito le principali modifiche proposte al testo statutario vigente dell'Emittente, con evidenza delle differenze rispetto allo Statuto sociale vigente. La versione integrale del nuovo testo statutario include inoltre alcuni aggiustamenti minori di natura esclusivamente stilistica e formale.

Si precisa che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono diritto al recesso ai sensi di legge.

** ** *

Si propone la modifica dell'Art. 1 dello statuto vigente dell'Incorporante, relativo alla denominazione sociale, in quanto con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione l'Incorporante assumerà la nuova denominazione sociale "YOOX Net-A-Porter Group S.p.A." e, in forma abbreviata, "YNAP S.p.A.".

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 1	Art. 1
E' costituita una società per azioni con la denominazione: "YOOX S.p.A."	E' costituita una società per azioni con la denominazione: "YOOX Net-A-Porter Group S.p.A." o, in forma abbreviata, "YNAP S.p.A."

Si propone la modifica del comma 1 dell'Art. 2 dello statuto vigente dell'Incorporante, relativo alla sede legale, in quanto con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, la sede legale sarà trasferita nel Comune di Milano.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 2	Art. 2
1. La Società ha sede in Zola Predosa (Bo).	1. La Società ha sede in Zola Predosa (Bo) Milano.
2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.	2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.

Si propongono le seguenti modifiche all'Art. 5 dello statuto vigente dell'Incorporante, relativo al capitale sociale, al fine di riflettere:

- (a) l'ammontare dell'aumento di capitale a servizio della Fusione, come descritto al paragrafo 1 della presente Relazione, cui si rinvia;
- (b) la suddivisione del capitale sociale in azioni ordinarie e Azioni B, secondo quanto descritto al paragrafo 4 della presente Relazione, cui si rinvia;
- (c) la disciplina delle Azioni B che prevede, in particolare:
- il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie, esercitabile in ogni momento purché, dopo la conversione, il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dal socio richiedente la conversione non ecceda il 25% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da azioni con diritto di voto; e
 - la facoltà per ciascun socio titolare di Azioni B, in caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto almeno il 60% delle azioni ordinarie dell'Emittente di convertire, nel Rapporto di Conversione, tutte o parte delle Azioni B possedute al fine esclusivo di trasferire all'offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione.

Per maggiori informazioni in merito alla disciplina delle Azioni B si rinvia alla Premessa e al successivo Paragrafo 6.1. della presente Relazione;

- (d) l'eliminazione delle clausole relative agli aumenti del capitale sociale il cui termine di sottoscrizione sia già scaduto o che hanno avuto integrale esecuzione;
- (e) la Delega all'aumento del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, che viene sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il Progetto di Fusione al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria. Per la descrizione della suddetta Delega si rinvia alla Premessa e al paragrafo 1 della presente Relazione, nonché alla relativa relazione redatta e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e consultabile sul sito internet dell'Emittente (www.yooxgroup.com) (Sezione Governance / Assemblea dei Soci) e depositate presso il sistema di stoccaggio *Market Storage*.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 5	Art. 5
<p>1. Il capitale sociale ammonta ad Euro . 620.992,232 (seicentoventimilanovecentonovantadue virgola trentadue) ed è diviso in n. . 62.099.232 (sessantaduemilioni novantanovemiladuecento trentadue) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.</p> <p>Con delibera di Assemblea Straordinaria in data 31 luglio 2000 (verbale ricevuto dal Notaio Federico Rossi), così come modificata dalle delibere di Assemblea Straordinaria del 25 ottobre 2000 (verbale ricevuto dal notaio Cesare Suriani), del 26 febbraio 2002 e del 7 maggio 2003 (verbali ricevuti dal Notaio Carlo Vico) è stata conferita delega</p>	<p>1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 620.992,232 (seicentoventimilanovecentonovantadue virgola trentadue) 1.276.988,29* (unmilione duecentosettantaseimilanovece ntottantotto virgola ventinove) ed è diviso in n. 62.099.232 (sessantaduemilioni novantanovemiladuecent otrentadue) 82.793.196* (ottantaduemilioni settecentonovantatremi lacentonovantasei) azioni ordinarie, ed in n. 44.905.633* (quarantaquattromilioni novecentocinque milaseicentotrentatre) azioni prive del diritto di voto denominate Azioni B, tutte senza indicazione del valore nominale.</p>

all'Organo Amministrativo per aumentare il capitale sociale, in una o più volte per l'importo nominale massimo di Euro 14.839,24, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, mediante emissione di nuove azioni da Euro 0,52 ciascuna, con sovrapprezzo di complessive Euro 1.311.560,52, pari a Euro 45,96 per ogni nuova azione. Detta facoltà doveva essere esercitata nel periodo massimo di anni 5 (cinque) a partire dal 31 luglio 2000, ed è stata dal Consiglio di Amministrazione fruita come infra precisato.

**[Fatta avvertenza che le indicazioni in merito all'ammontare del capitale sociale e al numero di azioni ordinarie della Società alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largenta Italia S.p.A. nella Società saranno precisate nel loro rispettivo definitivo ammontare in funzione dell'esecuzione a tale data delle delibere di aumento di capitale di seguito indicate.]*

~~Con delibera di Assemblea Straordinaria in data 31 luglio 2000 (verbale ricevuto dal Notaio Federico Rossi), così come modificata dalle delibere di Assemblea Straordinaria del 25 ottobre 2000 (verbale ricevuto dal notaio Cesare Suriani), del 26 febbraio 2002 e del 7 maggio 2003 (verbali ricevuti dal Notaio Carlo Vico) è stata conferita delega all'Organo Amministrativo per aumentare il capitale sociale, in una o più volte per l'importo nominale massimo di Euro 14.839,24, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, mediante emissione di nuove azioni da Euro 0,52 ciascuna, con sovrapprezzo di complessive Euro 1.311.560,52, pari a Euro 45,96 per ogni nuova azione. Detta facoltà doveva essere esercitata nel periodo massimo di anni 5 (cinque) a partire dal 31 luglio 2000, ed è stata dal Consiglio di Amministrazione fruita come infra precisato.~~

Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili. Per l'effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le Azioni B dovranno essere suddivise o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o

<p>A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 18 luglio 2002 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 comma 2 C.C., la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte, per il periodo di cinque anni a partire dal 18 luglio 2002, fino ad un ammontare massimo di Euro 17.555,20 (diciassettemila cinquecentocinquantacinque virgola venti), mediante emissione di N. 33.760 azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna con un sovrapprezzo complessivo di Euro 1.551.609,60 (un milione cinquecentocinquantunmila seicentonove virgola sessanta).</p> <p>Aumento da destinarsi ad un piano di incentivazione aziendale.</p> <p>Nel caso in cui l'aumento deliberato venga sottoscritto parzialmente, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p>A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 10 dicembre 2003 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data dell'Assemblea 10 dicembre 2003, il capitale sociale mediante emissione di massimo numero 19.669 (diciannovemila seicentosessantanove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo</p>	<p>relative singole tranche) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della delibera di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia a oggetto azioni ordinarie e il diritto di opzione delle Azioni B abbia a oggetto Azioni B.</p> <p>A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 18 luglio 2002 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 comma 2 C.C., la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte, per il periodo di cinque anni a partire dal 18 luglio 2002, fino ad un ammontare massimo di Euro 17.555,20 (diciassettemila cinquecentocinquantacinque virgola venti), mediante emissione di N. 33.760 azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna con un sovrapprezzo complessivo di Euro 1.551.609,60 (un milione cinquecentocinquantunmila seicentonove virgola sessanta).</p> <p>Aumento da destinarsi ad un piano di incentivazione aziendale.</p> <p>Nel caso in cui l'aumento deliberato venga sottoscritto parzialmente, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p>A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 10 dicembre 2003 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data dell'Assemblea 10 dicembre 2003, il capitale sociale mediante emissione di massimo numero 19.669 (diciannovemila seicentosessantanove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna,</p>
---	--

<p>unitario di Euro 45,96 (quarantacinque virgola novantasei), e così per complessivi massimi nominali Euro 10.227,88 (diecimiladuecentoventisette virgola ottantotto) con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 903.987,24 (novecentotremila novecentoottantasette virgola ventiquattro); le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione; il tutto con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci e da destinarsi in sottoscrizione a dipendenti della società, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, nonché a collaboratori, consulenti e consiglieri di amministrazione della stessa, sempre da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione.</p> <p>A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 2 dicembre 2005 e 12 luglio 2007 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta prima delibera, il capitale sociale mediante emissione di massime numero 31.303 (trentunmilatrecentotre) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65, e così per complessivi massimi nominali Euro 16.277,56 (sedecimila duecentoottantasette virgola cinquantasei) con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.835.920,95 (un milione ottocentotrentacinquemila novecentoventi virgola novantacinque);</p> <p>le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;</p> <p>l'aumento è destinato alla realizzazione di piani di incentivazione a favore:</p> <p>* dei dipendenti della società, o di società da</p>	<p>con sovrapprezzo unitario di Euro 45,96 (quarantacinque virgola novantasei), e così per complessivi massimi nominali Euro 10.227,88 (diecimiladuecentoventisette virgola ottantotto) con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 903.987,24 (novecentotremila novecentoottantasette virgola ventiquattro); le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione; il tutto con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci e da destinarsi in sottoscrizione a dipendenti della società, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, nonché a collaboratori, consulenti e consiglieri di amministrazione della stessa, sempre da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione.</p> <p>A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 2 dicembre 2005 e 12 luglio 2007 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta prima delibera, il capitale sociale mediante emissione di massime numero 31.303 (trentunmilatrecentotre) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65, e così per complessivi massimi nominali Euro 16.277,56 (sedecimila duecentoottantasette virgola cinquantasei) con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.835.920,95 (un milione ottocentotrentacinquemila novecentoventi virgola novantacinque);</p> <p>le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;</p> <p>l'aumento è destinato alla realizzazione di piani di incentivazione a favore:</p>
--	--

<p>essa controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 8° del codice civile per quanto concerne n. 26.613 (ventiseimilaseicentotredici) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 13.838,76, con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.560.852,45;</p> <p>* degli amministratori e/o lavoratori a progetto e/o collaboratori della società e/o di società da essa controllate, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5° del codice civile, per quanto concerne n. 4.690 (quattromilaseicentonovanta) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 2.438,80 con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 275.068,50.</p>	<p>* dei dipendenti della società, o di società da essa controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 8° del codice civile per quanto concerne n. 26.613 (ventiseimilaseicentotredici) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 13.838,76, con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.560.852,45;</p> <p>* degli amministratori e/o lavoratori a progetto e/o collaboratori della società e/o di società da essa controllate, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5° del codice civile, per quanto concerne n. 4.690 (quattromilaseicentonovanta) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 2.438,80 con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 275.068,50.</p>
<p>L'aumento di capitale, ovvero gli aumenti di capitale in caso di pluralità di delibere consiliari, saranno, in ogni caso, scindibili. Quindi il capitale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine che la delibera consiliare ovvero le delibere consiliari firseranno in attuazione dei piani; le singole delibere consiliari - ove si tratti di aumenti di capitale in esecuzione di piani di incentivazione a favore di soggetti diversi dai dipendenti - dovranno essere assunte con applicazione di quanto dispone il sesto comma dell'art. 2441 Cod. Civ., fermo tuttavia anche il prezzo minimo sopra stabilito.</p> <p>Con delibera di assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007 è stata attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine di cinque</p>	<p>L'aumento di capitale, ovvero gli aumenti di capitale in caso di pluralità di delibere consiliari, saranno, in ogni caso, scindibili. Quindi il capitale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine che la delibera consiliare ovvero le delibere consiliari firseranno in attuazione dei piani; le singole delibere consiliari - ove si tratti di aumenti di capitale in esecuzione di piani di incentivazione a favore di soggetti diversi dai dipendenti - dovranno essere assunte con applicazione di quanto dispone il sesto comma dell'art. 2441 Cod. Civ., fermo tuttavia anche il prezzo minimo sopra stabilito.</p> <p>Con delibera di assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007 è stata attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine di cinque</p>

<p>anni a decorrere dalla data della suddetta delibera, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441 cod. civ. commi 5° e 8°, mediante emissione di massime numero 104.319 (centoquattromila trecentodiciannove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e così per complessivi massimi nominali Euro 54.245,88 (cinquantaquattromila duecento quarantacinque virgola ottantotto);</p> <p>le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;</p> <p>l'aumento è destinato alla realizzazione di un piano di stock option a favore di amministratori, collaboratori e dipendenti della società e delle società controllate.</p> <p>Le singole delibere consiliari dovranno essere assunte nel rispetto, in quanto compatibile, del procedimento di cui all'articolo 2441, comma sesto cod. civ., con determinazione del prezzo, a cura degli amministratori, in misura non inferiore ad Euro 59,17 (cinquantanove virgola diciassette) per ciascuna azione, nel rispetto altresì di ogni limite di legge.</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 8 settembre 2009 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, per massimi Euro 62.400,00 (sessantaduemilaquattrocento virgola zero zero) da imputarsi a capitale, mediante emissione di massime n. 6.240.000 (seimilioniduecentoquarantamila) azioni senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell' art. 2441 quinto comma del codice civile, il tutto a servizio dell'Offerta Globale finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>La parità contabile delle azioni emittende è fissata in Euro 0,01 (zero virgola zero uno).</p>	<p>anni a decorrere dalla data della suddetta delibera, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441 cod. civ. commi 5° e 8°, mediante emissione di massime numero 104.319 (centoquattromila trecentodiciannove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e così per complessivi massimi nominali Euro 54.245,88 (cinquantaquattromila duecento quarantacinque virgola ottantotto);</p> <p>le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;</p> <p>l'aumento è destinato alla realizzazione di un piano di stock option a favore di amministratori, collaboratori e dipendenti della società e delle società controllate.</p> <p>Le singole delibere consiliari dovranno essere assunte nel rispetto, in quanto compatibile, del procedimento di cui all'articolo 2441, comma sesto cod. civ., con determinazione del prezzo, a cura degli amministratori, in misura non inferiore ad Euro 59,17 (cinquantanove virgola diciassette) per ciascuna azione, nel rispetto altresì di ogni limite di legge.</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 8 settembre 2009 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, per massimi Euro 62.400,00 (sessantaduemilaquattrocento virgola zero zero) da imputarsi a capitale, mediante emissione di massime n. 6.240.000 (seimilioniduecentoquarantamila) azioni senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell' art. 2441 quinto comma del codice civile, il tutto a servizio dell'Offerta Globale finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>La parità contabile delle azioni emittende è fissata in Euro 0,01 (zero virgola zero uno).</p>
---	--

Ove non interamente attuato entro il termine massimo del 31 dicembre 2010, l'aumento di capitale resterà efficace nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro quella data.

L'aumento è stato integralmente sottoscritto e del relativo importo tiene conto l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 8 settembre 2009 ha deliberato di aumentare a pagamento in via scindibile, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 commi 5° ed 8° del codice civile, essendo l'aumento destinato alla realizzazione del piano di incentivazione approvato in sede ordinaria dalla medesima assemblea a favore di amministratori, dipendenti e consulenti;

l'esecuzione dell'aumento avverrà mediante emissione di complessive massime numero 4.732.000 (quattro milioni settecentotrentaduemila) nuove azioni ordinarie (a seguito dell'efficacia del frazionamento pure deliberato nella stessa assemblea), e così per complessivi nominali Euro 47.320 (quarantasettemila trecentoventi), da imputarsi a capitale, essendo la parità contabile di emissione stabilita in Euro 0,01 (zero virgola zero uno); le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione.

Il prezzo di emissione delle azioni sarà da calcolarsi assumendo la media ponderata dei prezzi registrati sul mercato dalle azioni della Società nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti l'assegnazione delle opzioni, fermo restando il rispetto di ogni prezzo minimo stabilito dalla legge e così anche del valore di parità contabile sopra determinato.

Ove non interamente attuato entro il termine massimo del 31 dicembre 2014, l'aumento di

~~Ove non interamente attuato entro il termine massimo del 31 dicembre 2010, l'aumento di capitale resterà efficace nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro quella data.~~

~~L'aumento è stato integralmente sottoscritto e del relativo importo tiene conto l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo.~~

~~L'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 8 settembre 2009 ha deliberato di aumentare a pagamento in via scindibile, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 commi 5° ed 8° del codice civile, essendo l'aumento destinato alla realizzazione del piano di incentivazione approvato in sede ordinaria dalla medesima assemblea a favore di amministratori, dipendenti e consulenti;~~

~~l'esecuzione dell'aumento avverrà mediante emissione di complessive massime numero 4.732.000 (quattro milioni settecentotrentaduemila) nuove azioni ordinarie (a seguito dell'efficacia del frazionamento pure deliberato nella stessa assemblea), e così per complessivi nominali Euro 47.320 (quarantasettemila trecentoventi), da imputarsi a capitale, essendo la parità contabile di emissione stabilita in Euro 0,01 (zero virgola zero uno);~~

~~le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione.~~

~~Il prezzo di emissione delle azioni sarà da calcolarsi assumendo la media ponderata dei prezzi registrati sul mercato dalle azioni della Società nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti l'assegnazione delle opzioni, fermo restando il rispetto di ogni prezzo minimo stabilito dalla legge e così anche del valore di parità contabile sopra determinato.~~

~~Ove non interamente attuato entro il termine~~

capitale resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro quella data.

L'aumento è stato parzialmente sottoscritto e del relativo importo tiene conto l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo.

In esito a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria in data 8 settembre 2009 - che ha eliminato il valore nominale delle azioni e ha provveduto al frazionamento delle azioni esistenti ed alla modifica di alcuni termini ex art. 2439 del codice civile - sono state modificate come segue le clausole transitorie relative all'esecuzione delle deleghe assembleari che precedono:

A

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione in data 31 gennaio 2005, ha altresì integralmente fruito della sopracitata delega, conferita ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria in data 31 luglio 2000 - così come sopra modificata - aumentando il capitale sociale a servizio di piano di Stock Options, mediante emissione di massime n. 1.483.924 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo di Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 gennaio 2015 (dato aggiornato alla modificazione statutaria in data 8 settembre 2009), prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

B

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 12 luglio 2007, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 18 luglio 2002 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di

~~massimo del 31 dicembre 2014, l'aumento di capitale resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro quella data.~~

~~L'aumento è stato parzialmente sottoscritto e del relativo importo tiene conto l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo.~~

In esito a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria in data 8 settembre 2009 - che ha eliminato il valore nominale delle azioni e ha provveduto al frazionamento delle azioni esistenti ed alla modifica di alcuni termini ex art. 2439 del codice civile - sono state modificate come segue le clausole transitorie relative all'esecuzione delle deleghe assembleari che precedono:

A

~~Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione in data 31 gennaio 2005, ha altresì integralmente fruito della sopracitata delega, conferita ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria in data 31 luglio 2000 - così come sopra modificata - aumentando il capitale sociale a servizio di piano di Stock Options, mediante emissione di massime n. 1.483.924 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo di Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).~~

~~Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 gennaio 2015 (dato aggiornato alla modificazione statutaria in data 8 settembre 2009), prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.~~

BA

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 12 luglio 2007, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 18 luglio 2002 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di

piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.755.520 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio 2017, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'aumento è stato parzialmente sottoscritto e, del relativo importo, tiene conto l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo.

C

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 1 dicembre 2008, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 10 dicembre 2003 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.022.788 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al giorno 1 dicembre 2018 (dato aggiornato alla modificazione statutaria in data 8 settembre 2009), prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

D

piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.755.520 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio 2017, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'aumento è stato parzialmente sottoscritto e, del relativo importo, tiene conto l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo.

EB

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 1 dicembre 2008, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 10 dicembre 2003 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.022.788 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al giorno 1 dicembre 2018 (dato aggiornato alla modificazione statutaria in data 8 settembre 2009), prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

DC

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 3 settembre 2009, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 12 luglio 2007, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options ó mediante emissione di massime numero 1.627.756 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo unitario di Euro 1,1279, godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

E

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione in data 3 settembre 2009, ha altresì parzialmente fruito della sopracitata delega, conferita ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007, aumentando il capitale sociale - con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 commi 5° e 8° del codice civile ed a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime numero 5.176.600 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01 (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Il prezzo delle azioni emittende è determinato in Euro 1,1379 per ciascuna azione quanto a n. 4.784.000 (quattro milioni settecentottantaquattro mila) nuove azioni, ed in Euro 2,0481 per ciascuna azione quanto a n. 392.600 (trecentonovantaduemila seicento) nuove azioni (dati aggiornati alle

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 3 settembre 2009, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 12 luglio 2007, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options ó mediante emissione di massime numero 1.627.756 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo unitario di Euro 1,1279, godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

ED

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione in data 3 settembre 2009, ha altresì parzialmente fruito della sopracitata delega, conferita ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007, aumentando il capitale sociale - con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 commi 5° e 8° del codice civile ed a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime numero 5.176.600 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01 (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Il prezzo delle azioni emittende è determinato in Euro 1,1379 per ciascuna azione quanto a n. 4.784.000 (quattro milioni settecentottantaquattro mila) nuove azioni, ed in Euro 2,0481 per ciascuna azione quanto a n. 392.600 (trecentonovantaduemila seicento) nuove

<p>modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).</p> <p>Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>L'assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione può essere escluso, con deliberazione dell'assemblea ovvero, qualora sia stato a ciò delegato, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 secondo periodo, del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale.. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..</p> <p>In applicazione della clausola che precede, l'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 15.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., e</p>	<p>azioni (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).</p> <p>Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>L'assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione può essere escluso, con deliberazione dell'assemblea ovvero, qualora sia stato a ciò delegato, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 secondo periodo, del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale.. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..</p> <p>In applicazione della clausola che precede, l'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 15.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma</p>
--	---

quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l'emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 giugno 2012, riservato agli amministratori esecutivi di YOOX ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le "Opzioni") valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2017 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.

L'Assemblea straordinaria del 17 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 5.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 8, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l'emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore

4, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l'emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 giugno 2012, riservato agli amministratori esecutivi di YOOX ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le "Opzioni") valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2017 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.

L'Assemblea straordinaria del 17 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 5.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 8, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l'emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo -

alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2014, riservato esclusivamente ai dipendenti di YOOX e delle società dalla stessa, direttamente e indirettamente, controllate, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le "Opzioni") valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2020 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.

non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2014, riservato esclusivamente ai dipendenti di YOOX e delle società dalla stessa, direttamente e indirettamente, controllate, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le "Opzioni") valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2020 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 21 luglio 2015 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro tre anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largenta Italia S.p.A. in YOOX ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, per aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per massimi Euro 200.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, secondo la disciplina che segue:

(i) il numero complessivo massimo delle azioni da emettere nell'ambito della o delle delibere di aumento di capitale non

<p><i>[Il nuovo statuto dell'Incorporante entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione in una delle versioni allegata al Progetto di Fusione sub òA.1ò e òA.2ò a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea in merito alla proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 200 milioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) mediante emissione di un numero complessivo massimo di azioni ordinarie non eccedente il 10% del numero di azioni a seguito della fusione per incorporazione in YOOX S.p.A. di Largentia Italia S.p.A.]</i></p>	<p>potrà eccedere il 10% del numero di azioni quale risultante a seguito della esecuzione della fusione per incorporazione nella Società di Largentia Italia S.p.A.;</p> <p>(ii) la delibera o le delibere di aumento di capitale potranno prevedere il rispetto del diritto di opzione o prevederne l'esclusione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile oppure ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile;</p> <p>(iii) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistenti al momento della assunzione della delibera consigliare di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia ad oggetto azioni ordinarie ed il diritto di opzione delle Azioni B abbia ad oggetto Azioni B;</p> <p>(iv) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano l'esclusione del diritto di opzione (a) potranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, oppure a partner strategici e/o industriali della Società, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;</p> <p>(v) le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione delle azioni eventualmente da imputare a sovrapprezzo.</p>
<p>2. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e</p>	<p>2. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e</p>

conferiscono ai loro possessori eguali diritti.	conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
	<p>3. Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea straordinaria della Società, ferma invece la piena titolarità in capo ai Soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili.</p>
	<p>4. Ciascun socio titolare di Azioni B può disporre liberamente delle proprie azioni ad eccezione di n. 1 (una) Azione B che, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. nella Società ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, dovrà restare nella titolarità del socio titolare di Azioni B. Ai fini della presente disposizione, ciascun socio titolare di Azioni B sarà considerato congiuntamente ad ogni altro socio titolare di Azioni B che sia qualificabile come sua parte correlata ai sensi dei principi contabili internazionali IAS IFRS di volta in volta vigenti (ai fini del presente Statuto, "Parte Correlata"), cosicché, qualora più Soci titolari di Azioni B siano Parti Correlate, l'obbligo di cui al presente comma si intenderà rispettato allorché la titolarità di una Azione B sia mantenuta in capo anche ad uno solo di essi.</p> <p>Fermo il limite di cui sopra, in caso di disposizione di Azioni B a favore di soggetti diversi da Parti Correlate, le Azioni B si convertono automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:1.</p>
	<p>5. Ciascun socio titolare di Azioni B ha la facoltà di convertire, in qualsiasi momento, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l'ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal</p>

	<p>soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista nei principi contabili internazionali IAS IFRS, di volta in volta vigenti) non ecceda il 25% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.</p>
	<p>6. Infine, nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie della Società, ciascun socio titolare di Azioni B, anche in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5, ha la facoltà di convertire, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute (e di dare comunicazione della propria decisione di convertire), al fine esclusivo di trasferire all'offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l'efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell'offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa che vengano effettivamente trasferite all'offerente.</p>
	<p>7. Nei casi di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsti ai commi 4 e 5, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla conversione (A) siano emesse a favore del socio che ha richiesto la conversione entro il quinto giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di conversione o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile, e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.</p> <p>Nel caso di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsto al comma</p>

	6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla richiesta di conversione (A) siano emesse entro il giorno di borsa aperta precedente la data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.
3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.	3. 8. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.
4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.	49. Le azioni della Società sono emesse in regime di dematerializzazione Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Si propongono le seguenti modifiche all'Art. 14 dello statuto vigente dell'Incorporante, relativo al Consiglio di Amministrazione, al fine di migliorarne la comprensione del resto nonché di prevedere o oltre ad altre modifiche di minore importanza o l'inserimento di un nuovo meccanismo per il funzionamento del voto di lista dimodoché, in linea con quanto previsto nell'Accordo di Fusione (per la cui descrizione si rimanda alla Premessa della presente Relazione), dall'eventuale lista presentata da soci titolari di Azioni B vengano tratti due amministratori. Per chiarezza si segnala che dette modifiche non incidono sulla facoltà del Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 14	Art. 14
1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di	1. Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di

quindici Amministratori, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter comma 1-ter d. lgs 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

quindici Amministratori, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo ~~dell'art.~~ **147-ter**, comma 1-ter d. lgs ~~58/1998~~, **del TUF**, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; ~~per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.~~

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio **di Amministrazione**.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, ~~almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti,~~ **Amministratori non inferiore a quello stabilito dalla normativa pro tempore vigente** deve inoltre possedere **essere in possesso dei** requisiti di indipendenza ivi ~~richiesti~~ **prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili** (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

~~2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.~~

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir

	<p>meno del requisito di indipendenza prescritto dall'art. 148, comma 3, del TUF in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. In ogni caso, gli Amministratori Indipendenti indicati come tali al momento della loro nomina devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza.</p>
<p>2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.</p> <p>Le liste presentate dai soci sono depositate presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli</p>	<p>2. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate - nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché del presente Statuto - nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente devono essere elencati mediante attribuzione di un numero progressivo.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo dell'art. 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 del TUF e sue successive modifiche ed integrazioni ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.</p> <p>Le liste presentate dai soci Soci sono depositate presso la sede sociale, con le</p>

Amministratori. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter; qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, le medesime debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

~~Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter; qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, le medesime debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.~~

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno

<p>Le liste inoltre contengono, anche in allegato:</p> <p>(i) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati;</p> <p>(ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;</p> <p>(iii) indicazione ó per le liste presentate dai soci - dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>Ogni socio ed i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno</p>	<p>rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all'accesso) dei candidati.</p> <p>Le liste inoltre contengono, anche in allegato:</p> <p>(i) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati;</p> <p>(ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore Amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter" e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;</p> <p>(iii) indicazione ó per le liste presentate dai soci Soci - dell'identità dei soci Soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>Ogni socio ed Socio, i soci Soci aderenti ad uno stesso un patto parasociale ex articolo relevante ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni TUF, nonché le Parti Correlate del suddetto Socio, non possono presentare né votare più di una lista, anche se o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Una società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può essere presente potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti</p>
---	---

ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (døra innanzi òLista di Maggioranzaö), viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (døra innanzi òLista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

eriteri: si procederà alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri che seguono:

A) (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (døra innanzi òLista di Maggioranzaö), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di tutti i consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; da eleggere ad eccezione dei candidati tratti dalle eventuali liste di cui ai successivi punti (ii) e (iii);

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti eventuale lista che sia stata presentata da un Socio che risulti anche titolare di azioni senza diritti di voto (e cioè titolare di Azioni B) (døra innanzi il òSocio con Voto Limitatoö, e la òLista presentata dal Socio con Voto Limitatoö), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, due Consiglieri. In caso di pluralità di liste presentate da Soci con Voto Limitato che non siano Parti Correlate, i Consiglieri saranno tratti da quella, tra tali liste, che abbia ottenuto il maggior numero di voti;

(iii) dalla lista, diversa dalla Lista di Maggioranza e diversa dalla Lista presentata dal Socio con Voto Limitato, che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza o la Lista presentata dal Socio con Voto Limitato ai sensi delle disposizioni applicabili (døra innanzi òLista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con il numero uno;

(iv) in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo

~~Amministratore Indipendente ex art. 147-ter,~~ **mancanza di Lista presentata dal Socio con Voto Limitato o in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della mancanza di Lista di Minoranza, i Consiglieri o il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella** **Consigliere che avrebbero dovuto essere tratti da tali liste vengono tratti dalla Lista di Maggioranza.**

B) Ad integrazione e precisazione di quanto sopra previsto alla lettera A), viene stabilito che:

(i) la eventuale Lista presentata da un Socio con Voto Limitato esprimerà due Consiglieri anche qualora risulti essere la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; pertanto, in tale evenienza, verrà considerata Lista di Maggioranza, ai fini del computo degli Amministratori da eleggere, la lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti;

(ii) verrà inoltre considerata alla stessa stregua della Lista presentata da un Socio con Voto Limitato, e dunque esprimerà soltanto due Consiglieri ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera A) (ii), anche la lista che pur avendo ottenuto il maggior numero di voti e pur non essendo stata presentata da un Socio con Voto Limitato presenti tutte e tre le seguenti caratteristiche (x) sia stata presentata da Soci e dunque non dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto (y) sia stata votata da un Socio con Voto Limitato, (z) abbia ottenuto un numero di voti superiore a quello ottenuto dalle altre liste soltanto in forza del voto determinante espresso da un Socio con Voto Limitato;

(iii) nel caso in cui la Lista di Maggioranza sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e non sia stata presentata o votata nessuna lista da parte di alcun Socio con Voto Limitato tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza, ad eccezione dell'Amministratore tratto dalla eventuale Lista di Minoranza;

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza ai requisiti, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento dei requisiti.

~~Qualora la composizione dell'organo che ne derivi~~(iv) **qualora sia stata presentata una sola lista, e salvo il caso in cui tale lista sia stata presentata da un Socio con Voto Limitato, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo;**

(v) nel caso in cui (x) vi siano liste diverse da Liste presentate da Soci con Voto Limitato che abbiano ottenuto pari voti (le Liste Paritarie) e (y) non vi siano liste che abbiano ottenuto un maggior numero di voti rispetto alle Liste Paritarie, la Lista di Maggioranza e la Lista di Minoranza saranno individuate come segue:

(a) ove tra le Liste Paritarie vi sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, questa sarà considerata come Lista di Maggioranza. In caso vi sia solo un'altra Lista Paritaria, questa sarà considerata Lista di Minoranza; ove ve ne siano più d'una, la Lista di Minoranza sarà individuata applicando il criterio di cui al punto (b) per la determinazione della Lista di Maggioranza;

(b) ove tra le Liste Paritarie non vi sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, queste saranno ordinate progressivamente secondo l'entità della partecipazione in possesso del Socio che ha presentato la lista (o dei Soci che hanno presentato la lista congiuntamente) al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, secondo il numero di Soci che hanno presentato congiuntamente la lista, cosicché la prima lista secondo tale ordine sarà considerata Lista di Maggioranza e la seconda Lista di Minoranza;

(vi) nel caso in cui vi siano Liste Paritarie e una Lista di Maggioranza, la Lista di Minoranza sarà individuata applicando, mutatis mutandis, le regole di cui al precedente punto (v) per la determinazione della Lista di Maggioranza.

Qualora con i candidati eletti con le

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo

modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori Indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, si procederà alle necessarie sostituzioni nella Lista di Maggioranza, o nella lista ad essa equiparata, secondo l'ordine di elencazione dei candidati e partendo dall'ultimo candidato eletto.

Analogamente, qualora la composizione dell'organo non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza (**o lista equiparata**) del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza ai requisiti, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza (**o lista equiparata**) in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento dei requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

~~In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.~~

~~Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente~~

<p>restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge e nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza; l'Amministratore decade dalla carica nel caso in cui all'interno del Consiglio venga meno il numero minimo di consiglieri in possesso di detti requisiti di indipendenza richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.</p>	<p>collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri Consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia, per qualsiasi ragione, inferiore a quello determinato dall'Assemblea al numero di Amministratori da eleggere, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al nel numero complessivo minimo stabilito richiesto dalla legge normativa pro tempore vigente e nel (ii) il rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.</p> <p>Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza; l'Amministratore decade dalla carica nel caso in cui all'interno del Consiglio venga meno il numero minimo di consiglieri in possesso di detti requisiti di indipendenza richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.</p>
<p>3. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod.civ., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-</p>	<p>3. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 eod.civ., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo del Codice Civile, in modo da assicurare (i) la presenza di</p>

<p>ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze, nonché nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>E' eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.</p> <p>Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito nel numero complessivo minimo richiesto dalla legge, normativa pro tempore vigente e nel(ii) il rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze, nonché nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.</p> <p>E' eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto Statuto.</p> <p>Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>
--	---

Si propongono le seguenti modifiche concernenti la convocazione e il funzionamento dell'organo amministrativo, nonché la ripartizione dei poteri all'interno dell'organo gestorio, agli Artt. 16, 17, 19, 21, e 25 dello statuto vigente dell'Incorporante, che disciplinano il Consiglio di Amministrazione (convocazione e funzionamento), la ripartizione dei poteri all'interno dell'organo amministrativo, il Comitato Esecutivo (composizione) e la rappresentanza dell'Emittente.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 16	Art. 16
<p>1. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato, convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e</p>	<p>1. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato, convoca il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure dall'Amministratore Delegato con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo</p>

Sindaco effettivo.	mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.
2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico con conferma dell'avvenuta ricezione almeno 24 ore prima della data della riunione.	2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico con conferma dell'avvenuta ricezione almeno 24 ore prima della data della riunione.
3. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.	3. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto per iscritto da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.	4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale sociale o altrove, in Italia, o in Francia, Svizzera o Inghilterra , tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, o l'Amministratore Delegato lo ritenga ritengano necessario, ovvero gli sia richiesto per iscritto da almeno un terzo degli amministratori Amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.
5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame,	5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame,

degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.	degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.
6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.	6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.
<p>7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.</p> <p>In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti.</p> <p>Qualora sia assente o impedito il Segretario, il Consiglio designa chi deve sostituirlo.</p>	<p>7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, (ivi compresa l'assenza fisica dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età) luogo di convocazione della riunione) dall'Amministratore Delegato.</p> <p>In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, o dell'unico Vice Presidente, presiede l'unico Vice Presidente, ovvero di tutti il Vice Presidenti, presiede l'Amministratore Delegato Presidente più anziano di età, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, ancora l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti.</p> <p>Qualora sia assente o impedito il Segretario, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve sostituirlo.</p>
Art. 17	Art. 17
1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.	1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.	2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. Le votazioni devono aver luogo per voto	3. Le votazioni devono aver luogo per voto

palese.	palese.
Art. 19	Art. 19
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.; - istituzione o soppressione di sedi secondarie; - trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale; - riduzione del capitale a seguito di recesso; - adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, <p>fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati mezzi e poteri per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., del Codice Civile, le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ., del Codice Civile; - istituzione o soppressione di sedi secondarie; - trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale; - riduzione del capitale a seguito di recesso; - adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, <p>fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati mezzi e poteri per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.</p>
<p>2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.</p>	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali un Amministratore Delegato cui delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni. Può infine attribuire specifiche deleghe anche ad ulteriori</p>

<p>In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.</p>	<p>Consiglieri.</p> <p>In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.</p>
<p>3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> <p>Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacaleSindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> <p>Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societàSocietà e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p>
<p>4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98 conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in</p>	<p>4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98del TUF conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità</p>

<p>possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.</p> <p>In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.</p>	<p>caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaciSindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.</p> <p>In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statutoStatuto.</p>
Art. 21	Art. 21
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente, l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati se più di uno, se nominati.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente, e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati se più di uno, se nominatinominato.</p>
<p>2. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.</p>	<p>2. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.</p>
Art. 25	Art. 25
<p>1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16 comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, se</p>	<p>1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16, comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, se nominatinominato, nei limiti dei poteri</p>

nominati, nei limiti dei poteri delegati.	delegati.
2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituto.	2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituto.
3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, nominare mandatari anche estranei alla Società per il compimento di determinati atti.	3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare mandatari anche estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Si propongono le seguenti modifiche all'Art. 26 dello statuto vigente dell'Incorporante, relativo al Collegio Sindacale, al fine di semplificare la clausola relativamente alla nomina del Collegio Sindacale, nonché di migliorarne la comprensione del testo.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 26	Art. 26
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1bis d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Collegio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.	1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo dell'art. 148 , comma 1bis d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 , del TUF , quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Collegio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.
I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.	2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.
I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono	3. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli del

<p>in quelli del commercio, della moda e dell'informatica nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.</p>	<p>commercio, della moda e dell'informatica nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.</p>
<p>La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del</p>	<p>4. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2°, del d.lgs. 58/1998TUF e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i sociSoci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri sociSoci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo dell'art.art. 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento EmittentiConsob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21</p>

pubblico a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello dell'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni "effettivi" e "supplenti", contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, , debbono assicurare la presenza, in tutte e due le sezioni, di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e con le

(ventuno) giorni prima di quello dell'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

~~Le liste~~**Ciascuna lista è composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti. In ciascuna sezione i candidati sono elencati secondo un ordine progressivo.**

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono recare i nominativi di uno o più ~~essere~~ **composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondati all'accesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più almeno un terzo (comunque arrotondato all'accesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.**

~~Le liste che, considerando entrambe le sezioni "effettivi" e "supplenti", contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, , debbono assicurare la presenza, in tutte e due le sezioni, di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.~~

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei ~~soci~~**Soci** che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente;

modalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

(ii) dichiarazione dei ~~soci~~**Soci** diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento ~~Emittenti~~**Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni** con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da ~~soci~~**Soci** collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

~~Un~~**Ogni** socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I ~~soci appartenenti al medesimo gruppo e, i soci che aderiscano~~**Soci aderenti** ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente **rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, nonché le Parti Correlate del suddetto Socio** non possono presentare o ~~votare più di~~**concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. a pena di**

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (öLista di Maggioranzaö) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (öLista di Minoranzaö), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (öSindaco di Minoranzaö), e un Sindaco supplente (öSindaco Supplente di Minoranzaö).

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in

ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno ~~attribuibili a nessuna~~**attribuiti ad alcuna** lista. ~~Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.~~

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (öLista di Maggioranzaö) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i ~~soci~~**Soci** che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (öLista di Minoranzaö), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (ö**Sindaco di Minoranza**ö), e un Sindaco supplente (ö**Sindaco Supplente di Minoranza**ö).

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei ~~sindaci~~**Sindaci** supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i ~~sindaci~~**Sindaci** effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da ~~soci~~**Soci** in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in

<p>subordine, dal maggior numero di soci; il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 /11.</p> <p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.</p>	<p>subordine, dal maggior numero di soci; il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11 del 12 luglio 2011.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 /11 del 12 luglio 2011.</p> <p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.</p>
<p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.</p> <p>L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 cod. civ. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 /11.</p>	<p>5. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.</p> <p>L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 cod. civ., del Codice Civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11 del 12 luglio 2011.</p>

1.4 Motivazioni dell'operazione, obiettivi gestionali e programmi formulati per il loro conseguimento

La Fusione mira ad integrare due società altamente complementari e dal significativo potenziale sinergico in termini di segmenti di clientela coperti, esposizione geografica e *mix* di competenze, con l'obiettivo di creare uno tra i gruppi *leader* a livello mondiale nel segmento della moda di lusso *online*. Come risultato della Fusione, il nuovo Gruppo avrà un

posizionamento competitivo significativamente rafforzato, che permetterà di sfruttare le elevate prospettive di crescita del mercato del lusso *online*, nonché di una maggiore scala a beneficio della leva e dell'efficienza operativa. La Fusione consentirà altresì di diversificare il portafoglio di business, rafforzare e consolidare le relazioni con i marchi della moda, nonché migliorare la capacità di attrarre talenti.

Il miglior posizionamento competitivo e l'elevata complementarità dei modelli di business delle due Società, consentiranno al nuovo Gruppo di beneficiare di un miglioramento del profilo di crescita e della profittabilità di lungo periodo grazie alle significative sinergie attese e all'aumento dimensionale del Gruppo che, nel 2014, registrava già ricavi netti aggregati pari a circa Euro 1,3 miliardi e un EBITDA *Adjusted* di circa Euro 108 milioni ⁽³⁾.

In particolare, le principali sinergie relative ai ricavi sono attese da:

- (a) il potenziamento della piattaforma derivante dall'incremento dimensionale del nuovo Gruppo, dal rafforzamento della propria presenza geografica nonché dall'arricchimento dell'offerta di prodotto disponibile grazie all'ampliamento del portafoglio di *online store* attivi. La nuova piattaforma su cui il Gruppo potrà contare consentirà infatti di rafforzare ulteriormente le relazioni con i marchi della moda e del lusso, a beneficio sia degli stessi brand partner sia del nuovo Gruppo;
- (b) il maggior potenziale atteso per la linea di *business* monomarca che potrà contare sia sull'estensione della propria offerta ai principali marchi di NAP, sia sull'unione delle competenze distintive delle due società: le riconosciute capacità editoriali, la piattaforma integrata di *marketing* ed il servizio di lusso al cliente di NAP, unitamente alle competenze sviluppate internamente dall'agenzia creativa di YOOX, contribuiranno infatti a migliorare significativamente il livello dei servizi a valore aggiunto offerti;
- (c) lo sviluppo di una piattaforma tecnologica condivisa, in grado di connettere tutti gli *online store* e i centri logistici nel nuovo Gruppo, creando così un unico magazzino virtuale a livello globale. Questo consentirà al nuovo Gruppo - che già nel 2014 contava oltre 2 milioni di clienti con elevata capacità di spesa e oltre 24 milioni di visitatori unici al mese⁴ - di poter estendere la propria offerta ad un *audience* globale più ampia, con un conseguente beneficio in termini di maggiori vendite e migliori tassi di *sell through* e *retail margin*;
- (d) la possibilità di migliorare il livello e le tempistiche di localizzazione del portafoglio di *online store* del Gruppo, facendo leva sulla complementarità della presenza geografica delle due società e sulle rispettive conoscenze dei mercati locali. In particolare, il nuovo Gruppo beneficerà del potenziamento dell'offerta di YOOX nel Regno Unito e in Australia, nonché di quella di NAP in Italia, Giappone e Cina.

⁽³⁾ Tutti i dati si riferiscono all'anno solare 2014. I dati finanziari relativi al gruppo risultante dalla Fusione sono stati calcolati sommando i dati delle due società.

I dati di NAP riportati nella presente Relazione sono stati calcolati in base ai principi UK GAAP, si riferiscono al calendario *retail* (52 settimane) e sono ricavati dai resoconti gestionali interni non sottoposti a revisione contabile. Tali resoconti potrebbero pertanto differire significativamente dal bilancio consolidato per i 12 mesi al 31 dicembre 2014 di NAP. I dati finanziari di NAP sono stati convertiti in Euro a un tasso di cambio p/£ di 0,8062 per il 2014. L'EBITDA *Adjusted* di NAP, esclude i costi relativi ai piani di incentivazione, i compensi per servizi riconosciuti a Richemont e i profitti da cambi valutari.

⁽⁴⁾ Il numero di clienti attivi del nuovo Gruppo è calcolato come somma del numero dei clienti attivi delle due società nell'anno solare 2014. I Clienti attivi sono definiti come i clienti che hanno effettuato almeno 1 ordine nel corso dei 12 mesi precedenti. Il numero di visitatori unici del nuovo Gruppo è calcolato come somma del numero di visitatori unici delle due società nell'anno solare 2014.

Le sinergie a livello di costi sono attese principalmente dalle aree della tecnologia e della logistica. L'ottimizzazione della piattaforma logistica globale, unita ad una più efficiente localizzazione geografica degli assortimenti, più vicini al cliente, porterà benefici in termini di minori costi di logistica e spedizione. Economie di scala sono inoltre attese da una gestione congiunta ed ottimizzata dei fornitori esterni per i servizi logistici e tecnologici, mentre ulteriori benefici in termini di efficienza sono attesi dalla condivisione delle *best practice* di entrambe le società lungo tutta la catena del valore, senza compromettere gli attuali livelli di qualità del servizio.

Sono altresì attese sinergie di costi di *Sales & Marketing* derivanti sia da economie di scala nell'approvvigionamento coordinato di yoox.com e theoutnet.com, sia da una maggiore efficienza negli investimenti di *web marketing*. È inoltre atteso un miglioramento del *retail margin* di gruppo grazie alla scala e alla maggiore efficacia di yoox.com quale canale distributivo *off-season* ulteriormente rafforzato da theoutnet.com

Infine, le sinergie attese in termini di minori investimenti in conto capitale deriveranno principalmente dall'ottimizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo delle due società.

1.5 Profili giuridici dell'operazione

La Fusione avverrà per incorporazione di Largentia Italia in YOOX, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501-ter e seguenti del codice civile. Per i criteri di determinazione del rapporto di cambio e per le modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante si rinvia ai successivi paragrafi 3 e 4 della presente Relazione.

La Fusione determinerà l'estinzione dell'Incorporanda.

La società risultante dalla Fusione adotterà lo statuto sociale nel testo descritto al precedente paragrafo 1.3 della presente Relazione.

Il testo dello Statuto sociale dell'Incorporante che entrerà in vigore dalla data di efficacia della Fusione è depositato in allegato al Progetto di Fusione, *sub* Allegati A.10 e A.20 (rispettivamente inclusivo e privo della clausola relativa alla Delega), in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 2501-ter e seguenti del codice civile.

2. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE

Quali situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione, YOOX ha utilizzato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2015 e dall'Assemblea degli azionisti in data 30 aprile 2015 e l'Incorporanda ha utilizzato la situazione patrimoniale di Deal S.r.l. (oggi Largentia Italia S.p.A.) al 10 aprile 2015, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Largentia Italia in data 23 aprile 2015, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2501-*quater* del codice civile.

Come già in precedenza indicato, per una piena informazione degli Azionisti delle società partecipanti alla Fusione, è stata messa a disposizione del pubblico anche una situazione patrimoniale *pro-forma* di Deal S.r.l. (oggi Largentia Italia S.p.A.) al 10 aprile 2015, che riflette gli effetti del Conferimento come se lo stesso avesse già avuto luogo a tale data di riferimento (per la descrizione del Conferimento si rinvia alla Premessa della presente Relazione e allegata *sub* B0 al Progetto di Fusione).

3. CRITERI E METODI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

3.1 Approccio e metodologie di valutazione

Nella fusione tra società l'obiettivo della valutazione del Consiglio di Amministrazione è la stima dei valori relativi (e non dei valori assoluti) dei capitali economici, finalizzati alla determinazione del Rapporto di Cambio; tali valori non dovrebbero essere assunti come riferimento in contesti diversi dalla fusione stessa.

Secondo una consolidata prassi professionale, le società oggetto dell'operazione devono essere valutate secondo criteri omogenei, in modo che i risultati delle analisi valutative siano pienamente confrontabili.

Inoltre, i valori relativi di YOOX e NAP sono stati determinati in ipotesi di continuità aziendale e considerando le società come entità disgiunte, ovvero sia in ottica cosiddetta *stand alone* e quindi prescindendo da ogni considerazione concernente sinergie attese dalla Fusione, e prescindendo altresì dalla considerazione di premi di controllo.

Tenuto conto della finalità delle stime, dei criteri comunemente impiegati nelle prassi valutative, delle caratteristiche proprie di ciascuna società, dello status di società quotata di YOOX e di società non quotata di NAP, nonché della natura dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione ha applicato le seguenti metodologie di valutazione:

- Metodo del *Discounted Cash Flow* (*DCF*);
- Analisi dei multipli di mercato.

Altre metodologie comuni alla prassi professionale, quali l'analisi dei prezzi di mercato e l'analisi dei *target price* degli analisti di ricerca, risultano non applicabili nel caso in esame in considerazione della natura di società privata di NAP; inoltre, la natura di *merger of equals* dell'operazione in esame e le specificità delle società coinvolte, limitano l'applicabilità della metodologia dei multipli di transazioni precedenti di settore, riferite a operazioni di acquisizione con passaggio di controllo e a società con limitata comparabilità nei modelli di *business*.

Alla luce di quanto premesso sopra e ai fini delle analisi svolte, il Consiglio di Amministrazione non presenta valori assoluti attribuibili a YOOX e NAP ma si limita ad esprimere esclusivamente la contribuzione dei capitali economici di ciascuna delle due società alla società risultante dalla Fusione, ovvero equivalentemente, le partecipazioni azionarie implicite degli azionisti di ciascuna delle due società nella società risultante della Fusione.

3.2 Difficoltà e limiti della valutazione

Le valutazioni alle quali il Consiglio di Amministrazione è pervenuto per la determinazione del Rapporto di Cambio devono essere considerate alla luce di talune difficoltà e limiti che, nel caso in esame, possono così sintetizzarsi:

- L'applicazione delle metodologie valutative è stata effettuata utilizzando dati economico-finanziari storici e previsionali elaborati da YOOX e NAP; i dati previsionali presentano per loro natura profili di incertezza ed indeterminatezza;
- I dati economico-finanziari relativi a NAP presentano elementi di significativa disomogeneità rispetto alle grandezze equivalenti di YOOX, per via di differenti valute di riferimento (Euro per YOOX, Sterlina per NAP), date di chiusura e durata dell'esercizio (anno solare con chiusura al 31 dicembre per YOOX, 52 settimane con chiusura a fine marzo per NAP) e principi contabili di redazione (IFRS per YOOX, UK GAAP per NAP). Il Consiglio di Amministrazione ha adottato una serie di ipotesi per massimizzare la confrontabilità dei dati delle due società, che tuttavia non necessariamente riflettono i risultati economico-finanziari che NAP avrebbe registrato

nel caso in cui tali risultati fossero stati redatti secondo i principi e le convenzioni adottati da YOOX;

- I dati economico-finanziari di NAP per l'anno di calendario concluso a Dicembre 2014 sono basati sulla contabilità direzionale della società, non necessariamente in linea con i principi contabili di riferimento e includono una serie di aggiustamenti ritenuti necessari al fine di massimizzare la comparabilità con i risultati di YOOX, quali, ad esempio, aggiustamenti relativi a costi non ricorrenti legati all'appartenenza di NAP al Gruppo Richemont;
- I dati economico-finanziari previsionali di NAP sono stati rielaborati dal *management* di YOOX con il supporto di una primaria società di consulenza strategica, sulla base di ipotesi che non necessariamente riflettono le opinioni del gruppo NAP;
- Il gruppo NAP non è quotato e conseguentemente non esiste un riscontro valutativo di mercato utile come termine di paragone per il Rapporto di Cambio determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- L'analisi dei multipli di mercato si è basata su un campione di società operanti nel settore *e-commerce*, tra le quali YOOX stessa. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che YOOX in primo luogo e le altre società del campione in subordine rappresentino il migliore *benchmark* possibile di riferimento per NAP in un'ottica di confrontabilità. Tuttavia, ciascuna società presa in considerazione, inclusa YOOX, ha le proprie peculiari caratteristiche e nessuna delle società del campione può essere considerata pienamente comparabile alla società oggetto di valutazione.

3.3 Descrizione dei metodi di valutazione

3.3.1 Metodo del Discounted Cash Flow

Tale metodologia di valutazione è stata adottata al fine di cogliere le specificità di entrambe le società partecipanti alla Fusione in termini di profittabilità, crescita, livello di rischio e struttura patrimoniale.

In base a questo criterio, il valore del capitale economico di una società è stimato come la somma (i) del valore attuale dei flussi di cassa operativi *unlevered* attesi nel periodo di proiezione, e (ii) di un valore terminale, al netto di (iii) debito finanziario netto e interessi di terzi, come espresso dalla seguente formula:

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+WACC)^t} + \frac{VT}{(1+WACC)^n} - DF_{t=0}$$

dove:

W = Valore capitale economico

FC_t = Flusso di cassa operativo *unlevered* annuale atteso nel periodo t

VT = Valore terminale

DF = posizione finanziaria netta e interessi di terzi al momento t=0

n = Numero dei periodi di proiezione

WACC = Costo medio ponderato del capitale

I flussi operativi *unlevered* del periodo di proiezione esplicita sono determinabili analiticamente come segue:

+ Utile prima degli interessi e delle imposte (EBIT);

- Imposte sull'EBIT (al netto di aggiustamenti di natura non monetaria considerati parte della base imponibile nella contabilità fiscale);
- + Ammortamenti / costi aventi natura non monetaria;
- Investimenti fissi;
- +/- Variazioni del capitale circolante netto.

Il valore finale è una grandezza di sintesi che rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa *unlevered* previsti per il periodo successivo all'orizzonte temporale esplicito di proiezione. È determinato sulla base di due variabili principali: il flusso di cassa operativo normalizzato del primo anno dopo il periodo di previsione analitica e il tasso di crescita di tale flusso atteso in perpetuo. I flussi di cassa degli anni successivi al periodo di previsione analitica possono anche essere stimati sinteticamente sulla base di tassi di crescita differenziati applicati per periodi diversi al flusso normalizzato. In tal caso, il valore finale è sostituito da due componenti, distinte dall'utilizzo di tassi diversi per la crescita per un primo periodo di durata limitata e per la crescita in perpetuo. Tale variante dell'analisi, applicata nel caso in esame nella sua versione a due fasi, è comunemente chiamata *DCF* multi-fase.

Il costo medio ponderato del capitale (WACC) utilizzato per l'attualizzazione dei flussi di cassa attesi e del valore terminale è calcolato come media ponderata del costo del capitale proprio e dell'indebitamento mediante la seguente formula:

$$WACC = K_d (1-t) \frac{D}{D+E} + K_e \frac{E}{D+E}$$

dove:

K_d = Costo del capitale di debito

K_e = Costo del capitale di rischio

D = Capitale di debito

E = Capitale di rischio

t = Aliquota fiscale

In particolare, il costo del capitale di debito rappresenta il tasso di finanziamento a lungo termine applicabile a società o attività economiche di simile rischiosità al netto dell'effetto fiscale. Il costo del capitale di rischio riflette invece il rendimento atteso dall'investitore, tenuto conto del rischio relativo dell'investimento, calcolato sulla base della teoria del *Capital Asset Pricing Model* attraverso la seguente formula:

$$K_e = R_f + \beta(R_m - R_f)$$

dove:

K_e = Costo del capitale di rischio

R_f = Tasso di rendimento atteso su investimenti privi di rischio

β = Coefficiente che misura la correlazione tra i rendimenti attesi dell'investimento considerato e i rendimenti attesi del mercato azionario di riferimento

R_m = Rendimento medio atteso su investimenti azionari del mercato azionario di riferimento

$(R_m - R_f)$ = Premio di rendimento richiesto dal mercato azionario di riferimento (R_m) rispetto ad investimenti privi di rischio (R_f)

In via generale, il tasso WACC utilizzato ai fini della stima del valore del capitale economico di YOOX e Net-A-Porter riflette ipotesi coerenti con i *benchmark* di mercato relativi al costo del capitale di rischio (tasso di rendimento atteso su rendimenti privi di rischio, coefficiente Beta, premio di rendimento richiesto dal mercato azionario), nonché con la struttura del capitale delle attività oggetto di valutazione (assunta priva di debito per entrambe le società).

3.3.2 *Analisi dei multipli di mercato*

La metodologia dei multipli di mercato ipotizza che il valore di una società possa essere determinato utilizzando informazioni fornite dal mercato in riferimento a società con caratteristiche simili a quella oggetto di valutazione.

La metodologia deriva il valore di una società dalla valutazione attribuita dal mercato ad altre società aventi caratteristiche comparabili e, in particolare, determinando il rapporto tra il valore borsistico di società comparabili e talune grandezze finanziarie (ad esempio l'EBITDA, i ricavi, i flussi di cassa) e applicando successivamente i multipli così determinati alle corrispondenti grandezze finanziarie della società oggetto di valutazione al fine di determinarne il valore.

I passaggi principali nell'applicazione di tale metodologia sono: (i) la definizione del campione di riferimento delle società aventi caratteristiche comparabili; (ii) la scelta dei multipli appropriati; (iii) il calcolo dei multipli per le società aventi caratteristiche comparabili e l'identificazione di un *range* di valori da applicare alla società oggetto di valutazione; e (iv) l'applicazione dei multipli alle corrispondenti grandezze finanziarie della società oggetto di valutazione.

Il calcolo dei multipli richiede l'osservazione del valore di mercato della società, che può essere il valore del capitale economico o l'*Enterprise Value* e l'identificazione di una grandezza finanziaria coerente. Inoltre, i valori e le grandezze finanziarie rilevanti dovrebbero subire gli aggiustamenti appropriati al fine di assicurare che i multipli siano calcolati in maniera coerente con riguardo a tutte le società del campione di riferimento, tenendo in considerazione, se necessario, le differenze nei principi contabili, nella struttura finanziaria etc.

3.4 **Applicazione delle metodologie scelte**

3.4.1 *Introduzione*

L'integrazione tra YOOX e NAP sarà realizzata attraverso la fusione per incorporazione in YOOX di una società di diritto italiano (Largenta Italia), avente come unico attivo patrimoniale la partecipazione indiretta in NAP. Alla luce della riorganizzazione societaria che si renderà necessaria, il Consiglio di Amministrazione di YOOX, al fine di determinare il Rapporto di Cambio fra le azioni YOOX e le azioni di Largenta Italia, ha analizzato, piuttosto che il rapporto tra il valore per azione delle suddette società, determinato di conseguenza sulla base del capitale sociale di Largenta Italia, la contribuzione dei capitali economici di YOOX e di NAP (ovvero equivalentemente le partecipazioni azionarie implicite di pertinenza degli

azionisti delle due società) al capitale economico della società risultante a seguito dalla Fusione.

Metodo dei Discounted Cash Flow

Il Consiglio di Amministrazione ha confrontato i valori dei capitali economici delle due società risultanti dall'analisi dei *Discounted Cash Flow*. La stima del valore del capitale economico di YOOX è stata determinata sulla base di flussi di cassa indicati dalle *Financial Guidelines 2015-2019* preparate dal *management* di YOOX nel contesto della Fusione; il corrispondente valore di NAP è stato determinato sulla base del *Management Business Plan 2015-2020* preparato dal *management* di NAP nel contesto della Fusione, riformulato dal *management* di YOOX, con l'assistenza di una primaria società di consulenza strategica, per riflettere delle assunzioni più conservative in termini sia di crescita sia di profittabilità, anche in considerazione delle stime incluse nelle *Financial Guidelines 2015-2019* predisposte per YOOX.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, alla luce della comparabilità dei profili di attività delle due società, di applicare ipotesi finanziarie analoghe riguardo i tassi di crescita dei flussi di cassa per la stima del valore terminale.

La metodologia è stata applicata tenendo altresì conto di analisi di sensitività in relazione al costo del capitale ed ai tassi di crescita dei flussi di cassa per la stima del valore terminale; il risultato dell'analisi nel caso base considerato è indicato nella tabella seguente.

Metodologia	Contribuzione del Capitale Economico di YOOX alla società risultante dalla Fusione	Contribuzione del Capitale Economico di NAP alla società risultante dalla Fusione
DCF	41%	59%

3.4.2 *Analisi dei multipli di mercato*

Alla luce dello status di società quotata di YOOX e delle similitudini tra le due società in termini di mercato di riferimento, modello di business e prospettive economico-finanziarie, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzare i multipli di mercato di YOOX stessa per la valutazione di NAP, in quanto ritenuti maggiormente significativi rispetto alle altre società del campione analizzato. Implicitamente, dato l'uso di multipli equivalenti per le due società, tale scelta equivale a confrontare il valore del capitale economico delle due società sulla base della contribuzione relativa di certe metriche economiche (quali, nel caso specifico, ricavi, EBITDA e utile netto) tenendo poi conto, laddove necessario, delle posizioni finanziarie nette di riferimento per determinare la contribuzione su base *Equity Value*.

Tali moltiplicatori sono stati applicati ai ricavi, all'EBITDA e all'utile netto delle due società per l'anno 2014 e per i due esercizi successivi, opportunamente aggiustati per massimizzare la comparabilità. Ove necessario, il capitale economico delle due società è stato stimato aggiustando l'*Enterprise Value* per tenere conto, nel caso di YOOX, della posizione finanziaria netta di riferimento (31 dicembre 2014) e nel caso di NAP, di una posizione finanziaria netta pari a zero, in considerazione dell'accordo tra le parti che prevede che il debito finanziario esistente di NAP venga estinto prima della Fusione.

La tabella sottostante mostra i risultati dell'analisi sull'anno 2014.

Metodologia	Contribuzione del Capitale Economico di YOOX alla società risultante dalla Fusione	Contribuzione del Capitale Economico di NAP alla società risultante dalla Fusione
Multipli dei ricavi	42%	58%
Multipli Adjusted dell'EBITDA	47%	53%
Multipli Adjusted dell'Utile Netto	40%	60%

Fonte dei dati di mercato: Bloomberg, al 27 marzo 2015

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre esaminato le contribuzioni relative del Capitale Economico di YOOX e NAP alla società risultante dalla Fusione anche sui due esercizi successivi, sulla base di stime prospettive, ancorché preliminari. Tale confronto ha confermato le risultanze dell'analisi condotta sui dati storici, evidenziando finanche una contribuzione crescente del Capitale Economico di NAP alla società risultante dalla Fusione, e fornendo quindi ulteriore conforto alle indicazioni provenienti dall'analisi svolta sui dati del 2014.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche osservato che, su base storica, la contribuzione relativa è solo recentemente evoluta a favore di NAP, e che nel tempo YOOX ha mostrato un migliore *track-record* di profittabilità e minore volatilità nei risultati. Infine, a completamento del lavoro valutativo e come metodologia di controllo, il Consiglio di Amministrazione ha confrontato i multipli impliciti di NAP, valorizzando il capitale economico della società sulla base del prezzo di YOOX al 27 marzo 2015 e del Rapporto di Cambio proposto, con quelli di un campione di società attive nel settore dell'e-commerce composto da Alibaba, Amazon, ASOS e Zalando. Il confronto tra i multipli impliciti di NAP e quelli del campione ha dato conforto al Consiglio di Amministrazione in quanto i multipli impliciti della società risultano essere inferiori a quelli delle società del campione.

3.5 Determinazione del Rapporto di Cambio

Tenendo conto dei risultati derivanti dall'applicazione delle metodologie di valutazione, della dinamica negoziale con la controparte e di altri elementi qualitativi e quantitativi quali ad esempio il considerevole *track-record* di profittabilità di YOOX e la sostanziale omogeneità delle prospettive di sviluppo delle due società, il Consiglio di Amministrazione - preso atto delle conclusioni contenute nelle *fairness opinion* rilasciate per il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Indipendenti di YOOX rispettivamente da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Banca IMI S.p.A., ha deliberato di proporre un Rapporto di Cambio corrispondente ad una contribuzione del capitale economico di YOOX al capitale *fully diluted* della società risultante dalla Fusione pari al 50%. Alla luce della composizione del capitale sociale di Largentia Italia post riorganizzazione, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di proporre un Rapporto di Cambio pari a una azione YOOX di nuova emissione per ciascuna azione Largentia Italia S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione ha anche stabilito, pur nel rispetto delle altre disposizioni dell'Accordo di Fusione, di emettere a servizio del Rapporto di Cambio indifferentemente azioni ordinarie o

Azioni B, in considerazione degli equivalenti diritti patrimoniali ed economici delle due classi di azioni e della convertibilità automatica delle Azioni B in azioni ordinarie nel caso di cessione a terzi.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL'INCORPORANTE

YOOX darà attuazione alla Fusione mediante un aumento di capitale per Euro 655.995,97 con emissione di complessive n. 65.599.597 azioni di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale. Tali azioni saranno assegnate agli azionisti di Largentia Italia (vale a dire RH ed, eventualmente, agli altri azionisti che siano divenuti nelle more del processo di Fusione, a seguito del *roll-over* di cui all'ultimo capoverso del Paragrafo 1.1.1 *dei presupposti della Fusione* della Presente Relazione) in proporzione alla rispettiva partecipazione detenuta dagli stessi azionisti in Largentia Italia al momento dell'efficacia della Fusione.

Resta inteso, ai sensi del Progetto di Fusione, che le azioni da assegnare a RH saranno ripartite in modo che alla stessa sia assegnato (A) un numero di azioni ordinarie rappresentative, al massimo, del 25% del capitale sociale con diritto di voto di YOOX, calcolato sulla base del numero di azioni YOOX in circolazione alla data del Progetto di Fusione; e (B) per l'eventuale eccedenza, e fino a concorrenza del numero di azioni di YOOX da assegnare alla stessa, Azioni B. Agli eventuali ulteriori azionisti di Largentia Italia saranno assegnate in concambio esclusivamente azioni ordinarie.

Poiché, come previsto dal Progetto di Fusione, in linea con l'Accordo di Fusione, le azioni ordinarie YOOX da assegnare in concambio agli azionisti di Largentia Italia diversi da RH (sulla base delle partecipazioni in Largentia Italia detenute dagli stessi a tale data) non può eccedere complessivamente il 4% del capitale sociale di YOOX post-Fusione (determinato su base *fully diluted*), le complessive n. 65.599.597 azioni di nuova emissione di YOOX, prive di indicazione del valore nominale, saranno ripartite come segue:

- (i) da un minimo di n. 20.693.964 fino a un massimo di n. 27.691.255 azioni ordinarie; e
- (ii) da un minimo di n. 37.908.342 fino a un massimo di n. 44.905.633 Azioni B.

In applicazione del suddetto principio, sulla base della situazione esistente alla data del Progetto di Fusione, ossia sulla base del fatto che RH detiene il 100% del capitale di Largentia Italia, le complessive n. 65.599.597 azioni di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, saranno ripartite come segue:

- (i) n. 20.693.964 azioni ordinarie, rappresentative del 25% del capitale sociale con diritto di voto di YOOX calcolato sulla base del numero di azioni YOOX in circolazione alla data del Progetto di Fusione; e
- (ii) n. 44.905.633 Azioni B.

Le azioni ordinarie di YOOX emesse a servizio del Rapporto di Cambio saranno quotate sul MTA al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data di efficacia della Fusione. Le Azioni B non saranno quotate e avranno le caratteristiche di cui allo statuto dell'Emittente che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, tra cui la facoltà di conversione in azioni ordinarie YOOX a condizione che, dopo la conversione, il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dal socio che l'ha richiesta (congiuntamente a quelle del soggetto controllante, delle società controllate e delle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista dagli IAS IFRS, di volta in volta vigenti) non ecceda il 25% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da azioni con diritto di voto.

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni di Largentia Italia verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie e Azioni B di YOOX, secondo il Rapporto di Cambio e con le modalità di assegnazione descritte nel presente paragrafo.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti della Incorporanda per le operazioni di concambio.

Le azioni di YOOX a servizio del Rapporto di Cambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Largentia Italia, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo.

Tale data, ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni, saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.yooxgroup.com) (Sezione Investor Relations / Comunicati Stampa) e depositate presso il sistema di stoccaggio *Market Storage*.

5. DATA DI EFFICACIA DELL'OPERAZIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELL'INCORPORANDA AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'Atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504-bis del codice civile.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dalla data di efficacia giuridica della Fusione come sopra stabilita. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

5.1 Data dalla quale le azioni dell'Incorporante assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie di YOOX che verranno emesse e assegnate in concambio agli aventi diritto avranno la medesima data di godimento di quella delle azioni ordinarie di YOOX in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari di azioni ordinarie di YOOX in circolazione alla stessa data.

Le Azioni B che verranno emesse e assegnate in concambio agli aventi diritto avranno la medesima data di godimento di quella delle azioni ordinarie di YOOX in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti patrimoniali equivalenti a quelli spettanti ai titolari di azioni ordinarie di YOOX in circolazione alla stessa data.

6. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE NONCHÉ SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELL'INCORPORANTE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE ED EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI

6.1 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo dell'Incorporante a seguito dell'operazione

Alla data della presente Relazione, nessun azionista esercita il controllo sull'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

Il Progetto di Fusione, prevede che per effetto della Fusione medesima gli azionisti di Largentia Italia (ossia RH e gli altri azionisti che, nelle more del processo di Fusione siano divenuti tali a seguito del *roll over*) riceveranno in concambio azioni YOOX rappresentative di una partecipazione nel capitale sociale di YOOX (post-Fusione) (calcolato su base *fully diluted*) complessivamente pari al 50% di detto capitale, restando inteso che:

- (a) anche al fine di garantire l'indipendenza della società risultante dalla Fusione, a RH (unico azionista di Largentia Italia alla data della presente Relazione) saranno assegnate in concambio (i) un numero di azioni ordinarie YOOX rappresentative di una partecipazione pari al 25% del capitale sociale ordinario votante di YOOX (calcolato sulla base del numero di azioni YOOX in circolazione alla data del Progetto di Fusione); e (ii) per la restante parte, un numero di azioni YOOX prive del diritto di voto (le Azioni B); e
- (b) agli azionisti di Largentia Italia diversi da RH saranno assegnate in concambio azioni ordinarie YOOX complessivamente rappresentative di non più del 4% del capitale sociale di YOOX post-Fusione (determinato su base *fully diluted*).

Per maggiori informazioni in merito al *roll over*, al Rapporto di Cambio e alle modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante di nuova emissione, si rinvia rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.1.1, 3 e 4 della presente Relazione.

Le Azioni B, ai sensi dell'Accordo di Fusione e in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 dello statuto di YOOX che entrerà in vigore dalla data di efficacia della Fusione, sono prive del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Emittente, fermo qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie YOOX. Inoltre, (i) dette Azioni B possono, tra l'altro, essere convertite, in azioni ordinarie di YOOX a condizione che, dopo la conversione, il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dal socio richiedente la conversione (congiuntamente a quelle del soggetto controllante, delle società controllate e delle società soggette a comune controllo, sulla base della nozione di controllo prevista dagli IAS IFRS, di volta in volta vigenti) non ecceda il 25% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da azioni con diritto di voto e (ii) in caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il 60% delle azioni ordinarie di YOOX, le Azioni B possono essere convertite in azioni ordinarie dell'Emittente al fine esclusivo del trasferire all'offerente delle azioni ordinarie derivanti dalla conversione. Per maggiori informazioni in merito alle Azioni B si rinvia al testo dello statuto sociale allegato al Progetto di Fusione *sub* Allegati A.1ö, A.2ö e al precedente paragrafo 1.3.

Il Progetto di Fusione prevede inoltre, tra le condizioni per la stipula dell'Atto di Fusione, che la Fusione sia approvata dall'Assemblea di YOOX con la maggioranza richiesta dall'articolo 49, comma 1, lettera (g), del Regolamento Consob in considerazione della possibile rilevanza di alcune pattuizioni contenute nel Patto Parasociale tra YOOX, Rlichemont e RH rilevante ai sensi dell'articolo 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), del TUF, e nell'Accordo di Lock-up tra FM e Rlichemont, rilevante ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lett. b) del TUF, entrambi sottoscritti contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione, nonché dell'eventuale rilevanza della possibile partecipazione alla Fusione di alcuni azionisti di minoranza di Largentia Italia a seguito del *roll over*.

In particolare, come già descritto nella Premessa alla presente Relazione, il Patto Parasociale prevede, tra l'altro, (i) che FM, il quale alla data della presente Relazione detiene n. 4.760.697 azioni ordinarie di YOOX (pari al 7,666% del capitale sociale), sia riconfermato quale amministratore delegato dell'Emittente fino alla data dell'Assemblea degli azionisti dell'Incorporante di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 (Primo Periodo),

mantenendo le attuali deleghe gestionali su tutto il *business* dell'Emittente (post-Fusione); e (ii) l'impegno da parte di RH, ai termini e alle condizioni previsti dal Patto Parasociale, a esercitare i poteri alla stessa spettanti quale azionista di YOOX al fine di sostenere la nomina di FM quale amministratore delegato dell'Emittente (a condizioni non peggiorative rispetto a quelle del Primo Periodo) per un ulteriore periodo di tre anni successivi alla scadenza del Primo Periodo. Ai sensi dell'Accordo di Lock-up, FM ha assunto l'impegno, per un periodo di 3 anni dall'efficacia della Fusione e per tutto il tempo della carica di Amministratore Delegato, a non disporre di nessuna azione di nuova emissione di YOOX dallo stesso sottoscritta a valere su qualsiasi futuro aumento di capitale di YOOX (incluso aumento di capitale di cui alla Delega) e in esecuzione di qualsiasi nuovo piano di incentivazione/*stock option*.

In virtù delle pattuizioni di cui al Patto Parasociale, a esito della Fusione, nessuno dei paciscenti ha il potere di esercitare il controllo sull'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del TUF. Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up non rilevano ai fini del controllo dell'Emittente.

Per maggiori informazioni in merito al Patto Parasociale e all'Accordo di Lock-up, si rimanda alla Premessa, che precede e al successivo paragrafo 9 della presente Relazione, nonché alle informazioni essenziali degli stessi, redatte e pubblicate ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Consob, disponibili sul sito internet dell'Emittente (www.yooxgroup.com).

*6.1.1 Applicazione delle maggioranze richieste dall'articolo 49, comma 1, n. 3), lett. g) del Regolamento Consob (c.d. *whitewash*)*

L'Emittente, pur non ritenendo sussistente alcun obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi degli articoli 106, 109, 101-bis, commi 4 e 4-bis, del TUF, a carico di alcuno dei soggetti coinvolti nella Fusione, per quanto a propria conoscenza, al fine di garantire la più ampia tutela e informativa di tutti gli azionisti di YOOX ha ritenuto opportuno sottoporre la Fusione all'approvazione dell'Assemblea di YOOX con le maggioranze richieste dall'articolo 49, comma 1, n. 3), lett. g) del Regolamento Consob (meccanismo del c.d. *whitewash*); ciò anche in adempimento dell'obbligo contrattuale di cui all'Accordo di Fusione sopra descritto.

A tal riguardo, si ricorda che la citata disposizione del Regolamento Consob fra le ipotesi di esenzione di offerta pubblica obbligatoria totalitaria in relazione alle operazioni di fusione prevede quanto segue: *«L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se (i) è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento.*

Si precisa che, per quanto a conoscenza della Società, alla data della presente Relazione: (i) non vi sono soci che detengono, anche di concerto tra loro, una partecipazione di maggioranza anche relativa superiore al 10% del capitale sociale; (ii) RH e Richemont non possiedono azioni ordinarie di YOOX; e (iii) comunque nessun soggetto controlla YOOX ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

6.2 Effetti della Fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF, aventi a oggetto le azioni delle società partecipanti alla Fusione, ove tali effetti siano comunicati agli aderenti ai patti medesimi

Alla data della presente Relazione, per quanto a conoscenza dell'Emittente anche sulla base delle comunicazioni trasmesse a Consob ai sensi dell'articolo 122 del TUF e del Regolamento Consob, risultano in vigore il Patto Parasociale e l'Accordo di Lock-up.

Per maggiori informazioni in merito a tali patti parasociali, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla Fusione, si rimanda ai paragrafi 6.1 e 9 della presente Relazione e alle informazioni essenziali degli stessi, redatte e pubblicate ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Consob, disponibili sul sito internet dell'Emittente (www.yooxgroup.com).

L'efficacia del Patto Parasociale e dell'Accordo di Lock-up sono sospensivamente condizionate all'efficacia della Fusione.

7. RIFLESSI TRIBUTARI SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Imposte dirette

Ai fini delle imposte dirette, l'operazione di fusione è fiscalmente neutrale e comporta la successione a titolo universale della società incorporante nella posizione fiscale della società incorporata (articolo 172 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito "TUIR"). La fusione, infatti, non genera l'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai soggetti partecipanti (incorporante, incorporata e anche azionisti).

In particolare, il trasferimento del patrimonio della società incorporata (Largenta Italia) nella società incorporante (YOOX) non dà luogo al realizzo di plusvalenze, minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell'avviamento (articolo 172, comma 1, del TUIR).

Inoltre, nella determinazione del reddito della società incorporante (YOOX) non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio, nel caso di specie, per effetto del rapporto di cambio (articolo 172 del D.P.R. del TUIR). Con specifico riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (c.d. *IAS adopter*), l'articolo 4, comma 2, lett. a), del D.M. 1° aprile 2009 prevede che per "disavanzo da fusione" si abbia riguardo alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell'entità acquisita. Di conseguenza, i maggiori valori iscritti sulle attività e passività della società "acquisita" (incluso l'avviamento) non saranno fiscalmente riconosciuti.

Le perdite fiscali generate dalle società che partecipano alla Fusione (inclusa la società incorporante) e gli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti ai sensi dell'articolo 96, comma 4 del TUIR, generati nei periodi di imposta anteriori alla Fusione nonché (in caso di retrodatazione) nel periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di imposta in cui avviene la Fusione e la data di efficacia dell'operazione, possono essere portati in diminuzione del reddito della società incorporante laddove ricorrano i requisiti richiesti dall'articolo 172, comma 7, del TUIR e nei limiti ivi previsti.

Per quanto riguarda l'azionista della società incorporata (Largenta Italia), ai sensi dell'articolo 172, comma 3, del TUIR, il concambio delle azioni di Largenta Italia con azioni di YOOX non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi.

Imposte indirette

Le operazioni di Fusione sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo; ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, infatti, *non sono considerate cessioni di beni: [] f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni*.

Ai fini dell'imposta di registro, l'Atto di Fusione è assoggettato a imposta in misura fissa (pari a Euro 200,00) ex articolo 4, lett. b), della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131.

Poiché per effetto della Fusione YOOX riceverà azioni di una società del Regno Unito (Largenta UK), il trasferimento delle azioni di Largenta UK a YOOX potrebbe ritenersi in principio soggetto - in capo a YOOX - all'imposta sui trasferimenti (*stamp duty*) vigente nel Regno Unito, nella misura dello 0,5% sul valore del corrispettivo (per tale intendendosi la quota parte del valore delle azioni emesse da YOOX in esecuzione della Fusione). Tuttavia, la suddetta imposta sarebbe dovuta solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni: (i) è stipulato un atto con efficacia esecutiva avente ad oggetto il trasferimento - mediante cessione - di azioni di una società del Regno Unito o (ii) è stipulato un accordo avente ad oggetto l'impegno a trasferire azioni di una società del Regno Unito che prevede un corrispettivo in denaro o equivalenti. Per converso, nel caso della Fusione, l'acquisizione delle azioni di Largenta UK avverrebbe per effetto della Fusione e non nell'ambito di una compravendita; in aggiunta, l'Accordo di Fusione ha ad oggetto l'implementazione della Fusione e non il trasferimento di azioni di Largenta UK a fronte di un determinato corrispettivo. Su queste basi, sarà richiesta una conferma ufficiale alle autorità fiscali del Regno Unito sulla non applicabilità dell'imposta sui trasferimenti al trasferimento delle azioni di Largenta UK a YOOX nel contesto della Fusione.

8. VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO A FAVORE DEGLI AZIONISTI DELL'INCORPORANDA

Agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione non spetta il diritto di recesso in quanto le deliberazioni proposte non configurano alcuna delle ipotesi previste dalla legge.

9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI ó VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Per quanto concerne le Azioni B e i diritti spettanti ai titolari di tali azioni si veda la Premessa della presente Relazione e lo statuto sociale che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, allegato al Progetto di Fusione *sub* Allegati òA.1ò e òA.2ò.

** ** *

Fatto salvo quanto di seguito indicato, non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

In forza del Patto Parasociale, Richemont, tra l'altro, ha convenuto essere di interesse delle Parti ó al fine di preservare l'indipendenza della gestione dell'Incorporante e delle attività congiunte dell'Incorporante e dell'Incorporanda ó che FM (attuale Amministratore Delegato dell'Emittente) sia riconfermato per il Primo Periodo, mantenendo le attuali deleghe gestionali su tutto il *business* dell'Emittente (post-Fusione).

A tal fine, il Patto Parasociale prevede che, alla scadenza del Primo Periodo e a condizione che FM sia in carica alla scadenza di detto Primo Periodo, RH si impegni a compiere (e Rlichemont si impegni a far sì che RH compia) quanto segue: (i) votare a favore della nomina di FM quale consigliere dell'Emittente per ulteriori 3 anni e, pertanto, votare a favore della lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente all'interno della quale sarà ricompreso FM ai termini e alle condizioni previsti dal Patto Parasociale; e (ii) esercitare i poteri spettanti a RH in qualità di azionista dell'Emittente al fine di sostenere la nomina di FM alla carica di Amministratore Delegato dell'Emittente per un ulteriore periodo di 3 anni, a termini e condizioni non peggiorativi rispetto al Primo Periodo.

Ai sensi del Patto Parasociale, inoltre, ciascuna delle Parti, per quanto di propria competenza, farà tutto quanto necessario al fine di procurare l'attuazione dei Piani (per la cui descrizione si rinvia alla premessa della presente Relazione), non appena possibile dopo la data di efficacia della Fusione e in conformità ai principi di cui al Patto Parasociale medesimo. Detti principi prevedono, tra l'altro, un numero di azioni a servizio dei Piani medesimi fino a un massimo del 5% del capitale sociale dell'Incorporante (calcolato su base *fully diluted*), di cui una quota da assegnarsi al FM in sede di assegnazione dei relativi diritti.

Per maggiori informazioni in merito al Patto Parasociale, si rimanda al paragrafo 6 della presente Relazione e alle informazioni essenziali dello stesso, redatte e pubblicate ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Consob, disponibili sul sito internet dell'Emittente (www.yoogroup.com).

Infine, l'Accordo di Fusione prevede che: (i) per il Primo Periodo la signora Natalie Massenet (NM) ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente a fronte di una remunerazione che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente (post-Fusione), su proposta del Comitato per la Remunerazione; e (ii) NM sottoscriva con NAP un contratto di lavoro retto dalla legge inglese a condizioni economiche in linea con quelle previste dal *service agreement* in essere tra le medesime parti alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Fusione, che modifica il rapporto esistente al fine, tra le altre cose, di riflettere il diverso ruolo da attribuire a NM oltre al diritto di quest'ultima alla partecipazione ai Piani a termini e condizioni che verranno concordate.

** ** *

Allegati alla presente Relazione:

Allegato 1.1.3ö Progetto di Fusione

Allegato 1.1.3(A)ö *Fairness Opinion* rilasciata da Mediobanca ó Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Allegato 1.1.3(B)ö *Fairness Opinion* rilasciata da Banca IMI S.p.A.

** ** *

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti di YOOX S.p.A. (YOOX o l'Incorporante), preso atto:

- a) del progetto di fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. in YOOX redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile (la "Fusione" ed il "Progetto di Fusione");
- b) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Progetto di Fusione redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, dell'articolo 125-ter del

D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 70 del Regolamento Emittenti (la "Relazione Illustrativa sulla Fusione");

- c) delle situazioni patrimoniali di fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, che consistono: per YOOX nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; per Largenta Italia S.p.A. nella situazione patrimoniale al 10 aprile 2015;
- d) della relazione di Baker Tilly Revisa S.p.A., esperto comune designato dal Tribunale di Bologna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile;
- e) della proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione di YOOX una delega per aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, fino a un massimo di Euro 200 milioni, da offrire in opzione ai soci ovvero a investitori selezionati;

delibera

- 1) di approvare il Progetto di Fusione - unitamente a tutta la documentazione annessa - e così di approvare la fusione mediante incorporazione di Largenta Italia S.p.A. in YOOX, alle condizioni e secondo le modalità tutte di cui al Progetto di Fusione e, quindi con:
 - (a) un aumento di capitale sociale per nominali Euro 655.995,97 con emissione di complessive n. 65.599.597 azioni di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare agli azionisti di Largenta Italia S.p.A. secondo il Rapporto di Cambio che risulta dal Progetto di Fusione e quindi secondo il rapporto di cambio di n. 1 (una) azione YOOX di nuova emissione ogni n. 1 (una) azione di Largenta Italia, (il "Rapporto di Cambio"), fatta peraltro avvertenza che:
 - detto aumento di capitale sarà attuato con emissione di azioni ordinarie e/o Azioni B e più precisamente con emissione di azioni ordinarie da un minimo di n. 20.693.964 fino a un massimo di n. 27.691.255 e di Azioni B da un minimo di n. 37.908.342 fino a un massimo di n. 44.905.633 (sempre fermo il numero complessivo di azioni da emettere pari a n. 65.599.597);
 - le azioni da assegnare al socio di Largenta Italia S.p.A. "Richemont Holdings (UK) Limited" saranno ripartite in modo che allo stesso sia assegnato: (A) un numero di azioni ordinarie rappresentative, al massimo, del 25% del capitale sociale con diritto di voto di YOOX, calcolato sulla base del numero di azioni YOOX in circolazione alla data del Progetto di Fusione; e (B) per l'eventuale eccedenza, e fino a concorrenza del numero di azioni di YOOX da assegnare alla stessa, Azioni B;
 - agli eventuali ulteriori soci di Largenta Italia S.p.A. diversi da Richemont Holdings (UK) Limited saranno assegnate in concambio esclusivamente azioni ordinarie;
 - (b) l'adozione - con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione - di un nuovo statuto sociale - che sarà allegato al verbale assembleare - che tiene conto di tutto quanto sopra deliberato (nonché di quanto deliberato dalla presente assemblea in relazione alla proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione di YOOX una delega per aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, fino a un massimo di Euro 200 milioni, da offrire in opzione ai soci ovvero a investitori selezionati) e che prevede, in particolare a tra l'altro:

- (i) la modifica della denominazione sociale in "YOOX Net-A-Porter Group S.p.A." e, in forma abbreviata, "YNAP S.p.A.";
 - (ii) il trasferimento della sede legale nel Comune di Milano, inizialmente in Via Morimondo n. 17;
 - (iii) la suddivisione del capitale sociale in azioni ordinarie e azioni senza diritti di voto (le "Azioni B"), entrambe prive di indicazione del valore nominale, fatta avvertenza che le Azioni B saranno emesse a valere sull'aumento di capitale di cui sopra al punto 1.(a), come meglio precisato nel Progetto di Fusione;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche in via disgiunta fra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla Fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel Progetto di Fusione, oltre che nelle deliberazioni che precedono, e quindi, senza limitazione alcuna, per:
- (i) stipulare e sottoscrivere, comunque delle condizioni del Progetto di Fusione, anche a mezzo di procuratori speciali e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 del Codice Civile, l'atto pubblico di fusione (determinandone la data di efficacia, anche successiva all'ultima delle iscrizioni dello stesso prescritte dalla legge), nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario o opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del Progetto di Fusione;
 - (ii) provvedere, in genere, a quanto altro richiesto, necessario, opportuno o utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra e dell'operazione oggetto delle stesse, apportando di volta in volta le eventuali necessarie modifiche statutarie (incluso l'aggiornamento dell'art. 5 del nuovo statuto in dipendenza degli esiti del concambio) e consentendo vulture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione in questione nel suo complesso.

Milano, 24 aprile 2015

Aggiornata in data 17 giugno 2015

p. il Consiglio di Amministrazione
 l'Amministratore Delegato
 Federico Marchetti

ALLEGATO

1.1.3

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

Largenta Italia S.p.A.

IN

YOOX S.p.A.

*** **

A norma dell'articolo 2501-ter del codice civile, gli organi amministrativi di YOOX S.p.A. (di seguito, anche "YOOX" o "Incorporante" o "Emittente") e di Largenta Italia S.p.A. (così ridenominata a seguito di deliberazioni di trasformazione in società per azioni e modifica della denominazione sociale, adottate dall'Assemblea in data 23 aprile 2015 e iscritte presso il registro delle imprese di Milano in data 27 aprile 2015, di seguito anche "Largenta Italia" o "Incorporanda") hanno redatto il seguente progetto comune di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di Largenta Italia in YOOX, ai sensi dell'articolo 2501-ter e ss. del codice civile (la "Fusione") approvato dai Consigli di Amministrazione di YOOX e Largenta Italia rispettivamente in data 23 e 24 aprile 2015.

PREMESSA

L'operazione di aggregazione

La Fusione si inserisce nel contesto dell'operazione di aggregazione delle attività di YOOX e della società The Net-A-Porter Group Limited ("NAP"), una società di diritto inglese operante nello stesso settore in cui opera YOOX, sulla base delle intese disciplinate nell'accordo di fusione ("Accordo di Fusione") sottoscritto in data 31 marzo 2015 tra la stessa YOOX, da una parte, e Compagnie Financière Richemont S.A. ("Richemont") e Richemont Holdings (UK) Limited ("RH"), dall'altra parte.

Alla data del presente Progetto di Fusione, NAP è indirettamente controllata da RH, a sua volta controllata da Richemont; RH detiene altresì l'intero capitale sociale di Largenta Italia. Alla data di stipulazione dell'atto di Fusione, e pertanto alla data di efficacia della Fusione, a seguito e per effetto del conferimento in natura di cui al successivo paragrafo "I presupposti della fusione", Largenta Italia controllerà indirettamente NAP. Ad esito e per effetto della Fusione, pertanto, NAP diventerà una società indirettamente controllata da YOOX.

La Fusione mira a integrare due società altamente complementari e dal significativo potenziale sinergico in termini di segmenti di clientela coperti, esposizione geografica e mix di competenze, con l'obiettivo di creare uno tra i gruppi *leader* a livello mondiale nel segmento della moda di lusso online. Come risultato della Fusione, il Gruppo avrà un posizionamento competitivo significativamente rafforzato, che consentirà di sfruttare le significative prospettive di crescita del mercato del lusso *online*, nonché di una maggiore scala a beneficio della leva e dell'efficienza operativa.

La Fusione consentirà altresì di diversificare il portafoglio di *business* e rafforzare e consolidare le relazioni con i marchi della moda.

L'operazione di aggregazione prevede le seguenti fasi principali:

- (i) la costituzione oppure l'acquisto da parte di RH di un veicolo societario di diritto italiano. In esecuzione di tale fase, in data 1° aprile 2015 RH ha acquisito l'intero capitale sociale di Largenta Italia, società non operativa di recente costituzione;
- (ii) il conferimento in natura da parte di RH a favore di Largenta Italia delle azioni ed eventualmente dei diritti a ricevere azioni, insieme rappresentativi dell'intero capitale sociale di Largenta (UK) Limited (il "Largenta UK"), una società di diritto inglese controllata da RH, che - alla data di stipula dell'atto di fusione relativo alla Fusione (l'"Atto di Fusione") - sarà a propria volta titolare di azioni ed eventualmente di diritti a ricevere azioni, insieme rappresentativi dell'intero capitale sociale di NAP (il "Conferimento", su cui vedi *infra*, paragrafo "I presupposti della fusione"). In esecuzione di tale fase, in data 23 aprile 2015, Largenta Italia ha deliberato, tra l'altro, l'aumento del proprio capitale sociale per massimi Euro 909.000.000, di cui Euro 605.955,97 di valore nominale ed Euro 908.394.044,03 di sovrapprezzo, al servizio del Conferimento, il quale sarà eseguito antecedentemente la stipula dell'Atto di Fusione;
- (iii) la Fusione per incorporazione di Largenta Italia in YOOX, da eseguirsi con efficacia successiva alla data di efficacia del Conferimento, con conseguente annullamento delle azioni ed estinzione della Incorporanda e subentro dell'Incorporante nella titolarità giuridica di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Incorporanda, ivi inclusa la partecipazione di controllo indiretta in NAP attraverso la propria partecipazione in Largenta UK.

L'operazione prevede inoltre che sia attribuita al Consiglio di Amministrazione di YOOX una delega per aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, fino a un massimo di Euro 200 milioni, da offrire in opzione ai soci ovvero, con il voto favorevole di almeno un amministratore espressione di RH, a investitori selezionati (la "Delega"), in ogni caso dopo il perfezionamento della Fusione.

La proposta di attribuzione della Delega sarà sottoposta agli azionisti nella medesima assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla Fusione e sull'adozione di un nuovo testo statutario, ma costituirà un separato punto all'ordine del giorno di detta Assemblea. Il nuovo statuto dell'Incorporante, in una delle versioni qui allegate *sub* Allegati "A1" e "A2" a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea in merito alla proposta di Delega, entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.

Le situazioni patrimoniali a norma dell'articolo 2501-*quater* del codice civile sono costituite, quanto a YOOX, dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2015 e che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 30 aprile 2015 in unica convocazione e, quanto a Largenta Italia, dalla situazione patrimoniale dell'Incorporanda al 10 aprile 2015 redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quater* del codice civile e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Largenta Italia in data 23 aprile 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Largenta Italia ha altresì predisposto e approvato nella seduta del 23 aprile 2015 una situazione patrimoniale proforma al 10 aprile 2015 che riflette gli effetti del Conferimento come se lo stesso avesse già avuto luogo a tale data di riferimento a mezzo del conferimento del 100% del capitale sociale di Largenta UK. Tale situazione patrimoniale proforma è allegata al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato "B".

I presupposti della Fusione

Costituisce presupposto essenziale della Fusione che, a seguito del perfezionamento della Fusione stessa, (i) YOOX sia titolare del 100% del capitale sociale di Largentia UK, il cui patrimonio consiste sostanzialmente solo della sua partecipazione in NAP, e (ii) Largentia UK sia titolare del 100% del capitale sociale di NAP.

Più in dettaglio, alla data del Progetto di Fusione, RH è titolare del 96% circa del capitale sociale ordinario di Largentia UK, ed è altresì titolare del diritto incondizionato a che a essa venga trasferita l'intera residua partecipazione nel capitale sociale di Largentia UK. Tale diritto riviene dal fatto che RH, sulla base delle previsioni dello statuto di Largentia UK e di un patto parasociale avente ad oggetto la stessa sottoscritto con gli altri titolari di azioni ordinarie, ha esercitato delle opzioni di acquisto su tale intera residua partecipazione nel capitale sociale di Largentia UK e, per effetto, riceverà le relative azioni al completamento della procedura prevista, dalla relativa documentazione contrattuale e societaria, per la determinazione del prezzo di trasferimento delle stesse dovuto da RH. Ai sensi del diritto inglese l'esercizio dei sopra menzionati diritti di opzione attribuisce a RH la c.d. *beneficial ownership* sulle azioni opzionate (e pertanto il diritto incondizionato al trasferimento a suo favore di tali azioni), di talché, qualora - alla data prevista per l'esecuzione del Conferimento - il processo di determinazione del prezzo e di trasferimento di tali azioni non si fosse ancora concluso, RH conferirà a Largentia Italia le azioni di cui è titolare, nonché i sopra indicati diritti (ma non l'obbligo di pagamento del corrispettivo delle azioni, che rimarrà in capo a RH), i quali - per effetto della Fusione di Largentia Italia in YOOX - entreranno nel patrimonio dell'incorporante.

In data 23 aprile 2015 l'Assemblea di Largentia Italia ha deliberato un aumento di capitale al servizio del Conferimento delle azioni (ed eventualmente di diritti al trasferimento di azioni) rappresentative del 100% del capitale sociale di Largentia UK, per complessivi Euro 909.000.000, di cui Euro 605.955,97 a titolo di capitale ed Euro 908.394.044,03 a sovrapprezzo, tramite emissione di n. 65.595.989 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ai sensi dell'Accordo di Fusione, il Conferimento sarà realizzato sulla base di una valutazione predisposta ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, lett. b) del codice civile e l'Atto di Conferimento sarà stipulato (e il Conferimento sarà eseguito), almeno cinque giorni lavorativi prima della stipula dell'Atto di Fusione, cosicché alla data della predetta stipula il capitale sociale di Largentia Italia sarà pari a Euro 655.955,97, suddiviso in n. 65.599.597 azioni, prive di valore nominale.

Alla data del presente Progetto di Fusione, Largentia UK è titolare del 97% circa del capitale sociale ordinario di NAP e ha esercitato i diritti di opzione su una residua partecipazione di azioni di categoria B a essa spettanti in forza dello statuto di NAP. Per effetto, ai sensi del diritto inglese, Largentia UK è titolare della c.d. *beneficial ownership* sulle suddette azioni di categoria B (e pertanto del diritto incondizionato al trasferimento a suo favore di tali azioni). Tale trasferimento avrà luogo all'esito della procedura di determinazione del relativo prezzo di trasferimento dovuto da Largentia UK secondo quanto previsto nello statuto di NAP. In base a quanto previsto nell'Accordo di Fusione, tale prezzo sarà corrisposto da Largentia UK per mezzo di fondi messi a disposizione, senza obbligo di rimborso da parte di Largentia UK medesima, da RH.

Alla data del presente Progetto di Fusione, RH ha a sua volta esercitato i diritti di opzione su una residua partecipazione pari a circa il 3% del capitale sociale ordinario di NAP (costituita da azioni di categoria C) ad essa spettanti in forza dello statuto di NAP. Per effetto, ai sensi

del diritto inglese, RH è titolare della c.d. *beneficial ownership* sulle azioni rappresentative del suddetto 3% del capitale sociale ordinario di NAP (e pertanto del diritto incondizionato al trasferimento a suo favore di tali azioni). Tale trasferimento avrà luogo all'esito della procedura di determinazione del relativo prezzo di trasferimento secondo quanto previsto nello statuto di NAP. L'Accordo di Fusione prevede che la *beneficial ownership* di tali azioni ordinarie di categoria C sia trasferita a Largentia UK prima del perfezionamento del Conferimento, restando in ogni caso i connessi oneri a carico di RH.

Il capitale di NAP include anche un numero minimo di *deferred shares*, detenute da due azionisti di minoranza, che comunque saranno trasferite a Largentia UK o riacquistate dalla stessa NAP, a prezzo simbolico, entro la data di efficacia della Fusione.

Infine, il capitale di NAP comprende anche una *special share* di titolarità di RH, che sarà trasferita a Largentia UK a prezzo simbolico dopo il completamento del processo per la determinazione del prezzo delle azioni di NAP oggetto di esercizio delle opzioni di acquisto da parte di RH e il trasferimento delle azioni opzionate a RH o Largentia UK, secondo il caso.

Nelle more del processo di Fusione e del Conferimento, è possibile, anche se non probabile, che alcuni degli azionisti di minoranza di Largentia UK e NAP chiedano di prendere parte all'operazione di Fusione. In tal caso, Largentia UK o RH, secondo il caso, intende rinunciare all'opzione esercitata e consentire a tali azionisti di dar corso ad un'operazione di *roll over* che preveda: (i) limitatamente agli azionisti di NAP che partecipino all'operazione, il conferimento in Largentia UK delle suddette azioni NAP a fronte della sottoscrizione di azioni di nuova emissione; (ii) il conferimento in Largentia Italia delle azioni Largentia UK di nuova emissione o di titolarità degli attuali azionisti di Largentia UK, diversi da RH, che partecipino all'operazione di Fusione, in sottoscrizione di nuove azioni dell'Incorporanda. Tale operazione non avrebbe alcun impatto sul rapporto di cambio in quanto comporterebbe esclusivamente la modifica del rapporto tra azioni Largentia UK e azioni Largentia Italia nell'ambito del Conferimento. Nel contesto del *roll over*, peraltro, è possibile che si renda necessario operare delle modifiche agli statuti di NAP e Largentia UK convertire parte delle azioni esistenti di Largentia Italia in azioni prive di diritto di voto, fermo in ogni caso il rapporto di cambio di cui al successivo paragrafo 3. Ove necessario ai fini di consentire il suddetto *roll over* e le conseguenti conversioni di azioni, la delibera di aumento di capitale di Largentia Italia al servizio del Conferimento sarà integrata e modificata secondo quanto necessario. Per maggiori informazioni in merito a detta delibera si veda il successivo paragrafo 1 del presente Progetto di Fusione, *sub* Società Incorporanda.

Condizioni per la Fusione

In base a quanto previsto nell'Accordo di Fusione, la stipula dell'Atto di Fusione, oltre che al completamento del Conferimento, è condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- a) l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni delle autorità antitrust in Austria, Germania, Giappone, Regno Unito, Ucraina e USA entro il 31 dicembre 2015;
- b) l'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea di YOOX entro il 22 ottobre 2015, con la maggioranza richiesta dall'articolo 49, comma 1, n. 3, lettera (g), del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il **Regolamento Consob**), ai fini dell'esenzione ivi prevista dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di YOOX, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dello stesso articolo 49;

- c) la mancata presentazione di opposizioni alla Fusione da parte dei creditori di YOOX ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile ovvero, ove tali opposizioni siano presentate, il fatto che le stesse cessino di essere pendenti entro il 31 dicembre 2015; e
- d) l'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie YOOX emesse a servizio del concambio della Fusione, entro il 31 dicembre 2015.

Peraltro, la condizione di cui al punto (c) è posta nell'esclusivo interesse di Richemont e pertanto è da questa unilateralmente rinunciabile.

** ** *

1. Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

Denominazione: YOOX S.p.A.

Sede legale: Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1.

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna: 02050461207.

Capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione: Euro 620.992,32 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 62.099.232 azioni ordinarie, prive di valore nominale e ammesse alle negoziazioni sul MTA.

Ai sensi dell'Art. 5 dello statuto sociale di YOOX vigente alla data del presente Progetto di Fusione:

- (i) l'Assemblea straordinaria in data 18 luglio 2002 e 2 dicembre 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte, per il periodo di 5 anni dal 18 luglio 2002, fino ad un ammontare massimo di Euro 17.555,20, mediante emissione di n. 33.760 azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna con un sovrapprezzo complessivo di Euro 1.551.609,60; tale aumento è da destinarsi a un piano di incentivazione aziendale. Il Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2007 ha integralmente fruito della sopracitata delega aumentando il capitale sociale mediante emissione di massime n. 1.755.520 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società. Il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio 2017 e qualora a detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte ⁽¹⁾;
- (ii) l'Assemblea straordinaria in data 10 dicembre 2003 e 2 dicembre 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di 5 anni a decorrere dal 10 dicembre 2003, il capitale sociale mediante emissione di massime n. 19.669 nuove azioni ordinarie (aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione) del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, con sovrapprezzo unitario di Euro 45,96, e così per complessivi

⁽¹⁾ L'aumento di capitale è stato parzialmente sottoscritto e, del relativo importo, tiene conto l'indicazione di cui sopra alla voce "Capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione".

massimi nominali Euro 10.227,88 con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 903.987,24, da destinarsi in sottoscrizione a dipendenti, nonché a collaboratori, consulenti e amministratori di YOOX, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e pertanto con esclusione del diritto di opzione. Il Consiglio di Amministrazione del 1° dicembre 2008 ha integralmente fruito della sopraccitata delega aumentando il capitale sociale - a servizio del piano di *stock option* - mediante emissione di massime n. 1.022.788 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società. Il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al giorno 1° dicembre 2018 e qualora a detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

(iii) l'Assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005 e 12 luglio 2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, *ex* articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, per il periodo massimo di 5 anni dal 2 dicembre 2005, con esclusione del diritto di opzione *ex* articolo 2441, commi 5 e 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 31.303 nuove azioni ordinarie (aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione) del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore a Euro 58,65, e così per complessivi massimi nominali Euro 16.277,56 con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore a Euro 1.835.920,95. Tale aumento è destinato alla realizzazione di piani di incentivazione a favore di: (a) dipendenti di YOOX o di società da essa controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne n. 26.613 azioni e (b) degli amministratori e/o lavoratori a progetto e/o collaboratori di YOOX e/o di società da essa controllate, per quanto concerne n. 4.690 azioni. Il Consiglio di Amministrazione del 3 settembre 2009 ha integralmente fruito della sopraccitata delega aumentando il capitale sociale mediante emissione di massime numero 1.627.756 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo unitario di Euro 1,1279, godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione. Il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019 e qualora a detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

(iv) l'Assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, *ex* articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine di 5 anni dal 16 maggio 2007, con esclusione del diritto di opzione *ex* articolo 2441 del codice civile, commi 5 e 8, mediante emissione di massime n. 104.319 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, e così per complessivi massimi nominali Euro 54.245,88. Tale aumento è destinato alla realizzazione di un piano di *stock option* a favore di amministratori, collaboratori e dipendenti di YOOX e delle società controllate. Le singole delibere consiliari dovranno essere assunte in quanto compatibile, nel rispetto del procedimento *ex* articolo 2441, comma 6, del codice civile, con determinazione del prezzo, a cura degli amministratori, in misura non inferiore a Euro 59,17 per ciascuna azione. Il Consiglio di Amministrazione del 3 settembre 2009 ha parzialmente fruito della sopraccitata delega aumentando il capitale sociale mediante emissione di massime n. 5.176.600 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01 e un prezzo di emissione determinato: (a) in Euro 1,1379 cadauna quanto a n. 4.784.000 nuove azioni e (b) in Euro 2,0481 cadauna quanto a n. 392.600 nuove azioni. Il termine

ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019 e qualora a detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- (v) l'Assemblea straordinaria in data 8 settembre 2009 ha eliminato il valore nominale delle azioni e ha provveduto al frazionamento delle azioni esistenti e alla modifica di alcuni termini *ex* articolo 2439 del codice civile ai fini della scindibilità degli aumenti di capitale;
- (vi) l'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 15.000,00, a pagamento, in via scindibile, *ex* articolo 2441, comma 4, del codice civile, mediante l'emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo ó non inferiore alla parità contabile di emissione ó da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso l'MTA nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle opzioni. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del piano di *stock option* approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 giugno 2012, riservato agli amministratori esecutivi di YOOX ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D.Lgs. 58/98 come successivamente modificato (il "TUF") e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2017 e qualora a detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
- (vii) l'Assemblea straordinaria del 17 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 5.000,00, a pagamento, in via scindibile, *ex* articolo 2441, comma 8, del codice civile, mediante l'emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo ó non inferiore alla parità contabile di emissione ó da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso l'MTA nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle opzioni. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del piano di *stock option* approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2014, riservato esclusivamente ai dipendenti di YOOX e delle società dalla stessa, direttamente e indirettamente, controllate, ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2020 e qualora a detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Si precisa che ai fini della descrizione degli aumenti di capitale di cui sopra, riportati nell'Art. 5 dello statuto sociale di YOOX vigente alla data del presente Progetto di Fusione, sono stati eliminati i riferimenti alle clausole statutarie relative agli aumenti del capitale sociale il cui termine di sottoscrizione sia già scaduto o che hanno avuto integrale esecuzione. Per l'Art. 5 dello statuto sociale dell'Incorporante post Fusione si rinvia al successivo paragrafo 2 del presente Progetto di Fusione.

Società Incorporanda

Denominazione: Largentia Italia S.p.A. (già Deal S.r.l. e così ridenominata a seguito di deliberazioni di trasformazione in società per azioni e modifica della denominazione sociale, adottate dall'Assemblea in data 23 aprile 2015 e iscritte presso il registro delle imprese di Milano, in data 27 aprile 2015).

Sede legale: Milano, Via Benigno Crespi n. 26.

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano: 08867720966.

Capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione: Euro 50.000,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 3.608 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Come sopra indicato, in data 23 aprile 2015, l'Assemblea di Largentia Italia ha deliberato un aumento di capitale al servizio del Conferimento per complessivi Euro 909.000.000, di cui Euro 605.955,97 di valore nominale ed Euro 908.394.044,03 di sovrapprezzo, tramite emissione di n. 65.595.989 azioni ordinarie prive di valore nominale. Pertanto, alla data di stipula dell'Atto di Fusione a seguito dell'avvenuta esecuzione del Conferimento, il capitale sociale di Largentia Italia sarà pari ad Euro 655.955,97, suddiviso in n. 65.599.597 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

2. Statuto dell'Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea straordinaria di YOOX e l'Assemblea di Largentia Italia saranno chiamate a deliberare l'adozione del nuovo Statuto sociale che sarà adottato dall'Incorporante con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, nei testi acclusi al presente Progetto di Fusione quali Allegati "A1" e "A2", per farne parte integrante e sostanziale. Le principali modifiche proposte sono di seguito sinteticamente descritte:

- (i) la denominazione sociale, con modifica dell'Art. 1, in quanto l'Incorporante assumerà la nuova denominazione sociale "YOOX Net-A-Porter Group S.p.A." e, in forma abbreviata, "YNAP S.p.A.ö";
- (ii) il trasferimento della sede legale nel Comune di Milano, con modifica dell'Art. 2;
- (iii) la modifica della clausola relativa al capitale sociale (Art. 5), al fine di riflettere:
 - (a) l'ammontare dell'aumento di capitale a servizio della Fusione, di cui al successivo paragrafo 4 del presente Progetto di Fusione;
 - (b) la suddivisione del capitale sociale in azioni ordinarie e azioni senza diritti di voto (le "Azioni B"), entrambe prive di indicazione del valore nominale, di cui ai successivi paragrafi 3 e 4 del presente Progetto di Fusione;
 - (c) la disciplina delle Azioni B e i diritti dei titolari di Azioni B, incluso il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie, di cui ai successivi paragrafi 3 e 4;
 - (d) l'eliminazione delle clausole relative agli aumenti del capitale sociale il cui termine di sottoscrizione sia già scaduto o che hanno avuto integrale esecuzione;
 - (e) con esclusivo riferimento al testo statutario *sub* Allegato "A1", la Delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, che verrà sottoposta all'approvazione della medesima Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito al Progetto di Fusione;

- (iv) oltre ad altre modifiche di minore portata all'Art. 14 sulla nomina dell'organo amministrativo, l'inserimento di un nuovo meccanismo per il funzionamento del voto di lista dimodoché dall'eventuale lista presentata da soci titolari di Azioni B vengano tratti due amministratori (ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista);
- (v) le modifiche agli Artt. 16, 17, 19, 21 e 25 relative alla convocazione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e alla ripartizione dei poteri all'interno dell'organo amministrativo;
- (vi) le modifiche all'Art. 26 finalizzate alla semplificazione della clausola relativa, tra l'altro, alla nomina del Collegio Sindacale.

Per la descrizione delle modifiche statutarie si rinvia alla Relazione degli Amministratori di YOOX redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, dell'articolo 125-*ter* del TUF e dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento Consob a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e di regolamento (la **Relazione degli Amministratori di YOOX**).

3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro

La Fusione verrà deliberata sulla base (i) del progetto di bilancio di esercizio di YOOX al 31 dicembre 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2015 e che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 30 aprile 2015 in unica convocazione e (ii) della situazione patrimoniale di Deal S.r.l. (oggi Largentia Italia S.p.A.) al 10 aprile 2015 redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Largentia Italia in data 23 aprile 2015.

La situazione patrimoniale proforma di Deal S.r.l. (oggi Largentia Italia S.p.A.) al 10 aprile 2015, che riflette gli effetti del Conferimento come se lo stesso avesse già avuto luogo a tale data di riferimento, è allegata al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato B.

I Consigli di Amministrazione di YOOX e di Largentia Italia, sulla base della documentazione contabile di cui sopra, sono pervenuti alla determinazione del seguente rapporto di cambio:

ogni n. 1 (una) azione di Largentia Italia, n. 1 (una) azione YOOX di nuova emissione (il **Rapporto di Cambio**).

Per la determinazione del numero di azioni YOOX e la relativa suddivisione in azioni ordinarie e Azioni B a servizio del Rapporto di Cambio, si rinvia al successivo paragrafo 4 del presente Progetto di Fusione.

Le ragioni che giustificano il suddetto Rapporto di Cambio sono illustrate nella Relazione degli Amministratori di YOOX, a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e di regolamento, cui si rimanda.

Si precisa che il socio unico di Largentia Italia si è avvalso della facoltà di rinunciare alla redazione della relazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quinquies*, ultimo comma del codice civile.

Non sono previsti conguagli in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Incorporante

YOOX darà attuazione alla Fusione mediante aumento di capitale per Euro 655.995,97 con emissione di complessive n. 65.599.597 azioni di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale. Tali azioni saranno assegnate agli azionisti di Largentia Italia (vale a dire RH e gli altri azionisti eventualmente divenuti tali a seguito del *roll-over* di cui al paragrafo *di presupposti della Fusione* nella Premessa) in proporzione alla rispettiva partecipazione detenuta dagli stessi azionisti in Largentia Italia al momento dell'efficacia della Fusione, restando inteso che le azioni da assegnare a RH saranno ripartite in modo che alla stessa sia assegnato: (A) un numero di azioni ordinarie rappresentative, al massimo, del 25% del capitale sociale con diritto di voto di YOOX, calcolato sulla base del numero di azioni YOOX in circolazione alla data del presente Progetto di Fusione; e (B) per l'eventuale eccedenza, e fino a concorrenza del numero di azioni di YOOX da assegnare alla stessa, Azioni B. Agli eventuali ulteriori azionisti di Largentia Italia saranno assegnate in concambio esclusivamente azioni ordinarie.

Poiché ai sensi dell'Accordo di Fusione le azioni ordinarie YOOX da assegnare in concambio agli azionisti di Largentia Italia diversi da RH (sulla base delle partecipazioni in Largentia Italia detenute dagli stessi a tale data) non può eccedere complessivamente il 4% del capitale sociale di YOOX post-Fusione (determinato su base *fully diluted*), le complessive n. 65.599.597 azioni di nuova emissione di YOOX, prive di indicazione del valore nominale, saranno ripartite come segue:

- (i) da un minimo di n. 20.693.964 fino a un massimo di n. 27.691.255 azioni ordinarie; e
- (ii) da un minimo di n. 37.908.342 fino a un massimo di n. 44.905.633 Azioni B.

In applicazione del suddetto principio, sulla base della situazione esistente alla data del presente Progetto di Fusione, ossia sulla base del fatto che RH detiene il 100% del capitale di Largentia Italia, le complessive n. 65.599.597 azioni di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, saranno ripartite come segue:

- (i) n. 20.693.964 azioni ordinarie, rappresentative del 25% del capitale sociale con diritto di voto di YOOX calcolato sulla base del numero di azioni YOOX in circolazione alla data del presente Progetto di Fusione; e
- (ii) n. 44.905.633 Azioni B.

Le azioni ordinarie di YOOX emesse a servizio del Rapporto di Cambio saranno quotate sul MTA al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione. Le Azioni B non saranno quotate e avranno le caratteristiche di cui allo statuto che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, tra cui la facoltà di conversione in azioni ordinarie YOOX a condizione che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che la richiama (congiuntamente a quelle del soggetto controllante, delle società controllate e delle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista dagli IAS IFRS, di volta in volta vigenti) non ecceda il 25% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni di Largentia Italia verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie e Azioni B di YOOX, secondo il Rapporto di Cambio e con le modalità di assegnazione descritte nel presente paragrafo.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti della Incorporanda per le operazioni di concambio.

Le azioni di YOOX a servizio del Rapporto di Cambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Largentia Italia secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di Borsa aperta, o dal primo giorno di Borsa aperta successivo.

Tale data, ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni, saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.yooxgroup.com).

5. Diritto di recesso

Agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione non spetta il diritto di recesso in quanto le deliberazioni proposte non configurano alcuna delle ipotesi di recesso previste dalla legge.

6. Data dalla quale le azioni di YOOX assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie di YOOX che verranno emesse e assegnate in concambio agli aventi diritto avranno la medesima data di godimento di quella delle azioni ordinarie di YOOX in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari di azioni ordinarie di YOOX in circolazione alla data stessa data.

Le Azioni B che verranno emesse e assegnate in concambio agli aventi diritto avranno la medesima data di godimento di quella delle azioni ordinarie di YOOX in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti patrimoniali equivalenti a quelli spettanti ai titolari di azioni ordinarie di YOOX in circolazione alla stessa data. Per la descrizione dei diritti amministrativi spettanti ai titolari di Azioni B, si veda lo statuto sociale che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, allegato al presente Progetto di Fusione *sub* 1° e 2°.

8. Decorrenza degli effetti della Fusione

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'Atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis del codice civile.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dalla data di efficacia giuridica della Fusione come sopra stabilita. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni ó Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione

Per quanto concerne le Azioni B e i diritti spettanti ai titolari di tali azioni si veda lo statuto sociale che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, allegato al presente Progetto di Fusione *sub* 1° e 2°.

** ** *

Fatto salvo quanto di seguito indicato, non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione, l'Emittente, Rlichemont e RH (congiuntamente le "Parti") hanno altresì sottoscritto un accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF (il "Patto Parasociale") in forza del quale, tra l'altro, Rlichemont ha riconosciuto essere di interesse delle Parti ó al fine di preservare l'indipendenza della gestione dell'Incorporante e delle attività congiunte dell'Incorporante e dell'Incorporanda ó che l'attuale Amministratore Delegato dell'Emittente, Federico Marchetti ("FM") sia riconfermato per il periodo decorrente dalla data di efficacia della Fusione fino alla data dell'Assemblea degli azionisti dell'Incorporante di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 (il "Primo Periodo"), mantenendo le attuali deleghe gestionali su tutto il *business* dell'Emittente (post-Fusione).

A tal fine, il Patto Parasociale prevede che, alla scadenza del Primo Periodo e a condizione che FM sia in carica alla scadenza di detto Primo Periodo, RH si impegni a compiere (e Rlichemont si impegni a far sí che RH compia) quanto segue: (i) votare a favore della nomina di FM quale consigliere dell'Emittente per ulteriori 3 anni e, pertanto, votare a favore della lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente all'interno della quale sia ricompreso FM ai termini e alle condizioni previsti dal Patto Parasociale; e (ii) esercitare i poteri spettanti a RH in qualità di azionista dell'Emittente al fine di sostenere la nomina di FM alla carica di Amministratore Delegato dell'Emittente per un ulteriore periodo di 3 anni, a termini e condizioni non peggiorativi rispetto al Primo Periodo.

Ai sensi del Patto Parasociale, inoltre, ciascuna delle Parti, per quanto di propria competenza, farà tutto quanto necessario al fine di procurare l'attuazione dei nuovi piani di incentivazione basati su azioni da approvarsi da parte dell'Incorporante (i "Piani"), non appena possibile dopo la data di efficacia della Fusione e in conformità ai principi di cui al Patto Parasociale medesimo. Detti Piani prevedono, tra l'altro, un numero di azioni a servizio dei Piani medesimi fino a un massimo del 5% del capitale sociale dell'Incorporante (calcolato su base *fully diluted*), di cui una quota da assegnarsi a FM in sede di assegnazione dei relativi diritti.

Per maggiori informazioni in merito al Patto Parasociale, si rimanda alle informazioni essenziali dello stesso, redatte e pubblicate ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Consob, disponibili sul sito internet dell'Emittente (www.yooxgroup.com).

Infine, l'Accordo di Fusione prevede che: (i) per il Primo Periodo la signora Natalie Massenet ("NM") ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con poteri esecutivi a fronte di una remunerazione che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente (post-Fusione), su proposta del Comitato per la Remunerazione; e (ii) NM sottoscriva con NAP un contratto di lavoro retto dalla legge inglese a condizioni economiche in linea con quelle previste dal *service agreement* in essere tra le medesime parti alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Fusione, che modifica il rapporto esistente al fine, tra le altre cose, di riflettere il diverso ruolo da attribuire a NM oltre al diritto di questa alla partecipazione ai Piani a termini e condizioni che verranno concordate.

YOOX S.p.A.

Federico Marchetti

Amministratore Delegato

Largenta Italia S.p.A.

Paolo Valente

Presidente del Consiglio di Amministrazione

*** **

Allegati:

- Allegato "A1" Statuto *post* Fusione dell'Incorporante (inclusivo della clausola relativa alla Delega all'aumento di capitale)
- Allegato "A2" Statuto *post* Fusione dell'Incorporante (privo della clausola relativa alla Delega all'aumento di capitale)
- Allegato "B" Situazione patrimoniale proforma di Deal S.r.l. (oggi Largenta Italia S.p.A.) al 10 aprile 2015, per tener conto degli effetti del Conferimento

ALLEGATO

A.1

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Soci - Sede - Durata È Oggetto

Art. 1

È costituita una società per azioni con la denominazione:

YOOX Net-A-Porter Group S.p.A., in forma abbreviata, **YNAP S.p.A.**

Art. 2

1. La Società ha sede in Milano.
2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.

Art. 3

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
2. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

Art. 4

La Società ha per oggetto . in via diretta ovvero tramite società eventualmente controllate - le seguenti attività:

- il commercio nonché la prestazione di servizi commerciali relativi all'abbigliamento e suoi accessori e più in generale a tutto ciò che costituisce complemento alla persona ed alla casa, al tempo libero, allo svago, alla hobbistica, siano o meno tali prodotti contraddistinti dal logo YOOX; sono compresi fra i suindicati servizi commerciali la realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali di qualsiasi natura, nell'ambito di siti internet;
- il commercio tramite internet, altrimenti detto "e-commerce" e la fornitura dei servizi ad esso

connessi;

- la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione, la distribuzione, l'acquisto e la vendita di prodotti, di sistemi e di servizi hardware e software funzionali o relativi alla attività di commercio elettronico fra cui la progettazione, la realizzazione, la configurazione e la commercializzazione di siti internet, di servizi di rete, di impianti elettrici di rete e di prodotti e servizi di telecomunicazione nonché la gestione e la manutenzione degli stessi, la prestazione di servizi di grafica e grafica 3D e di design con e senza l'ausilio di strumenti informatici;

- la realizzazione di servizi e prodotti di editoria elettronica connessi o relativi alla attività di commercio elettronico;

- l'attività editoriale in genere (esclusa ogni attività eventualmente riservata ai sensi delle leggi pro tempore vigenti), la progettazione e/o stampa di pubblicazioni anche per conto terzi, comprese edizioni audiovisive;

- gestione ed organizzazione, sia in proprio che per conto di terzi, di convegni, di studi, di master e di mostre, di corsi di formazione ed aggiornamento e di seminari su argomenti connessi alle attività della Società, esclusa ogni attività riservata alle agenzie per il lavoro.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie . compresa l'assunzione di partecipazioni - che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Capitale sociale

Art. 5

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.276.988,29* (unmilioneduecentosettantaseimilanovecentottantotto virgola ventinove) ed è diviso in n. 82.793.196* (ottantaduemilionisettecentonovantatremilacentonovantasei) azioni ordinarie, ed in n. 44.905.633 (quarantaquattromilioninovecentocinquemilaseicentotrentatre)*azioni prive del diritto di voto

denominate Azioni B, tutte senza indicazione del valore nominale.

Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili. Per l'effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le Azioni B dovranno essere suddivise o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o relative singole *tranche*) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della delibera di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia a oggetto azioni ordinarie e il diritto di opzione delle Azioni B abbia a oggetto Azioni B.

****[Fatta avvertenza che le indicazioni in merito all'ammontare del capitale sociale e al numero di azioni ordinarie e delle Azioni B della Società alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. nella Società saranno precisate nel loro rispettivo definitivo ammontare in funzione dell'esecuzione a tale data delle delibere di aumento di capitale di seguito indicate e dell'effettivo numero di azioni ordinarie e Azioni B che saranno emesse in esecuzione della suddetta fusione.]***

A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 18 luglio 2002 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 comma 2 C.C., la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte, per il periodo di cinque anni a partire dal 18 luglio 2002, fino ad un ammontare massimo di Euro 17.555,20 (diciassettemila cinquecentocinquantacinque virgola venti), mediante emissione di N. 33.760 azioni nominative ordinarie del valore nominale di

Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna con un sovrapprezzo complessivo di Euro 1.551.609,60 (un milione cinquecentocinquantunmila seicentonove virgola sessanta).

Aumento da destinarsi ad un piano di incentivazione aziendale.

Nel caso in cui l'aumento deliberato venga sottoscritto parzialmente, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 10 dicembre 2003 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data dell'Assemblea 10 dicembre 2003, il capitale sociale mediante emissione di massimo numero 19.669 (diciannovemila seicentosestantanove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario di Euro 45,96 (quarantacinque virgola novantasei), e così per complessivi massimi nominali Euro 10.227,88 (diecimiladuecentoventisette virgola ottantotto) con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 903.987,24 (novecentotremila novecentoottantasette virgola ventiquattro); le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione; il tutto con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci e da destinarsi in sottoscrizione a dipendenti della società, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, nonché a collaboratori, consulenti e consiglieri di amministrazione della stessa, sempre da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione.

A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 2 dicembre 2005 e 12 luglio 2007 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta prima delibera, il capitale sociale mediante emissione di massime numero 31.303 (trentunmilatrecentotre) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle

attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65, e così per complessivi massimi nominali Euro 16.277,56 (sedecimila duecentosettantasette virgola cinquantasei) con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.835.920,95 (un milione ottocentotrentacinquemila novecentoventi virgola novantacinque);

le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;

l'aumento è destinato alla realizzazione di piani di incentivazione a favore:

* dei dipendenti della società, o di società da essa controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 8° del codice civile per quanto concerne n. 26.613 (ventiseimilaseicentotredici) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 13.838,76, con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.560.852,45;

* degli amministratori e/o lavoratori a progetto e/o collaboratori della società e/o di società da essa controllate, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5° del codice civile, per quanto concerne n. 4.690 (quattromilaseicentonovanta) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 2.438,80 con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 275.068,50.

L'aumento di capitale, ovvero gli aumenti di capitale in caso di pluralità di delibere consiliari, saranno, in ogni caso, scindibili. Quindi il capitale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine che la delibera consiliare ovvero le delibere consiliari fisseranno in attuazione dei piani; le singole delibere consiliari - ove si tratti di aumenti di capitale in esecuzione di piani di

incentivazione a favore di soggetti diversi dai dipendenti - dovranno essere assunte con applicazione di quanto dispone il sesto comma dell'art. 2441 Cod. Civ., fermo tuttavia anche il prezzo minimo sopra stabilito.

Con delibera di assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007 è stata attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta delibera, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441 cod. civ. commi 5° e 8°, mediante emissione di massime numero 104.319 (centoquattromila trecentodiciannove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e così per complessivi massimi nominali Euro 54.245,88 (cinquantaquattromila duecento quarantacinque virgola ottantotto);

le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;

l'aumento è destinato alla realizzazione di un piano di stock option a favore di amministratori, collaboratori e dipendenti della società e delle società controllate.

Le singole delibere consiliari dovranno essere assunte nel rispetto, in quanto compatibile, del procedimento di cui all'articolo 2441, comma sesto cod. civ., con determinazione del prezzo, a cura degli amministratori, in misura non inferiore ad Euro 59,17 (cinquantanove virgola diciassette) per ciascuna azione, nel rispetto altresì di ogni limite di legge.

In esito a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria in data 8 settembre 2009 - che ha eliminato il valore nominale delle azioni e ha provveduto al frazionamento delle azioni esistenti ed alla modifica di alcuni termini ex art. 2439 del codice civile - sono state modificate come segue le clausole transitorie relative all'esecuzione delle deleghe assembleari che precedono.

A

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 12 luglio 2007, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 18 luglio 2002 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.755.520 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio 2017, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'aumento è stato parzialmente sottoscritto e, del relativo importo, tiene conto l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo.

B

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 1 dicembre 2008, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 10 dicembre 2003 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.022.788 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al giorno 1 dicembre 2018 (dato aggiornato alla modificazione statutaria in data 8 settembre 2009), prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

C

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 3 settembre 2009, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 12 luglio 2007, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime numero 1.627.756 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo unitario di Euro 1,1279, godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

D

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione in data 3 settembre 2009, ha altresì parzialmente fruito della sopracitata delega, conferita ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007, aumentando il capitale sociale - con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 commi 5° e 8° del codice civile ed a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime numero 5.176.600 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01 (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Il prezzo delle azioni emittende è determinato in Euro 1,1379 per ciascuna azione quanto a n. 4.784.000 (quattro milioni settecentottantaquattro mila) nuove azioni, ed in Euro 2,0481 per ciascuna azione quanto a n. 392.600 (trecentonovantaduemila seicento) nuove azioni (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

* * *

L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

L'assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione può essere escluso, con deliberazione dell'assemblea ovvero, qualora sia stato a ciò delegato, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 secondo periodo, del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale.. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..

In applicazione della clausola che precede, l'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 15.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l'emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse

caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 giugno 2012, riservato agli amministratori esecutivi di YOOX ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le Opzioni) valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2017 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.

L'Assemblea straordinaria del 17 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 5.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 8, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l'emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2014, riservato esclusivamente ai dipendenti di YOOX e delle società dalla stessa, direttamente e

indirettamente, controllate, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le %Opzioni+) valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2020 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 21 luglio 2015 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro tre anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. nella Società ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, per aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per massimi Euro 200.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, secondo la disciplina che segue:

(i) il numero complessivo massimo delle azioni da emettere nell'ambito della o delle delibere di aumento di capitale non potrà eccedere il 10% del numero di azioni quale risultante a seguito della esecuzione della fusione per incorporazione nella Società di Largentia Italia S.p.A.;

(ii) la delibera o le delibere di aumento di capitale potranno prevedere il rispetto del diritto di opzione o prevederne l'esclusione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile oppure ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile;

(iii) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistenti al momento della assunzione della delibera consigliare di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia ad oggetto azioni ordinarie ed il

diritto di opzione delle Azioni B abbia ad oggetto Azioni B;

(iv) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) che prevedano l'esclusione del diritto di opzione (a) potranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, oppure a partner strategici e/o industriali della Società, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa volta a volta applicabile;

(v) le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione delle azioni eventualmente da imputare a sovrapprezzo.

2. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

3. Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea straordinaria della Società, ferma invece la piena titolarità in capo ai Soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili. Le Azioni B sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

4. Ciascun socio titolare di Azioni B può disporre liberamente delle proprie azioni ad eccezione di n. 1 (una) Azione B che, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. nella Società ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, dovrà restare nella titolarità del socio titolare di Azioni B. Ai fini della presente disposizione, ciascun socio titolare di Azioni B sarà considerato congiuntamente ad ogni altro socio titolare di Azioni B che sia qualificabile come sua parte correlata ai sensi dei principi contabili internazionali IAS IFRS di volta

in volta vigenti (ai fini del presente Statuto, ~~Parte Correlata~~), cosicché, qualora più Soci titolari di Azioni B siano Parti Correlate, l'obbligo di cui al presente comma si intenderà rispettato allorché la titolarità di una Azione B sia mantenuta in capo anche ad uno solo di essi.

Fermo il limite di cui sopra, in caso di disposizione di Azioni B a favore di soggetti diversi da Parti Correlate, le Azioni B si convertono automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:1.

5. Ciascun socio titolare di Azioni B ha la facoltà di convertire, in qualsiasi momento, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l'ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista nei principi contabili internazionali IAS IFRS, di volta in volta vigenti) non ecceda il 25% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

6. Infine, nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie della Società, ciascun socio titolare di Azioni B, anche in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5, ha la facoltà di convertire, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute (e di dare comunicazione della propria decisione di convertire), al fine esclusivo di trasferire all'offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l'efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell'offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa che vengano effettivamente trasferite all'offerente.

7. Nei casi di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsti ai commi 4 e 5, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla conversione (A) siano emesse a favore del socio che ha richiesto la conversione entro il quinto giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la

richiesta di conversione o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile, e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

Nel caso di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsto al comma 6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla richiesta di conversione (A) siano emesse entro il giorno di borsa aperta precedente la data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

8. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

9. Le azioni della Società sono emesse in regime di dematerializzazione.

Assemblea

Art. 6

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo diverso dalla sede sociale che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

2. L'Assemblea ordinaria o straordinaria avrà facoltà di riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare, sono condizioni per la validità delle Assemblee in video e teleconferenza che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'adoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea riunita ai sensi dell'art. 2366, comma 4, del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- i partecipanti all'Assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

3. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto dispone l'art. 154-ter del TUF.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

5. In deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1, del TUF, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea per il compimento di atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del medesimo decreto e la chiusura o decadenza dell'offerta.

6. In deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1-bis, del TUF, non è necessaria l'autorizzazione

dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Art. 7

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché secondo le altre modalità inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti, e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, eventualmente anche per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore o sul quotidiano M.F. Mercati Finanziari/Milano Finanza contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'unica convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero, nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei Soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.

3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.

Art. 8

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della

giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Art. 9

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.
3. La Società può designare un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 10

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di aventi diritto al voto necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno può essere

chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.

Art. 11

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dallo specifico Regolamento dell'Assemblea che dovesse eventualmente essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 12

1. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

Art. 13

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo.

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici Amministratori, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Un numero minimo di Amministratori

non inferiore a quello stabilito dalla normativa pro tempore vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili (d~~o~~ra innanzi ~~%~~**Amministratore Indipendente**).

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell~~a~~ Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall~~a~~ art. 148, comma 3, del TUF in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. In ogni caso, gli Amministratori Indipendenti indicati come tali al momento della loro nomina devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione l~~a~~ eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza.

2. Gli Amministratori vengono nominati dall~~a~~ Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all~~e~~ equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate - nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché del presente Statuto - nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente devono essere elencati mediante l~~a~~ attribuzione di un numero progressivo.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell~~a~~ art. 147-ter, comma 1, del TUF e sue successive modifiche ed integrazioni ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l~~a~~ mittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste presentate dai Soci sono depositate presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all'accesso) dei candidati.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come Amministratore Indipendente, e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione . per le liste presentate dai Soci - dell'identità dei Soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, nonché le Parti Correlate del suddetto Socio, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Al termine della votazione, si procederà alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri che seguono:

A) (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi **%Lista di Maggioranza+**), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, tutti i consiglieri da eleggere ad eccezione dei candidati tratti dalle eventuali liste di cui ai successivi punti (ii) e (iii);

(ii) dalla eventuale lista che sia stata presentata da un Socio che risulti anche titolare di azioni senza diritti di voto (e cioè titolare di Azioni B) (d'ora innanzi il **%Socio con Voto Limitato+**, e la **%Lista presentata dal Socio con Voto Limitato+**), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, due Consiglieri. In caso di pluralità di liste presentate da Soci con Voto Limitato che non siano Parti Correlate, i Consiglieri saranno tratti da quella, tra tali liste, che abbia ottenuto il maggior numero di voti;

(iii) dalla lista, diversa dalla Lista di Maggioranza e diversa dalla Lista presentata dal Socio con Voto Limitato, che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza o la Lista presentata dal Socio con Voto Limitato ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi **%Lista di Minoranza"**), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il numero uno;

(iv) in mancanza di Lista presentata dal Socio con Voto Limitato o in mancanza di Lista di Minoranza, i Consiglieri o il Consigliere che avrebbero dovuto essere tratti da tali liste vengono tratti dalla Lista di Maggioranza.

B) Ad integrazione e precisazione di quanto sopra previsto alla lettera A), viene stabilito che:

(i) l'eventuale Lista presentata da un Socio con Voto Limitato esprimerà due Consiglieri anche qualora risulti essere la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; pertanto, in tale evenienza, verrà considerata Lista di Maggioranza, ai fini del computo degli Amministratori da eleggere, la lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti;

(ii) verrà inoltre considerata alla stessa stregua della Lista presentata da un Socio con Voto Limitato, e dunque esprimerà soltanto due Consiglieri ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera A) (ii), anche la lista che pur avendo ottenuto il maggior numero di voti e pur non essendo stata presentata da un Socio con Voto Limitato presenti tutte e tre le seguenti caratteristiche (x) sia stata presentata da Soci e dunque non dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto (y) sia stata votata da un Socio con Voto Limitato, (z) abbia ottenuto un numero di voti superiore a quello ottenuto dalle altre liste soltanto in forza del voto determinante espresso da un Socio con Voto Limitato;

(iii) nel caso in cui la Lista di Maggioranza sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e non sia stata presentata o votata nessuna lista da parte di alcun Socio con Voto Limitato tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza, ad eccezione dell'Amministratore tratto dalla eventuale Lista di Minoranza;

(iv) qualora sia stata presentata una sola lista, e salvo il caso in cui tale lista sia stata presentata da un Socio con Voto Limitato, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo;

(v) nel caso in cui (x) vi siano liste diverse da Liste presentate da Soci con Voto Limitato che abbiano ottenuto pari voti (le **Liste Paritarie**) e (y) non vi siano liste che abbiano ottenuto un maggior numero di voti rispetto alle Liste Paritarie, la Lista di Maggioranza e la Lista di Minoranza saranno individuate come segue:

(a) ove tra le Liste Paritarie vi sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, questa sarà considerata come Lista di Maggioranza. In caso vi sia solo un'altra Lista Paritaria, questa sarà considerata Lista di Minoranza; ove ve ne siano più d'una, la Lista di Minoranza sarà individuata applicando il criterio di cui al punto (b) per la determinazione della Lista di Maggioranza;

(b) ove tra le Liste Paritarie non vi sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, queste saranno ordinate progressivamente secondo l'entità della partecipazione in possesso del Socio che ha presentato la lista (o dei Soci che hanno presentato la lista congiuntamente) al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, secondo il numero di Soci che hanno presentato congiuntamente la lista, cosicché la prima lista secondo tale ordine sarà considerata Lista di Maggioranza e la seconda Lista di Minoranza;

(vi) nel caso in cui vi siano Liste Paritarie e una Lista di Maggioranza, la Lista di Minoranza sarà individuata applicando, *mutatis mutandis*, le regole di cui al precedente punto (v) per la determinazione della Lista di Maggioranza.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori Indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, si procederà alle necessarie sostituzioni nella Lista di Maggioranza, o nella lista ad essa equiparata, secondo l'ordine di elencazione dei candidati e partendo dall'ultimo candidato eletto.

Analogamente, qualora la composizione dell'organo non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza (o lista

equiparata) del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'equilibrato ai requisiti, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza (o lista equiparata) in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento dei requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei Consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia, per qualsiasi ragione, inferiore al numero di Amministratori da eleggere, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del Codice Civile, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente Statuto.

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'Assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano, nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore. Nomina altresì un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.

Art. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure dall'Amministratore Delegato con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico con conferma dell'avvenuta ricezione almeno 24 ore prima della data della riunione.

3. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia, o in Francia, Svizzera o Inghilterra, tutte le volte che il Presidente o l'Amministratore Delegato lo ritengano necessario, ovvero gli sia richiesto per iscritto da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.

5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento (ivi compresa l'assenza fisica dal luogo di convocazione della riunione) dall'Amministratore Delegato.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia dell'Amministratore Delegato, presiede l'unico Vice Presidente, ovvero il Vice Presidente più anziano di età, ovvero ancora l'Amministratore presente più anziano.

Qualora sia assente o impedito il Segretario, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve sostituirlo.

Art. 17

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli

astenuti.

3. Le votazioni devono aver luogo per voto palese.

Art. 18

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 codice civile, le deliberazioni concernenti:

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, del Codice Civile;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati mezzi e poteri per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.

2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo

propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare un Amministratore Delegato cui delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni. Può infine attribuire specifiche deleghe anche ad ulteriori Consiglieri.

In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del TUF conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio

di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i Sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto.

Art. 20

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa e che potrà essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso.

2. Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare complessivo deliberato dall'Assemblea ai sensi del comma che precede, le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per le attribuzioni agli Amministratori

investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

Comitato Esecutivo

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.

2. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

Art. 22

1. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'art. 16, comma 5. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo . per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto . sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (assoluta) dei votanti, esclusi gli astenuti.

Art. 24

1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Rappresentanza della Società

Art. 25

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16, comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti dei poteri delegati.
2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituito.
3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare mandatari anche estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Collegio Sindacale

Art. 26

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 148, comma 1bis, del TUF, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011.
2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.
3. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli del commercio, della moda e dell'informatica nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

4. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri Soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello dell'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Ciascuna lista è composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti. In ciascuna sezione i candidati sono elencati secondo un ordine progressivo.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondati all'accesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondato all'accesso) dei candidati alla

carica di Sindaco supplente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente;

(ii) dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, nonché le Parti Correlate del suddetto Socio non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure

per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (**Lista di Maggioranza**) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (**Lista di Minoranza**), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (**Sindaco di Minoranza**), e un Sindaco supplente (**Sindaco Supplente di Minoranza**).

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei Sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci; il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la

stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

5. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, del Codice Civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Art. 27

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari applicabili. Per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni altro dovere e potere previsto dalle leggi speciali; con particolare riferimento all'obbligatorietà informativa al medesimo dovuta, l'obbligo degli Amministratori di riferire ai sensi dell'art. 150 del TUF ha cadenza trimestrale, ed è adempiuto con le modalità indicate all'art. 19, comma 3, del presente Statuto.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

- a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;
- b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.
3. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Bilancio, Dividendi, Riserve

Art. 28

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.

Art. 29

1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili o riserve costituite da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ordinarie senza alcun vincolo o di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, sempre ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.

Scioglimento È Liquidazione

Disposizioni Generali

Art. 30

1. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.

ALLEGATO

A.2

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Soci - Sede - Durata È Oggetto

Art. 1

È costituita una società per azioni con la denominazione:

YOOX Net-A-Porter Group S.p.A., in forma abbreviata, **YNAP S.p.A.**

Art. 2

1. La Società ha sede in Milano.
2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.

Art. 3

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
2. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

Art. 4

La Società ha per oggetto . in via diretta ovvero tramite società eventualmente controllate - le seguenti attività:

- il commercio nonché la prestazione di servizi commerciali relativi all'abbigliamento e suoi accessori e più in generale a tutto ciò che costituisce complemento alla persona ed alla casa, al tempo libero, allo svago, alla hobbistica, siano o meno tali prodotti contraddistinti dal logo YOOX; sono compresi fra i suindicati servizi commerciali la realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali di qualsiasi natura, nell'ambito di siti internet;
- il commercio tramite internet, altrimenti detto "e-commerce" e la fornitura dei servizi ad esso

connessi;

- la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione, la distribuzione, l'acquisto e la vendita di prodotti, di sistemi e di servizi hardware e software funzionali o relativi alla attività di commercio elettronico fra cui la progettazione, la realizzazione, la configurazione e la commercializzazione di siti internet, di servizi di rete, di impianti elettrici di rete e di prodotti e servizi di telecomunicazione nonché la gestione e la manutenzione degli stessi, la prestazione di servizi di grafica e grafica 3D e di design con e senza l'ausilio di strumenti informatici;

- la realizzazione di servizi e prodotti di editoria elettronica connessi o relativi alla attività di commercio elettronico;

- l'attività editoriale in genere (esclusa ogni attività eventualmente riservata ai sensi delle leggi pro tempore vigenti), la progettazione e/o stampa di pubblicazioni anche per conto terzi, comprese edizioni audiovisive;

- gestione ed organizzazione, sia in proprio che per conto di terzi, di convegni, di studi, di master e di mostre, di corsi di formazione ed aggiornamento e di seminari su argomenti connessi alle attività della Società, esclusa ogni attività riservata alle agenzie per il lavoro.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie . compresa l'assunzione di partecipazioni - che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Capitale sociale

Art. 5

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.276.988,29* (unmilioneduecentosettantaseimilanovecentottantotto virgola ventinove) ed è diviso in n. 82.793.196* (ottantaduemilionisettecentonovantatremilacentonovantasei) azioni ordinarie, ed in n. 44.905.633 (quarantaquattromilioninovecentocinquemilaseicentotrentatre)*azioni prive del diritto di voto

denominate Azioni B, tutte senza indicazione del valore nominale.

Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili. Per l'effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le Azioni B dovranno essere suddivise o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o relative singole *tranche*) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della delibera di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia a oggetto azioni ordinarie e il diritto di opzione delle Azioni B abbia a oggetto Azioni B.

****[Fatta avvertenza che le indicazioni in merito all'ammontare del capitale sociale e al numero di azioni ordinarie e delle Azioni B della Società alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. nella Società saranno precisate nel loro rispettivo definitivo ammontare in funzione dell'esecuzione a tale data delle delibere di aumento di capitale di seguito indicate e dell'effettivo numero di azioni ordinarie e Azioni B che saranno emesse in esecuzione della suddetta fusione.]***

A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 18 luglio 2002 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 comma 2 C.C., la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte, per il periodo di cinque anni a partire dal 18 luglio 2002, fino ad un ammontare massimo di Euro 17.555,20 (diciassettemila cinquecentocinquantacinque virgola venti), mediante emissione di N. 33.760 azioni nominative ordinarie del valore nominale di

Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna con un sovrapprezzo complessivo di Euro 1.551.609,60 (un milione cinquecentocinquantunmila seicentonove virgola sessanta).

Aumento da destinarsi ad un piano di incentivazione aziendale.

Nel caso in cui l'aumento deliberato venga sottoscritto parzialmente, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 10 dicembre 2003 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data dell'Assemblea 10 dicembre 2003, il capitale sociale mediante emissione di massimo numero 19.669 (diciannovemila seicentosestantanove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario di Euro 45,96 (quarantacinque virgola novantasei), e così per complessivi massimi nominali Euro 10.227,88 (diecimiladuecentoventisette virgola ottantotto) con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 903.987,24 (novecentotremila novecentoottantasette virgola ventiquattro); le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione; il tutto con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci e da destinarsi in sottoscrizione a dipendenti della società, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, nonché a collaboratori, consulenti e consiglieri di amministrazione della stessa, sempre da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione.

A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 2 dicembre 2005 e 12 luglio 2007 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta prima delibera, il capitale sociale mediante emissione di massime numero 31.303 (trentunmilatrecentotre) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle

attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65, e così per complessivi massimi nominali Euro 16.277,56 (sedecimila duecentosettantasette virgola cinquantasei) con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.835.920,95 (un milione ottocentotrentacinquemila novecentoventi virgola novantacinque);

le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;

l'aumento è destinato alla realizzazione di piani di incentivazione a favore:

* dei dipendenti della società, o di società da essa controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 8° del codice civile per quanto concerne n. 26.613 (ventiseimilaseicentotredici) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 13.838,76, con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.560.852,45;

* degli amministratori e/o lavoratori a progetto e/o collaboratori della società e/o di società da essa controllate, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5° del codice civile, per quanto concerne n. 4.690 (quattromilaseicentonovanta) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 2.438,80 con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 275.068,50.

L'aumento di capitale, ovvero gli aumenti di capitale in caso di pluralità di delibere consiliari, saranno, in ogni caso, scindibili. Quindi il capitale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine che la delibera consiliare ovvero le delibere consiliari fisseranno in attuazione dei piani; le singole delibere consiliari - ove si tratti di aumenti di capitale in esecuzione di piani di

incentivazione a favore di soggetti diversi dai dipendenti - dovranno essere assunte con applicazione di quanto dispone il sesto comma dell'art. 2441 Cod. Civ., fermo tuttavia anche il prezzo minimo sopra stabilito.

Con delibera di assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007 è stata attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta delibera, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441 cod. civ. commi 5° e 8°, mediante emissione di massime numero 104.319 (centoquattromila trecentodiciannove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e così per complessivi massimi nominali Euro 54.245,88 (cinquantaquattromila duecento quarantacinque virgola ottantotto);

le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;

l'aumento è destinato alla realizzazione di un piano di stock option a favore di amministratori, collaboratori e dipendenti della società e delle società controllate.

Le singole delibere consiliari dovranno essere assunte nel rispetto, in quanto compatibile, del procedimento di cui all'articolo 2441, comma sesto cod. civ., con determinazione del prezzo, a cura degli amministratori, in misura non inferiore ad Euro 59,17 (cinquantanove virgola diciassette) per ciascuna azione, nel rispetto altresì di ogni limite di legge.

In esito a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria in data 8 settembre 2009 - che ha eliminato il valore nominale delle azioni e ha provveduto al frazionamento delle azioni esistenti ed alla modifica di alcuni termini ex art. 2439 del codice civile - sono state modificate come segue le clausole transitorie relative all'esecuzione delle deleghe assembleari che precedono.

A

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 12 luglio 2007, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 18 luglio 2002 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.755.520 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio 2017, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'aumento è stato parzialmente sottoscritto e, del relativo importo, tiene conto l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo.

B

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 1 dicembre 2008, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 10 dicembre 2003 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.022.788 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al giorno 1 dicembre 2018 (dato aggiornato alla modificazione statutaria in data 8 settembre 2009), prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

C

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 3 settembre 2009, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 12 luglio 2007, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime numero 1.627.756 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo unitario di Euro 1,1279, godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

D

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione in data 3 settembre 2009, ha altresì parzialmente fruito della sopracitata delega, conferita ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007, aumentando il capitale sociale - con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 commi 5° e 8° del codice civile ed a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime numero 5.176.600 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01 (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Il prezzo delle azioni emittende è determinato in Euro 1,1379 per ciascuna azione quanto a n. 4.784.000 (quattro milioni settecentottantaquattro mila) nuove azioni, ed in Euro 2,0481 per ciascuna azione quanto a n. 392.600 (trecentonovantaduemila seicento) nuove azioni (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

* * *

L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

L'assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione può essere escluso, con deliberazione dell'assemblea ovvero, qualora sia stato a ciò delegato, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 secondo periodo, del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale.. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..

In applicazione della clausola che precede, l'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 15.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l'emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse

caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 giugno 2012, riservato agli amministratori esecutivi di YOOX ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le Opzioni) valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2017 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.

L'Assemblea straordinaria del 17 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 5.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 8, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l'emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2014, riservato esclusivamente ai dipendenti di YOOX e delle società dalla stessa, direttamente e

indirettamente, controllate, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le ~~%Opzioni+~~) valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2020 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.

2. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

3. Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea straordinaria della Società, ferma invece la piena titolarità in capo ai Soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili. Le Azioni B sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

4. Ciascun socio titolare di Azioni B può disporre liberamente delle proprie azioni ad eccezione di n. 1 (una) Azione B che, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. nella Società ai sensi dell'art. 2504-*bis* del Codice Civile, dovrà restare nella titolarità del socio titolare di Azioni B. Ai fini della presente disposizione, ciascun socio titolare di Azioni B sarà considerato congiuntamente ad ogni altro socio titolare di Azioni B che sia qualificabile come sua parte correlata ai sensi dei principi contabili internazionali IAS IFRS di volta in volta vigenti (ai fini del presente Statuto, ~~%Parte Correlata+~~), cosicché, qualora più Soci titolari di Azioni B siano Parti Correlate, l'obbligo di cui al presente comma si intenderà rispettato allorché la titolarità di una Azione B sia mantenuta in capo anche ad uno solo di essi.

Fermo il limite di cui sopra, in caso di disposizione di Azioni B a favore di soggetti diversi da Parti Correlate, le Azioni B si convertono automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:1.

5. Ciascun socio titolare di Azioni B ha la facoltà di convertire, in qualsiasi momento, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l'ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista nei principi contabili internazionali IAS IFRS, di volta in volta vigenti) non ecceda il 25% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

6. Infine, nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie della Società, ciascun socio titolare di Azioni B, anche in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5, ha la facoltà di convertire, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute (e di dare comunicazione della propria decisione di convertire), al fine esclusivo di trasferire all'offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l'efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell'offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa che vengano effettivamente trasferite all'offerente.

7. Nei casi di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsti ai commi 4 e 5, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla conversione (A) siano emesse a favore del socio che ha richiesto la conversione entro il quinto giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di conversione o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile, e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa

applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

Nel caso di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsto al comma 6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla richiesta di conversione (A) siano emesse entro il giorno di borsa aperta precedente la data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

8. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

9. Le azioni della Società sono emesse in regime di dematerializzazione.

Assemblea

Art. 6

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo diverso dalla sede sociale che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

2. L'Assemblea ordinaria o straordinaria avrà facoltà di riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare, sono condizioni per la validità delle Assemblee in video e teleconferenza che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea riunita ai sensi dell'art. 2366, comma 4, del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- i partecipanti all'Assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

3. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto dispone l'art. 154-ter del TUF.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

5. In deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1, del TUF, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea per il compimento di atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del medesimo decreto e la chiusura o decadenza dell'offerta.

6. In deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1-bis, del TUF, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli

obiettivi dell'offerta.

Art. 7

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché secondo le altre modalità inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti, e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, eventualmente anche per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore o sul quotidiano M.F. Mercati Finanziari/Milano Finanza contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero, nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei Soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.

3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.

Art. 8

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Art. 9

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.
3. La Società può designare un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 10

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di aventi diritto al voto necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.

Art. 11

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni

si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dallo specifico Regolamento dell'Assemblea che dovesse eventualmente essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 12

1. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

Art. 13

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo.

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici Amministratori, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Un numero minimo di Amministratori non inferiore a quello stabilito dalla normativa pro tempore vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili (dopo innanzi ~~%~~**Amministratore Indipendente**~~+~~).

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall'art. 148, comma 3, del TUF in capo ad un Amministratore non determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. In ogni caso, gli Amministratori Indipendenti indicati come tali al momento della loro nomina devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza.

2. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate - nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché del presente Statuto - nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del TUF e sue successive modifiche ed integrazioni ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste presentate dai Soci sono depositate presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, con

le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all'accesso) dei candidati.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come Amministratore Indipendente, e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

(iii) indicazione . per le liste presentate dai Soci - dell'identità dei Soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, nonché le Parti Correlate del suddetto Socio, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed

ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Al termine della votazione, si procederà alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri che seguono:

A) (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (dopo innanzi **%Lista di Maggioranza+**), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, tutti i consiglieri da eleggere ad eccezione dei candidati tratti dalle eventuali liste di cui ai successivi punti (ii) e (iii);

(ii) dalla eventuale lista che sia stata presentata da un Socio che risulti anche titolare di azioni senza diritti di voto (e cioè titolare di Azioni B) (dopo innanzi il **%Socio con Voto Limitato+**, e la **%Lista presentata dal Socio con Voto Limitato+**), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, due Consiglieri. In caso di pluralità di liste presentate da Soci con Voto Limitato che non siano Parti Correlate, i Consiglieri saranno tratti da quella, tra tali liste, che abbia ottenuto il maggior numero di voti;

(iii) dalla lista, diversa dalla Lista di Maggioranza e diversa dalla Lista presentata dal Socio con Voto Limitato, che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza o la Lista presentata dal Socio con Voto Limitato ai sensi delle disposizioni applicabili (dopo innanzi **%Lista di Minoranza"**), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il numero uno;

(iv) in mancanza di Lista presentata dal Socio con Voto Limitato o in mancanza di Lista di Minoranza, i Consiglieri o il Consigliere che avrebbero dovuto essere tratti da tali liste vengono tratti dalla Lista di Maggioranza.

B) Ad integrazione e precisazione di quanto sopra previsto alla lettera A), viene stabilito che:

(i) l'eventuale Lista presentata da un Socio con Voto Limitato esprimerà due Consiglieri anche qualora risulti essere la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; pertanto, in tale evenienza, verrà

considerata Lista di Maggioranza, ai fini del computo degli Amministratori da eleggere, la lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti;

(ii) verrà inoltre considerata alla stessa stregua della Lista presentata da un Socio con Voto Limitato, e dunque esprimerà soltanto due Consiglieri ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera A) (ii), anche la lista che pur avendo ottenuto il maggior numero di voti e pur non essendo stata presentata da un Socio con Voto Limitato presenti tutte e tre le seguenti caratteristiche (x) sia stata presentata da Soci e dunque non dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto (y) sia stata votata da un Socio con Voto Limitato, (z) abbia ottenuto un numero di voti superiore a quello ottenuto dalle altre liste soltanto in forza del voto determinante espresso da un Socio con Voto Limitato;

(iii) nel caso in cui la Lista di Maggioranza sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e non sia stata presentata o votata nessuna lista da parte di alcun Socio con Voto Limitato tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza, ad eccezione dell'Amministratore tratto dalla eventuale Lista di Minoranza;

(iv) qualora sia stata presentata una sola lista, e salvo il caso in cui tale lista sia stata presentata da un Socio con Voto Limitato, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo;

(v) nel caso in cui (x) vi siano liste diverse da Liste presentate da Soci con Voto Limitato che abbiano ottenuto pari voti (le ~~Liste Paritarie~~) e (y) non vi siano liste che abbiano ottenuto un maggior numero di voti rispetto alle Liste Paritarie, la Lista di Maggioranza e la Lista di Minoranza saranno individuate come segue:

(a) ove tra le Liste Paritarie vi sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, questa sarà considerata come Lista di Maggioranza. In caso vi sia solo un'altra Lista Paritaria, questa sarà

considerata Lista di Minoranza; ove ve ne siano più d'una, la Lista di Minoranza sarà individuata applicando il criterio di cui al punto (b) per la determinazione della Lista di Maggioranza;

(b) ove tra le Liste Paritarie non vi sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, queste saranno ordinate progressivamente secondo l'entità della partecipazione in possesso del Socio che ha presentato la lista (o dei Soci che hanno presentato la lista congiuntamente) al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, secondo il numero di Soci che hanno presentato congiuntamente la lista, cosicché la prima lista secondo tale ordine sarà considerata Lista di Maggioranza e la seconda Lista di Minoranza;

(vi) nel caso in cui vi siano Liste Paritarie e una Lista di Maggioranza, la Lista di Minoranza sarà individuata applicando, *mutatis mutandis*, le regole di cui al precedente punto (v) per la determinazione della Lista di Maggioranza.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori Indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, si procederà alle necessarie sostituzioni nella Lista di Maggioranza, o nella lista ad essa equiparata, secondo l'ordine di elencazione dei candidati e partendo dall'ultimo candidato eletto.

Analogamente, qualora la composizione dell'organo non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza (o lista equiparata) del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'equilibrato ai requisiti, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza (o lista equiparata) in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento dei requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei Consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia, per qualsiasi ragione, inferiore al numero di Amministratori da eleggere, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del Codice Civile, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente Statuto.

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'Assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano, nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di

Amministratore. Nomina altresì un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.

Art. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure dall'Amministratore Delegato con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico con conferma dell'avvenuta ricezione almeno 24 ore prima della data della riunione.

3. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia, o in Francia, Svizzera o Inghilterra, tutte le volte che il Presidente o l'Amministratore Delegato lo ritengano necessario, ovvero gli sia richiesto per iscritto da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.

5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non

conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento (ivi compresa l'assenza fisica dal luogo di convocazione della riunione) dall'Amministratore Delegato.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia dell'Amministratore Delegato, presiede l'unico Vice Presidente, ovvero il Vice Presidente più anziano di età, ovvero ancora l'Amministratore presente più anziano.

Qualora sia assente o impedito il Segretario, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve sostituirlo.

Art. 17

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.

3. Le votazioni devono aver luogo per voto palese.

Art. 18

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 codice civile, le deliberazioni concernenti:

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, del Codice Civile;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati mezzi e poteri per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.

2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare un Amministratore Delegato cui delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni. Può infine attribuire specifiche deleghe anche ad ulteriori Consiglieri.

In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e

regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sulle attività svolte, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del TUF conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i Sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta

la decadenza dalla carica che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto.

Art. 20

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa e che potrà essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso.

2. Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare complessivo deliberato dall'Assemblea ai sensi del comma che precede, le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per le attribuzioni agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

Comitato Esecutivo

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come

membri di diritto, il Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.

2. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

Art. 22

1. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'art. 16, comma 5. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo . per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto . sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (assoluta) dei votanti, esclusi gli astenuti.

Art. 24

1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Rappresentanza della Società

Art. 25

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16, comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti dei poteri

delegati.

2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituito.

3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare mandatari anche estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Collegio Sindacale

Art. 26

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 148, comma 1bis, del TUF, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

3. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli del commercio, della moda e dell'informatica nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

4. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco

effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e di un Sindaco supplente. La elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale alla elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri Soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello dell'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Ciascuna lista è composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti. In ciascuna sezione i candidati sono elencati secondo un ordine progressivo.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e

con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente;

(ii) dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, nonché le Parti Correlate del suddetto Socio non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (**Lista di Maggioranza**) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella

lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (**Lista di Minoranza**), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (**Sindaco di Minoranza**), e un Sindaco supplente (**Sindaco Supplente di Minoranza**).

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei Sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci; il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le

ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

5. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, del Codice Civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Art. 27

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari applicabili. Per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni altro dovere e potere previsto dalle leggi speciali; con particolare riferimento all'informazione al medesimo dovuta, l'obbligo degli Amministratori di riferire ai sensi dell'art. 150 del TUF ha cadenza trimestrale, ed è adempiuto con le modalità indicate all'art. 19, comma 3, del presente Statuto.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

- a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;
- b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Bilancio, Dividendi, Riserve

Art. 28

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.

Art. 29

1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili o riserve costituite da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ordinarie senza alcun vincolo o di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, sempre ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.

Scioglimento E Liquidazione

Disposizioni Generali

Art. 30

1. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.

ALLEGATO

B

DEAL S.R.L.

Sede in MILANO - VIA Cesare Cantù n. 1

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese di Milano n. 08867720966

Partita IVA n. 08867720966 - N. Rea di Milano: 2054281

Situazione Patrimoniale pro-forma al 10 aprile 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

10/04/2015

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo	1.980
Ammortamenti	122
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.858

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali (II)	0
--	---

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate	909.000.000
------------------------	-------------

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	909.000.000
---	-------------

Totale immobilizzazioni (B) 909.001.858

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

Totale rimanenze (I)	0
----------------------	---

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo	14
--	----

Totale crediti (II)	14
---------------------	----

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0
--	---

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV)	47.614
-----------------------------------	--------

Totale attivo circolante (C)	47.628
-------------------------------------	---------------

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D)	0
------------------------------------	----------

TOTALE ATTIVO	909.049.486
----------------------	--------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	10/04/2015
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	655.956
II - Riserva da sovrapprezzo quote	908.394.044
III - Riserve di rivalutazione	0
IV - Riserva legale	0
V - Riserve statutarie	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate	
Varie altre riserve	-1
Totale altre riserve (VII)	-1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	
Utile (perdita) dell'esercizio	-513
Totale patrimonio netto (A)	909.049.486
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0
D) DEBITI	
Totale debiti (D)	0

R

E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (E)	0
TOTALE PASSIVO	909.049.486

CONTO ECONOMICO

10/04/2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

Totale valore della produzione (A)	0
------------------------------------	---

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

7) per servizi	65
10) ammortamenti e svalutazioni:	
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	122
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	122
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	122
14) Oneri diversi di gestione	326

Totale costi della produzione (B)	513
-----------------------------------	-----

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	513
--	-----

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	0
---	---

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	0
---	---

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:


Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	0
--	---

Risultato prima delle imposte (A-B-C+D+E)	-513
---	------

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	513
---	------------

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



ALLEGATO

1.1.3(A)



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Milano, 24 aprile 2015

Spettabile
YOOX S.p.A.
Via Nannetti 1
40069 Zola Predosa (Bologna)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

In data 24 aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione di YOOX S.p.A. ("YOOX" o la "Società") si è riunito per deliberare in merito ad un progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") per incorporazione in YOOX ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile di un veicolo di diritto Italiano ("**Newco**"), avente come unico attivo patrimoniale la partecipazione indiretta in The Net-A-Porter Group Limited ("**Net-A-Porter**") (la "**Fusione**" e/o l'"**Operazione**") sulla base di un rapporto di cambio che è stato individuato in 1 azione YOOX per ogni azione Newco (il "**Rapporto di Cambio**").

L'Operazione sarà realizzata secondo i termini e condizioni contenuti nel Progetto di Fusione.

Nell'ambito dell'Operazione, YOOX ha richiesto a Mediobanca l'emissione di una fairness opinion (il "**Parere**") a favore del Consiglio d'Amministrazione della Società, con riferimento alla congruità dal punto di vista finanziario del Rapporto di Cambio.

Il Parere è indirizzato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Società nell'ambito del processo decisionale relativo all'Operazione come rappresentata nel Progetto di Fusione e si basa sull'assunto che l'Operazione venga posta in essere secondo termini e condizioni non significativamente difformi da quelli sino ad ora rappresentati e a seguito di tutte le necessarie autorizzazioni normative e regolamentari.

Il Parere è stato redatto da Mediobanca a supporto e per uso interno ed esclusivo del Consiglio di Amministrazione della Società che se ne potrà avvalere per le determinazioni di propria competenza nei limiti e termini contenuti nel presente Parere. Pertanto, il Parere: (i) non potrà essere pubblicato o divulgato, in tutto o in parte, a terzi o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel Parere stesso, salvo preventiva autorizzazione scritta di Mediobanca ovvero richieste specifiche di autorità competenti; (ii) è indirizzato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Società e, pertanto, nessuno, ad eccezione dei destinatari del Parere, è autorizzato a fare affidamento su quanto riportato nel Parere e, conseguentemente, ogni giudizio di terzi sulla bontà e convenienza dell'Operazione rimarrà di loro esclusiva responsabilità e competenza. In particolare, il presente Parere non esprime alcun giudizio o valutazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

Si precisa che Mediobanca opera in qualità di consulente finanziario e pertanto non ha fornito e non fornisce alcuna prestazione consulenziale di natura, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, legale, attuariale, contabile, fiscale, industriale, ambientale, tecnica. È espressamente escluso un qualsiasi potere del consulente finanziario di vincolare o condizionare in alcun modo il Consiglio di Amministrazione della Società nelle proprie decisioni in relazione all'Operazione e il Parere si basa sul presupposto che l'Operazione e i termini e condizioni della stessa vengano valutati dai membri del Consiglio di Amministrazione della Società in autonomia di giudizio. Mediobanca: (i) riceverà ai sensi dell'Incarico una remunerazione per l'emissione del parere non legata al completamento dell'Operazione; (ii) fa parte di un primario gruppo bancario che svolge, tra l'altro, attività



di investment banking, servizi di consulenza finanziaria, attività di negoziazione titoli e attività di finanziamento per varie tipologie di soggetti e istituzioni. Nel corso del normale esercizio di tali attività, Mediobanca potrebbe in certe occasioni effettuare operazioni e detenere posizioni in strumenti finanziari (inclusi strumenti finanziari derivati) della Società. Nell'ambito del normale esercizio delle proprie attività, Mediobanca potrebbe inoltre svolgere servizi nei confronti della Società e/o della Newco e/o di Net-A-Porter e/o di società alle stesse collegate.

Le conclusioni esposte nel Parere sono basate sul complesso delle considerazioni ivi contenute e, pertanto, nessuna parte del Parere potrà essere utilizzata disgiuntamente rispetto al Parere nella sua interezza. L'utilizzo parziale del contenuto del Parere e/o l'utilizzo dello stesso per scopi diversi rispetto a quelli per i quali è stato redatto può comportare una non corretta interpretazione, anche significativa, di tutte le considerazioni presenti nel Parere e/o delle sue conclusioni. In nessun caso, le valutazioni riportate nel Parere sono da considerarsi in un contesto diverso da quello in esame. In particolare, il presente Parere e le conclusioni in esso contenute non configurano la prestazione di servizi e attività di investimento, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, come successivamente modificato ed integrato. Il Parere non costituisce né un'offerta al pubblico né un consiglio o una raccomandazione di acquisto o vendita di un qualsiasi prodotto finanziario.

Nello svolgimento dell'incarico e nell'elaborazione del Parere, Mediobanca ha fatto riferimento a informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini dell'applicazione delle varie metodologie valutative selezionate, a documenti, dati ed informazioni forniti dalla Società (complessivamente, le "Informazioni"), tra cui:

- a) documento di presentazione agli investitori dell'Operazione al 31 marzo 2015 ("Investor Presentation");
- b) bilanci annuali di YOOX per gli esercizi 2012, 2013 e 2014;
- c) proiezioni economico-finanziarie di YOOX per il periodo 2015-2019, redatte dal management della Società ma non approvate dal Consiglio di Amministrazione, contenute nel documento "2015-2019 Financial Guidelines";
- d) informazioni relative ai piani di stock option di YOOX in essere al 30 marzo 2015;
- e) bilanci annuali per gli esercizi 2013 e 2014 di Net-A-Porter (52-settimane con chiusura a fine marzo di ciascun anno)
- f) riclassificazione effettuata da KPMG dei dati finanziari di Net-A-Porter basati sui *management account* al 31 dicembre;
- g) estratti dal report di *due diligence* di KPMG con approfondimenti sul conto economico di Net-A-Porter (pag. 19), sull'EBITDA (pagg. 24 and 25) e sulla voce "Richemont Recharge fee" (pag. 19);
- h) proiezioni economico-finanziarie di Net-A-Porter per il periodo marzo 2015 - marzo 2020 redatte dal *management* di Net-A-Porter e messe a disposizione di YOOX nel corso della *due diligence*;
- i) proiezioni economico-finanziarie di Net-A-Porter riviste, predisposto dal management di YOOX ("Revised Case");
- j) riconciliazione fra i numeri di Net-A-Porter e quelli presentati nella Investor Presentation al 31 marzo 2015;
- k) informazioni pubbliche considerate rilevanti ai fini dell'applicazione delle metodologie valutative selezionate, inclusi i dati di mercato relativi al campione di società quotate comparabili e alle transazioni comparabili;
- l) bozza del Progetto di Fusione alla data del 20 aprile 2015 (i punti da a) ad l), il tutto complessivamente la "Documentazione Rilevante").



Mediobanca non ha avuto accesso al *top management* della Società o di Net-A-Porter per approfondimenti sulle attese relativamente all'andamento futuro delle attività della stesse come riflesse nelle proiezioni economico-finanziarie sopra individuate.

Nell'espletamento dell'Incarico, nella predisposizione del Parere e in tutte le elaborazioni effettuate, Mediobanca ha:

- (i) fatto affidamento sulla veridicità, completezza, accuratezza e ragionevolezza delle Informazioni utilizzate, ivi inclusi la Documentazione Rilevante, senza effettuare né direttamente né indirettamente alcuna autonoma verifica, accertamento, analisi e/o revisione. In particolare Mediobanca ha fatto affidamento:
 - a) sugli aspetti legali, contabili, fiscali, attuariali e tecnici dell'Operazione così come riportati nelle Informazioni e
 - b) sul fatto che i dati previsionali relativi alle società oggetto dell'Operazione ricevuti da Mediobanca siano stati predisposti sulla base di assunzioni ragionevoli riflettendo il giudizio più accurato possibile *del management* circa il futuro sviluppo delle attività;
- (ii) confidato sul fatto che non vi siano dati, informazioni o fatti non rivelati la cui omissione renda ingannevoli le Informazioni.

Mediobanca non si assume, pertanto, alcuna responsabilità relativamente (a) alla veridicità, completezza ed accuratezza delle Informazioni utilizzate per le proprie analisi e per l'elaborazione e la stesura del Parere né (b) per gli aspetti legati alla contrattualistica e alle valutazioni tecniche sopra richiamate.

Le valutazioni condotte sono riferite alla situazione economico patrimoniale di YOOX e di Net-A-Porter alla data 31 dicembre 2014. Il Parere è necessariamente riferito, stante i criteri di valutazione utilizzati, alle condizioni economiche e di mercato alla data del 30 marzo 2015, giorno antecedente l'annuncio dell'Operazione. Mediobanca ha basato le proprie analisi sul fatto che nel periodo compreso tra le ultime situazioni economico-patrimoniali disponibili e la data del Parere non si siano verificati mutamenti sostanziali nel profilo economico-patrimoniale e finanziario delle società oggetto dell'Operazione. A tal proposito, è inteso che sviluppi successivi nelle condizioni di mercato così come, in generale, in tutte le Informazioni utilizzate, potrebbero avere un effetto anche significativo sulle conclusioni del Parere. Mediobanca peraltro non si assume né avrà alcun onere o impegno ad aggiornare o rivedere il Parere o riconfermare le proprie conclusioni, anche nel caso si verificassero una o più delle variazioni sopra richiamate.

Tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle società oggetto dell'Operazione, della tipologia di operatività, del mercato di riferimento in cui la stessa opera, della prassi valutativa in linea con gli standard nazionali e internazionali e delle Informazioni, le metodologie ritenute applicabili per l'elaborazione del Parere sono: (i) il Metodo dei Multipli di Mercato, ritenuto il metodo principale considerato il grado di incertezza delle proiezioni economico - finanziarie per business di questa natura e ad elevati tassi di crescita e, come metodi di controllo, (ii) il Discounted Cash Flows, (iii) l'Analisi di Contribuzione e (iv) il Metodo delle Transazioni Comparabili.

Ciascuna delle metodologie di valutazione prescelte per l'elaborazione del Parere, pur rappresentando metodologie riconosciute e normalmente utilizzate nella prassi valutativa sia italiana sia internazionale, presenta delle limitazioni intrinseche e specifiche dell'Operazione. In particolare, si segnala che i principali limiti e criticità della valutazione sono i seguenti:

1. i limitati dettagli informativi relativamente alla Documentazione Rilevante, in ragione di restrizioni di riservatezza, con particolare riferimento alle informazioni di Net-A-Porter e Newco;
2. le informazioni economico - finanziarie storiche e prospettive di Net-A-Porter differiscono rispetto a quelle di YOOX per data di chiusura dell'esercizio, principi contabili e valuta di contabilizzazione, il che ha comportato la necessità di



normalizzazione e riespressione da parte del consulente industriale incaricato da YOOX, per renderli confrontabili con quelli della Società, ma non corredati da comfort formale;

3. le valutazioni sono state effettuate utilizzando anche dati previsionali sia di carattere economico-patrimoniale sia finanziario che per loro natura presentano profili di incertezza; inoltre, il Revised Case utilizzato per Net-A-Porter è stato predisposto dal management di YOOX senza un confronto con il management di Net-A-Porter e pertanto potrebbe non rifletterne le attese circa l'andamento futuro della società;
4. Net-A-Porter è società non quotata e pertanto non è disponibile un riscontro di mercato come parametro utile a fini valutativi;
5. la mancanza d'informazioni relative a transazioni comparabili nel settore e la loro limitata comparabilità con le società oggetto di valutazione.

Le conclusioni esposte sono basate sul complesso delle considerazioni effettuate. Tali valutazioni non debbono essere considerate singolarmente, bensì interpretate come parte inscindibile di un processo di valutazione unico. In particolare, nella determinazione del rapporto di cambio in un'operazione di fusione, i valori assoluti delle singole società oggetto dell'operazione non sono da considerarsi di per sé significativi, ma sono da considerarsi solo in termini relativi ai fini del calcolo del suddetto rapporto. L'analisi dei risultati ottenuti da ciascuna metodologia in modo indipendente e non alla luce del rapporto di complementarietà che si crea con gli altri criteri comporta, infatti, la perdita di significatività dell'intero processo di valutazione. Pertanto, in nessun caso, singole parti del presente Parere possono essere utilizzate separatamente dal parere stesso nella sua interezza. Le valutazioni esposte nel Parere sono state condotte in ottica *stand-alone* e di *going concern* pertanto i risultati dell'analisi prescindono da ogni considerazione concernente eventuali sinergie operative e/o impatti fiscali e/o contabili e/o finanziari e/o operativi dell'Operazione. Inoltre il Parere contiene assunzioni e stime considerate ragionevolmente appropriate da Mediobanca anche con riferimento alla prassi italiana e internazionale, e determinate sulla base delle Informazioni.

Inoltre, va rilevato che le analisi valutative condotte sono state effettuate al solo scopo di valutare la congruità del Rapporto di Cambio. Pertanto, con il presente Parere, Mediobanca non esprime alcun giudizio circa (i) il valore economico e/o il prezzo di mercato pre o post Operazione, che le società oggetto dell'Operazione potrebbe avere in futuro o in un contesto diverso rispetto a quello in esame, né nulla di quanto indicato nel Parere può o potrà essere considerato una garanzia o un'indicazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari prospettici delle società oggetto dell'Operazione; o (ii) la situazione finanziaria e/o sostenibilità finanziaria dei piani industriali e/o la solvibilità delle società oggetto dell'Operazione. Mediobanca non si assume alcuna responsabilità diretta e/o indiretta per danni che possano derivare da un utilizzo improprio e/o parziale delle informazioni contenute nel Parere.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il Rapporto di Cambio, sia congruo per la Società da un punto di vista finanziario.

L'emissione del presente Parere è stata approvata dal Comitato Fairness Opinion di Mediobanca.

MEDIOBANCA



Roberto Gola

ALLEGATO

1.1.3 (B)

STRETTAMENTE RISERVATA E CONFIDENZIALE

Spettabile Yoox S.p.A.
Via Nannetti 1,
40069, Zola Predosa,
Bologna, Italy

Alla cortese attenzione degli Amministratori Indipendenti

Milano, 24 aprile 2015

Oggetto: Fusione per incorporazione in Yoox S.p.A. di The Net-A-Porter Group Limited - Parere di congruità finanziaria sul rapporto di cambio

Egregi Signori,

ci riferiamo al mandato sottoscritto in data 20 aprile 2015 (l'“**Incarico**”) ai sensi del quale Yoox S.p.A. (“**Yoox**” o la “**Società**”) ha incaricato Banca IMI S.p.A. (“**Banca IMI**”), società del Gruppo Intesa Sanpaolo (il “**Gruppo ISP**”), di rilasciare ai membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione della Società (gli “**Amministratori Indipendenti**”) un parere (il “**Parere**”) in merito alla congruità, per gli attuali azionisti di Yoox, dal punto di vista finanziario del Rapporto di Cambio previsto per l'Operazione (entrambi i termini come definiti qui di seguito).

1. Descrizione dell'Operazione

In data 31 marzo 2015, la Società ha sottoscritto con Compagnie Financière Richemont S.A. (“**Richemont**” e, congiuntamente con Yoox, le “**Parti**”), azionista di controllo di The Net-A-Porter Group Limited (“**NAP**”), un accordo finalizzato alla fusione tra Yoox e NAP mediante concambio in azioni Yoox (la “**Fusione**” o l'“**Operazione**”).

L'Operazione, secondo i termini descritti, tra l'altro, nel comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 31 marzo 2015, sarà strutturata come una fusione per incorporazione in Yoox di un veicolo di diritto italiano (la “**Newco**”) che, alla data di efficacia della fusione, deterrà l'intero capitale sociale di NAP. A seguito del perfezionamento della Fusione, Yoox, che resterà quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., verrà rinominata Yoox Net-A-Porter Group S.p.A. (“**YNAP**”). Il rapporto di cambio tra le azioni di Yoox e le azioni di NAP è stato definito in modo tale che, al termine dell'Operazione,

Richemont verrà a detenere una quota pari al 50% del capitale sociale di YNAP, di cui il 25% del capitale sociale tramite azioni ordinarie e la rimanente quota in azioni senza diritti di voto ma con medesimi diritti economici delle azioni ordinarie automaticamente convertibili in azioni ordinarie in caso di trasferimento a terze parti (il “**Rapporto di Cambio**”). L’efficacia della Fusione è attualmente prevista per il mese di settembre 2015.

2. Oggetto del Parere, ambito di riferimento, apparato informativo, limiti delle analisi effettuate

Come espressamente convenuto con la Società, nella predisposizione del Parere e nello svolgimento delle sottostanti analisi valutative, Banca IMI si è basata:

- (i) sulle seguenti informazioni, documenti e dati forniti a Banca IMI dalla Società e/o fatti fornire dalla stessa alla data del 22 Aprile (la “**Data di Cut-Off**”):
 - a. piano di *stock option* di Yoox al 31 Marzo 2015;
 - b. dati previsionali finanziari per il periodo 2015-2019 di Yoox preparati dal management della Società nel contesto della Fusione (“**Financial Guidelines**”);
 - c. bilancio annuale di NAP al 31 Marzo 2013 e al 31 Marzo 2014;
 - d. estratto dal due diligence report di KPMG, relativo ai dati di conto economico, stato patrimoniale e cash flow di NAP, per gli esercizi 2013 e 2014;
 - e. dati relativi al business plan di NAP per il periodo 2014-2019 (“**Business Plan di NAP**”); e
 - f. Business Plan di NAP rivisto dal management di Yoox (“**Revised Business Plan di NAP**”); (congiuntamente, le “**Informazioni**”);
- (ii) sulle seguenti informazioni, documenti e dati economico-finanziari di pubblico dominio ritenuti rilevanti ai fini dello svolgimento delle proprie analisi:
 - a. informazioni economico-finanziarie pubbliche relative a Yoox e NAP ritenute utili e appropriate da Banca IMI;
 - b. informazioni economico-finanziarie disponibili al pubblico relative a società attive nello stesso settore in cui operano Yoox e NAP o in settori comparabili;
 - c. *equity research* relative a Yoox e ad altre società quotate ritenute ragionevolmente comparabili a Yoox e NAP; e
 - d. comunicato stampa e *investor presentation* di Yoox del 31 marzo 2015 (“**Comunicato Stampa**” e “**Investor Presentation**”).

Quanto elencato sub (i) e (ii) di cui sopra, congiuntamente, i “**Dati**”. I Dati, nel loro complesso, costituiscono il solo apparato informativo utilizzato come base ai fini del Parere e nessuna altra informazione, documento o dato di alcun tipo sono stati forniti a Banca IMI oltre le Informazioni di cui sopra. Le condizioni e i termini principali della Fusione considerati ai fini del Parere sono quelli riportati nel comunicato stampa della Società in data 31 marzo 2015. Banca IMI non ha avuto accesso all’accordo di fusione firmato tra Richemont e Yoox ai fini della redazione del presente Parere. Banca IMI ha assunto, e la Società ha confermato, che non vi sono ulteriori elementi informativi o fatti non portati a sua conoscenza che possano rendere incompleti o fuorvianti i suddetti Dati. Banca IMI ha pertanto assunto che la Fusione sia completata secondo i termini indicati nel Comunicato Stampa e che eventuali consensi, autorizzazioni, approvazioni, necessari per il completamento della Fusione, non imporranno nessuna condizione o restrizione che possa avere un rilevante impatto per YNAP o per l’Operazione nel suo complesso.

Banca IMI ha elaborato le proprie analisi valutative facendo affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza dei Dati e, in particolare, sulla ragionevolezza delle assunzioni sottostanti le proiezioni economico-finanziarie relative al Revised Business Plan di NAP e alle Financial Guidelines.

Rimane espressamente escluso qualsiasi onere, in capo a Banca IMI, di verifica indipendente ed integrazione dei Dati. Banca IMI non sarà in alcun modo ritenuta responsabile della completezza, accuratezza, attendibilità e rappresentatività dei Dati, pur avendo adottato tutte le necessarie precauzioni per un’attenta valutazione degli stessi e una rigorosa analisi di quanto da essi conseguente e pur avendo svolto l’incarico affidato con la dovuta diligenza, professionalità e indipendenza di giudizio. Banca IMI è pertanto esente da responsabilità dirette o indirette e non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in ordine ai Dati utilizzati per il Parere e contenuti nello stesso.

La significatività e attendibilità dei risultati delle analisi condotte e delle valutazioni espresse, ancorché effettuate ed elaborate da Banca IMI con la dovuta diligenza, professionalità e indipendenza di giudizio, deve intendersi soggetta alla completezza, accuratezza, attendibilità e rappresentatività, nonché all’aggiornamento, dei Dati che ne costituiscono il presupposto, i quali, come si è detto, non sono stati verificati autonomamente da Banca IMI.

Banca IMI non ha compiuto alcuna verifica indipendente circa tematiche di natura legale, fiscale, contabile, regolamentare, né riguardo alle attività e passività della Società e di NAP. A Banca IMI non è stato chiesto di esprimere alcun parere, e il Parere non è inteso a esprimere opinioni su: (i) la sottostante ed autonoma decisione di Yoox circa l’opportunità di perseguire o attuare l’Operazione; (ii) le potenziali sinergie e i benefici attesi dalla Fusione; (iii) la tempistica ed i rischi associati all’integrazione di NAP nella Società; (iv) il prezzo a cui le nuove azioni YNAP post Fusione scambieranno; (v) eventuali raccomandazioni agli

azionisti di Yoox in relazione al voto da esprimere nelle opportune sedi in merito alla Fusione; (vi) le implicazioni fiscali e giuridiche dell'Operazione; (vii) qualsivoglia elemento o aspetto dell'Operazione che non sia espressamente trattato nel Parere.

Banca IMI rilascia il Parere esclusivamente riguardo alla congruità da un punto di vista finanziario del Rapporto di Cambio, sulla base dei Dati disponibili alla Data di Cut-Off.

Il Parere si riferisce e viene rilasciato in data odierna e si basa sulle condizioni finanziarie, economiche e di mercato della Società e di NAP e su altre circostanze esistenti e rese note ad oggi, nonché sui Dati in possesso di Banca IMI alla Data di Cut-Off. Eventi che possano verificarsi in futuro potrebbero avere un impatto rilevante sulle conclusioni del Parere. A tale proposito, Banca IMI non assume alcun obbligo di aggiornare o correggere il Parere per tenere conto di eventuali nuovi eventi rilevanti. Resta inteso che Banca IMI non rilascia alcun parere, opinione o interpretazione in materie che comportino consulenza professionale in ambito giuridico, regolamentare, contabile, fiscale o altro settore di competenza; si assume che tali pareri, opinioni o interpretazioni siano stati o saranno opportunamente ottenuti da professionisti del rispettivo campo.

3. Limitazioni all'uso del Parere

Il Parere e ogni ulteriore documento, dato o comunicazione scritta o orale a esso collegabile sono e vanno intesi per il solo ed esclusivo utilizzo degli Amministratori Indipendenti nell'ambito delle proprie autonome valutazioni in merito al Rapporto di Cambio.

La Società si impegna, salvo i casi espressamente previsti dalla Legge o dai regolamenti applicabili in materia e salvo quanto previsto nell'Incarico, a non divulgare il Parere e/o distribuirlo a terzi, anche in estratto, ovvero renderne noto il contenuto o citarlo, anche solo parzialmente, includendo con ciò le opinioni, le conclusioni o, comunque, le altre informazioni in esso contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Banca IMI. Fatto salvo quanto sopra, qualora il Parere, nonché tutti i dati, le informazioni, le elaborazioni e le considerazioni conclusive in esso contenute, debbano essere portati a conoscenza di terzi per obblighi di legge o per ordine di una Autorità competente, Yoox avrà l'onere di informare preventivamente Banca IMI del fatto che si è verificata una situazione cogente e di concordare con la stessa la portata e il contenuto di quanto verrà comunicato.

Il presente Parere è da interpretarsi in base alla prassi vigente in Italia e vi può essere fatto affidamento solo alla espressa condizione che sia interpretato in conformità con la stessa.

4. Considerazioni valutative e metodologie di valutazione adottate

Banca IMI ha applicato i criteri metodologici generalmente accettati dalla prassi e dalla dottrina in materia di valutazioni di azienda e rispondenti a principi di massima affidabilità e correttezza, tenendo conto delle particolari caratteristiche della Società e di NAP.


Ai fini dell'analisi valutativa si è fatto principalmente riferimento alle metodologie di valutazione riportate di seguito: (i) metodo dei flussi di cassa operativi scontati (*Unlevered Discounted Cash Flow*); (ii) il metodo dei multipli di mercato (*Trading Multiples*) relativi a società con azioni quotate su mercati regolamentati; in particolare, tenendo conto delle similarità di business model tra la Società e NAP, si è fatto riferimento a un unico campione di società attive nel settore dell'e-commerce e ragionevolmente comparabili, tra cui Yoox stessa. Le metodologie prescelte devono essere considerate come parte inscindibile di un processo di valutazione unico. Pertanto, l'analisi dei risultati ottenuti con ciascuna metodologia in modo indipendente e non alla luce del rapporto di complementarità che si crea con gli altri criteri, comporta una perdita di significatività del processo di valutazione stesso. Si evidenzia peraltro che le stime relative al valore del capitale economico della Società e di NAP sono state condotte al solo scopo di ottenere valori "relativi" significativamente omogenei e confrontabili ai fini della determinazione della congruità del Rapporto di Cambio.

5. Conclusioni

Sulla base di quanto sopra evidenziato e delle analisi condotte, Banca IMI ritiene che, alla data del Parere, il Rapporto di Cambio sia congruo dal punto di vista finanziario per gli azionisti della Società.

In fede,

Banca IMI S.p.A.



Vincenzo De Falco
Head of M&A Advisory